SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 74

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 agosto al 18 settembre 1989)

INDICE

ANGELONI: per un intervento volto a far ripristinare a Massa il consiglio notarile ed in particolare l'archivio notarile distrettuale (4-03084) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 2073

BEORCHIA: sull'organizzazione da parte del CONI della cerimonia svoltasi ad Udine il 19 novembre 1988 nel corso della quale sono state consegnate onorificenze sportive ad atleti, dirigenti e tecnici (4-02503) (risp. CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*) 2075

BERTOLDI, TEDESCO TATÒ: sulle dichiarazioni rilasciate dal pretore onorario di Silandro (Bolzano) in occasione della Festa della donna (4-03033) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2075

BOATO: per un intervento presso l'INPS volto all'applicazione della legge 13 marzo 1988, n. 153, che prevede l'istituzione dell'assegno per nucleo familiare anche ai pensionati (4-02954) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2076

BOATO ed altri: sulle iniziative assunte in relazione alle notizie concernenti la presenza di un deposito di sostanze altamente tossiche nella miniera di Prestavel in Val di Stava (Trento) (4-02891) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2077

sul ritrovamento di numerosi ordigni abbandonati nell'area abilitata a poligono di tiro in località Col della Boia nel comune di Castello Tesino (Trento) (4-03472) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2080

BOSSI: sullo stato della pratica di pensione di guerra relativa a Carlo Frigerio (4-02997) (risp. BUBBICO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) *Pag.* 2081

BUSSETI, SALERNO: sulle iniziative allo studio in relazione alle carenze idriche della provincia di Bari (4-03193) (risp. LATTANZIO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 2082

CARTA: per la revoca del provvedimento di soppressione del carcere circondariale di Lanusei (Nuoro) (4-02504) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2083

COVIELLO, NIEDDU: per un intervento volto a garantire a tutto il personale delle poste e telecomunicazioni, cessato dal servizio dal 2 gennaio 1977 al 30 aprile 1979, i riconoscimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23, relativo all'anzianità pregressa (4-02533) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2084

CROCETTA: per l'adozione di provvedimenti volti a porre fine ai disagi provocati alle popolazioni della provincia di Caltanissetta dall'erogazione dell'acqua potabile per due ore ogni quattro giorni (4-03447) (risp. LATTANZIO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 2085

FERRARA Pietro: sull'atteggiamento dei magistrati della pretura di Roma nei confronti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

dell'avvocato Egidio Lanari (4-02535) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 2086

per l'adozione di una politica tariffaria agevolata nel settore del trasporto aereo da e per la Sicilia, anche al fine di incentivare il flusso turistico (4-02737) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 2086

sulle iniziative allo studio in relazione all'emergenza idrica delle province di Siracusa e Ragusa (4-03234) (risp. MISASI, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 2087

FILETTI: sui motivi per i quali l'amministrazione centrale dei beni culturali provvede con notevolissimo ritardo al pagamento delle competenze accessorie in favore del personale degli uffici periferici (4-02738) (risp. FACCHIANO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 2088

FILETTI ed altri: per l'eliminazione del contrasto esistente tra il principio di libertà e segretezza delle adesioni sindacali e la necessità di rendere pubblici i dati relativi al numero degli iscritti ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali all'interno di ogni amministrazione (4-02792) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 2090

GAROFALO: sugli accertamenti disposti in merito alla grave tensione esistente tra gli amministratori comunali di Petronà (Catanzaro) ed il comandante della locale stazione dei carabinieri (4-03279) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2092

GIACCHÈ: sulle cause della fuoriuscita di tonnellate di nafta dall'interno del porto militare di La Spezia che hanno invaso la costa occidentale del golfo e la zona turistica di Portovenere (4-01988) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2092

GIACCHÈ ed altri: sull'esercitazione militare NATO denominata «Wintex-89» svoltasi fra il 24 febbraio ed il 9 marzo 1989 (4-03408) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2093

sulla mancata registrazione, da parte della Corte dei conti, dei decreti di assunzione presso il Ministero della difesa dei giovani che hanno ultimato i corsi per allievi operai nel 1987 o nel 1988 (4-03527) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2093

GIUGNI: per la modifica delle norme in materia di fallimento al fine di tutelare gli acquirenti di abitazioni coinvolti nel fallimento di società immobiliari (4-03030) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2094

IMPOSIMATO: per un'inchiesta in merito alla corretta applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, in relazione ai numerosi casi di indebita erogazione dei fondi destinati alla ricostruzione degli impianti industriali danneggiati dal terremoto del novembre 1980, con particolare riferimento alla ditta IDAFF-ICG di Elio Graziano, sita a Fisciano (Salerno) (4-01964) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 2095

sulle indagini disposte in merito alle procedure adottate dall'amministrazione comunale di Trentola Ducenta (Caserta) per lo svolgimento delle gare di appalto (4-02286) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2096

INNAMORATO: per un intervento volto a definire i tempi necessari per il corretto svolgimento dell'incarico da parte dei dipendenti pubblici eletti quali componenti delle commissioni tributarie (4-03502) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 2097

LONGO: sulla perquisizione effettuata nell'abitazione di un consigliere comunale di Lozzo Atestino (Padova) (4-03026) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2098

MACIS ed altri: sulla soppressione del corso elementare presso la casa di lavoro all'aperto di Isili (Nuoro) (4-02968) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2099

sui motivi per i quali ai carabinieri di stanza in Sardegna non viene corrisposta l'indennità di malaria percepita dagli appartenenti alle altre forze di polizia (4-02969) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2099

MORO: sul giudizio del Governo in relazione alle disposizioni che vietano, per ragioni di sicurezza, la presenza di donne su automezzi militari e sulla contestuale trasgressione delle disposizioni stesse (4-03200) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2100

ONORATO ed altri: sull'inopportunità di realizzare la nuova sede della Scuola nazionale sottufficiali dell'Arma dei carabinieri sulla collina di Bellosguardo a Firenze (4-02207) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2100

PERUGINI: sulle risposte fornite dal personale dei Ministeri e degli enti pubblici alle richieste di colloqui telefonici con i funzionari preposti agli uffici (4-03348) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 2101

POLLICE: per la predisposizione di un'indagine volta ad accertare la regolarità delle procedu-

re per l'acquisto, da parte dell'ASST di Milano, degli alloggi siti ad Arese da destinare ai propri dipendenti, nonchè la regolarità della costruzione e dell'assegnazione degli alloggi acquistati a Garbagnate Milanese (4-01425) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 2103

per la riapertura dei procedimenti penali in merito alla costruzione ed all'assegnazione da parte dell'ASST di Milano di alloggi realizzati dalla CODEMI (4-01450) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2106

sui criteri in base ai quali è stata composta la delegazione che il 27 luglio 1988 partì da Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) diretta a Torrejon (Spagna) per verificare l'impatto della presenza della base degli F-16 sul territorio e sulla popolazione, stante l'esclusione dei rappresentanti del Partito comunista italiano e di Democrazia proletaria (4-01989) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2110

sulle notizie in possesso del Governo in ordine a quanto riportato da «Il Venerdì di Repubblica» in merito alla presunta vendita di armi *top secret* alla Libia ed al successivo invio di personale specializzato della Marina militare a fini addestrativi in quel paese nel periodo dei Ministeri Tanassi e Restivo (4-02090) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2110

sull'esito della domanda presentata dal signor Vincenzo Vadalà di Genova al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica di partigiano (4-02157) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2111

sulla gestione dell'ASST di Catania (4-02167) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2112

sul giudizio del Governo in relazione alla comprovata inadeguatezza dei sistemi di controllo delle procedure seguite nei concorsi e nelle promozioni del personale delle Forze armate, con particolare riferimento alla vicenda del guardiamarina Luciano Casalini (4-02404) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2116

sui criteri in base ai quali sono stati distaccati da Milano ad altre sedi alcuni operatori specializzati d'esercizio dipendenti dall'amministrazione postale (4-02516) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2122

sull'esito della richiesta, avanzata nel 1983 dal Ministro della difesa dell'epoca, Lagorio, di rescindere il contratto stipulato dalla Marina militare con l'Intermarine per la fornitura di quattro cacciamine, stante le gravi inadempienze dell'azienda (4-02518) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) *Pag.* 2124

per un'inchiesta su eventuali discriminazioni esercitate nell'ambito della Marina militare in relazione all'assegnazione degli alloggi di servizio e sulla regolarità delle commesse di forniture militari e delle assunzioni effettuate nell'ultimo decennio (4-02631) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2125

sul giudizio del Governo in relazione all'esposto sottoscritto da 29 magistrati della sezione lavoro della pretura di Roma a carico dell'avvocato Egidio Lanari (4-02759) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2127

sulla regolarità del concorso a 72 posti di segretario, bandito dal Ministero della difesa (4-02808) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2128

sulle ragioni per le quali da alcuni mesi ai giocatori della squadra di calcio «A. Leonzio» di Lentini (Siracusa) non vengono corrisposte le retribuzioni (4-02839) (risp. CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*) 2129

sulla inopportunità della sostituzione dei carri armati M-47 con autoblindo da combattimento (4-02920) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2129

sulla gestione delle sedi ASST di Catania e di Palermo (4-02985) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2132

per un intervento volto a far piena luce sulla vicenda dell'aereo militare «Argo 16» caduto a Venezia il 23 novembre 1973 (4-03011) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2144

per un intervento volto a garantire la libera consultazione degli archivi degli Stati maggiori e delle unità militari, anche in relazione al loro assoggettamento alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (4-03068) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2145

sulla legge istitutiva dell'ufficio storico dell'esercito e sulle *Gazzette Ufficiali* sulle quali sono stati pubblicati i decreti ministeriali relativi all'istituzione dell'ufficio storico dell'Aeronautica (4-03221) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2146

sulla creazione, da parte di ufficiali appartenenti al SISMI, tra i quali i colonnelli Italiano e Porru, di una società, a nome delle rispettive consorti, per la fornitura di apparecchiature al servizio segreto militare (4-03223) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2148

sulla gestione dell'aeroporto militare di Vigna di Valle (Roma) (4-03224) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) *Pag.* 2148

sulla veridicità della notizia secondo la quale nel maggio-giugno 1989 si sarebbe svolta un'esercitazione della NATO che avrebbe interessato l'aeroporto civile di Venezia (4-03275) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2150

per un intervento volto a verificare i motivi del trasferimento del vicebrigadiere dei carabinieri Gianluca Francesconi da Montegranaro (Ascoli Piceno) al comando stazione di Arcevia (Ancona) (4-03350) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2150

su eventuali ostacoli frapposti dal generale di squadra aerea Corrado Melillo, in servizio presso il comando europeo della NATO, alla nomina di un ammiraglio italiano alla presidenza del comitato militare della NATO (4-03414) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2151

POZZO, FILETTI: sullo stato delle denunce presentate alle procure della Repubblica di Aosta e di Torino in merito ad illeciti commessi dalla giunta regionale valdostana (4-01345) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2151

ROSATI: sulla conduzione dell'esercitazione militare NATO denominata «Wintex-89» (4-03386) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2153

SALVATO ed altri: sulla pubblicazione dell'interrogatorio di una bambina di Teramo, vittima di una violenza sessuale, da parte di un quotidiano locale (4-03038) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2154

SCARDAONI: sulla mancata definizione della pratica di pensione a favore di Carletto Mondino, nato a Pietra Ligure (Savona) (4-02964) (risp. PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) *Pag.* 2155

TRIGLIA: per la revoca del provvedimento di soppressione della casa circondariale di Casale Monferrato (4-02681) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2156

VIGNOLA: sulle somme erogate per opere in corso o ultimate nel Mezzogiorno sui capitoli 7002, 8001, 8101, 8152 del bilancio del Ministero della difesa (4-02244) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2157

VISIBELLI: sui motivi per i quali sia ancora richiesta, per l'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia, la domanda di ammissione e relativa documentazione in bollo (4-03043) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2159

ZANELLA: sulla veridicità delle notizie in merito alla richiesta di 64 obiettori di coscienza formulate dalla Charitas Tarvisiana di Treviso nonchè allo svolgimento di mansioni, da parte di numerosi obiettori «precettati d'autorità», non corrispondenti ai corsi di tirocinio frequentati in previsione del loro impegno (4-03163) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2160

ZUFFA ed altri: sull'illegittimità dell'inchiesta avviata dalla pretura di Firenze in ordine alle modalità di applicazione della legge sull'aborto presso le strutture sanitarie fiorentine e sul mancato rispetto del segreto istruttorio e del diritto alla riservatezza nell'inchiesta giudiziaria in merito ad un caso di aborto terapeutico presso l'ospedale di Sant'Antonino di Fiesole (Firenze) (4-03055) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2160

ANGELONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica n. 2105 del 31 dicembre 1963 il tribunale di Massa (Massa-Carrara) venne, inopinatamente, privato delle preture di Aulla, Fivizzano, Pontremoli, che passarono al tribunale di La Spezia;

atteso che anche la successiva soppressione del consiglio notarile e del relativo archivio notarile di Massa fu conseguenza ineluttabile del passaggio delle preture della Lunigiana dal tribunale di Massa a quello di La Spezia;

rilevato che con legge 15 febbraio 1989, n. 52, recante «Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa», le preture di Aulla, Fivizzano e Pontremoli sono state distaccate dal tribunale di La Spezia e aggregate al tribunale di Massa-Carrara;

osservato che – conseguentemente – a Massa dovranno essere riportati sia il consiglio notarile, sia – quello che più conta – l'archivio distrettuale per il quale esiste, in zona centrale della città, un adeguato appartamento, di proprietà dell'amministrazione autonoma degli archivi notarili – Ministero di grazia e giustizia, che occupa l'intero secondo piano di un edificio, avente una superficie di 382 metri quadrati, dotato di tutti i servizi necessari e di un vano di 40 metri quadrati ad uso ripostiglio;

considerato che l'attuale situazione ha creato e crea quotidianamente gravi disagi per le popolazioni di Massa-Carrara e della Lunigiana che sono costrette a recarsi di continuo a La Spezia per consultare gli atti dei notari cessati dall'esercizio, richiedere copie, estratti, certificati e pubblicazioni di testamenti olografi e pubblici;

evidenziato che tali disagi sono sentiti in modo particolare dalle popolazioni della Lunigiana che trovano a Massa l'ufficio tecnico erariale, la conservatoria dei registri immobiliari, gli uffici fiscali e tributari, l'intendenza di finanza e non l'ufficio notarile, ufficio direttamente connesso e complementare per ricerche, consultazioni e rilascio di documenti:

constatato che delle lamentate situazioni si sono fatti carico, e portavoce, con loro appositi documenti, la procura della Repubblica presso il tribunale di Massa, il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Massa, il collegio dei geometri della provincia di Massa-Carrara;

riconosciuto che per il ripristino a Massa del consiglio notarile e dell'archivio distrettuale non vi sono ostacoli di natura legislativa, in quanto per l'esistenza di un distretto notarile bastano 15 sedi e nella circoscrizione vi sono attualmente 18 sedi;

visto che in seguito all'improvviso decesso di un notaio ed al pensionamento di altri due, nel giro di quattro-cinque anni ben 60.000 atti di raccolta e altri importanti documenti sono passati (o stanno per passare) da Massa a La Spezia, per cui è facile intuire quale incredibile andirivieni fra le due città e province verrebbe a determinarsi, con vivo disappunto della popolazione interessata;

preso atto che di tutto ciò, e della indifferibile esigenza di riportare a Massa l'archivio notarile distrettuale, si sono fatti interpreti i consigli comunali di Massa, Carrara, Montignoso, i dottori commercialisti, oltre al già citato consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Massa-Carrara ed al collegio dei geometri,

l'interrogante chiede di sapere se non si reputi necessario attuare un rapido intervento per fare ripristinare a Massa il consiglio notarile e, soprattutto, l'archivio notarile distrettuale.

(4-03084)

(29 marzo 1989)

RISPOSTA. – In merito all'oggetto dell'interrogazione, si osserva, in via preliminare, che l'ubicazione degli archivi notarili distrettuali è determinata dalla correlazione con i distretti notarili, i quali, di norma, sono territorialmente coincidenti con le circoscrizioni dei tribunali, salvo il caso – come nella specie – dei distretti notarili riuniti, e nei cui capoluoghi gli archivi notarili distrettuali stessi hanno sede (articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723).

Pertanto l'archivio notarile distrettuale presuppone necessariamente, per la sua istituzione, la preesistenza del distretto notarile (e del relativo capoluogo), le cui successive eventuali vicende territoriali incidono direttamente sul medesimo.

Nella specie l'attuale tabella notarile approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651, a seguito, quindi, di recente revisione decennale (articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89), prevede i distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa, con capoluogo a La Spezia, dove ha sede l'archivio notarile distrettuale.

Soltanto, quindi, la separazione dei due distretti notarili riuniti, con la conseguente autonomia dei medesimi potrebbe determinare il ripristino, in Massa, da un lato del collegio e del consiglio notarile e dall'altro dell'archivio notarile distrettuale.

Peraltro, mentre la riunione di un distretto notarile (qualora siano, allo stesso, assegnati meno di 15 notai) ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa corte di appello è prevista imperativamente dalla legge (articolo 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; si veda anche l'articolo 4 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358), la separazione dei distretti riuniti (qualora il numero dei notai assegnati a ciascuno di essi superi quello di 14) è meramente facoltativo (articolo 3 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articolo 3 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562).

Nell'ambito di competenza dell'ufficio notariato di questo Ministero (separazione o meno dei due distretti notarili riuniti), a seguito delle richieste della procura della Repubblica o della prefettura di Massa Carrara, dirette ad ottenere il ripristino, in detta città, dell'archivio notarile distrettuale, è stata tempestivamente avviata l'istruttoria al riguardo necessaria.

Nell'ambito di quest'ultima, è stato interessato l'ufficio centrale degli archivi notarili, che con propria nota si è espresso negativamente circa la separazione, attese le attuali carenze di personale.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(16 agosto 1989)

BEORCHIA. – *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Premesso:

che, come si rileva dalla stampa locale, il 19 novembre 1988 ad Udine si è tenuta «La festa del CONI, nello splendido salone del castello... un tributo al pianeta dello sport friulano...», nel corso della quale sono state consegnate onorificenze sportive ad atleti, dirigenti e tecnici;

che alla manifestazione, organizzata dal comitato provinciale di Udine del CONI, è intervenuto anche il presidente nazionale Arrigo Gattai;

che, come si apprende sempre dalla stampa, alla cerimonia era presente un folto pubblico che ha seguito le premiazioni con molta partecipazione e calorosi applausi e che numerose erano anche le personalità e le rappresentanze invitate e presenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

le modalità ed i criteri con i quali è stata organizzata la manifestazione e come siano state individuate le istituzioni, le associazioni e le persone da invitare alla cerimonia ufficiale ed agli incontri che si sono poi succeduti;

se tali modalità e criteri saranno seguiti anche nell'organizzazione di quanto occorre per la fase udinese dei prossimi campionati mondiali di calcio.

(4-02503)

(30 novembre 1988)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale l'onorevole interrogante chiede notizia sui criteri seguiti nell'organizzare la manifestazione sportiva svoltasi ad Udine il 19 novembre 1988, si fa presente quanto segue, tenuto conto anche degli elementi forniti dal CONI.

Detta cerimonia, la cui organizzazione rientra nella consuetudine locale, viene realizzata per premiare società, dirigenti, atleti e tecnici, cioè tutti coloro che si sono particolarmente distinti nell'ambito dello sport friulano.

Per quanto concerne la richiesta di conoscere il criterio con cui sono stati individuati gli organismi e le persone invitate a tale manifestazione, si informa che, in assenza di un protocollo già predisposto, provvede direttamente ad identificare le autorità che possono essere interessate alla cerimonia il comitato provinciale competente.

Relativamente, poi, alla richiesta di informazioni circa i criteri che verranno adottati per gli inviti da formulare nell'ambito delle manifestazioni dei prossimi Campionati mondiali di calcio, non si è in grado, anche per l'assenza di concrete doglianze dell'onorevole interrogante circa l'individuazione degli invitati alla manifestazione del novembre 1988, di offrire indicazioni al locale comitato organizzatore per favorire la definizione – del resto ancora prematura – di un idoneo protocollo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

(5 settembre 1989)

BERTOLDI, TEDESCO TATÒ. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da notizie di stampa il pretore onorario di Silandro, in provincia di Bolzano, intervistato in occasione dell'8 marzo, avrebbe dichiarato che per

quanto riguarda la sua esperienza professionale le frequenti maternità creerebbero grossi problemi all'ufficio, aggiungendo che dando sussidi alle donne si dovevano lasciare agli uomini i mestieri di loro competenza;

che egli avrebbe inoltre dichiarato, in merito agli stupri, che la metà di questi è voluta e gradita e solo le poche violenze effettive e dimostrate andrebbero punite,

gli interroganti chiedono di sapere se al Ministro in indirizzo risulti che tali affermazioni, in evidente contrasto con la coscienza democratica provinciale e nazionale, siano state effettivamente pronunciate e quale sia la sua opinione al riguardo.

(4-03033)

(14 marzo 1989)

RISPOSTA. - In merito all'intervista di cui è cenno nell'interrogazione il presidente della corte d'appello di Trento ha riferito che il vice pretore onorario dell'ex mandamento di Silandro, invitato a fornire chiarimenti in proposito, ha negato di avere mai rilasciato dichiarazioni del tenore di quelle riportate dalla stampa.

È da segnalare, peraltro, che il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato di non confermare nell'incarico il detto magistrato onorario per il triennio 1989-91.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(16 agosto 1989)

BOATO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che l'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, prevede l'istituzione dell'«assegno per nucleo familiare» anche per i pensionati, l'interrogante chiede di sapere:

1) se corrisponda al vero che dal 31 dicembre 1985 l'INPS non ha aggiornato i pagamenti degli assegni familiari e delle aggiunte di famiglia sulle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi, per cui migliaia di domande nuove e di ricostituzione di pensioni già in pagamento rimarrebbero ferme negli uffici dell'INPS senza che gli interessati siano informati in proposito;

2) se corrisponda al vero che il sopracitato articolo istitutivo dell'«assegno per nucleo familiare» rimanga totalmente inapplicato per la categoria dei pensionati;

3) qualora tutto ciò corrisponda al vero, determinando una grave situazione soprattutto per i pensionati con pensioni di importo minimo, quali ne siano i motivi e quali iniziative si intenda assumere per rimuoverli e per impedire, anche per il futuro, il ripetersi di situazioni analoghe.

(4-02954)

(28 febbraio 1989)

RISPOSTA. - In via preliminare si informa l'onorevole interrogante che, per i periodi successivi al 31 dicembre 1985, il pagamento degli assegni familiari sulle pensioni dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei

lavoratori autonomi è subordinato al rilascio di una dichiarazione concernente il reddito del nucleo familiare del pensionato.

Con decorrenza 1° gennaio 1988, come è noto, è stato istituito, in sostituzione degli assegni familiari, l'assegno per il nucleo familiare, che spetta sulle pensioni dei lavoratori dipendenti e non anche su quelle dei lavoratori autonomi, per le quali continuano ad essere corrisposte le quote di maggiorazione della pensione, nella misura già prevista per gli assegni familiari.

Ai fini dell'attribuzione dei trattamenti di famiglia spettanti, l'INPS ha provveduto a distribuire ai pensionati appositi moduli di domanda, preintestati con le generalità degli interessati e gli estremi della relativa pensione.

Ciò premesso, l'istituto ha comunicato che i programmi di acquisizione delle dichiarazioni rese con i citati moduli sono in corso di avanzata realizzazione e che, nel frattempo, è stata completata la ristrutturazione degli archivi magnetici delle pensioni per la gestione delle informazioni necessarie per l'applicazione delle nuove disposizioni normative.

Si fa presente, inoltre, che ai pensionati vengono, comunque, erogati i trattamenti di famiglia nella misura di lire 19.760 mensili per ciascun familiare a carico, già prevista per gli assegni familiari, e che il ritardo nell'applicazione delle disposizioni in materia di trattamento di famiglia è da porre in relazione soprattutto con l'accavallarsi, negli ultimi tempi, di alcune disposizioni legislative, come ad esempio quelle relative alle ritenute erariali e quelle sui miglioramenti delle pensioni, le quali hanno modificato sensibilmente la normativa dei trattamenti pensionistici ed hanno comportato, oltre alla ristrutturazione delle procedure di lavoro, notevoli modifiche agli archivi magnetici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(11 settembre 1989)

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che dal 19 luglio 1985 - giorno in cui un mare di fango, proveniente dai bacini di decantazione della miniera di Prestavel, ha sommerso la valle di Stava - un gruppo di Verdi ha cercato di indagare sulla gestione della miniera e dei bacini. Sono così emersi, anche in base a segnalazioni fornite da persone del posto, due fatti clamorosi: il primo riguardante la costituzione di un deposito di scorie industriali all'interno della miniera, il secondo relativo all'utilizzo di sostanze radioattive nel processo produttivo della miniera di Prestavel e della loro discarica diretta nel rio di Stava;

che in relazione a questi fatti il consigliere regionale della Lista Verde inviò tutte le informazioni in suo possesso, a mezzo di un esposto denuncia, al Nucleo operativo ecologico dei carabinieri presso il Ministero dell'ambiente, al Ministero della sanità e al Commissariato del Governo di Trento. Alle stesse autorità vennero inviate altre sette segnalazioni, sempre più precise e circostanziate, con le quali si chiedeva si facesse luce e si individuassero le responsabilità per la discarica abusiva di prodotti industriali;

che, pochi giorni fa, il consigliere regionale Roberto Franceschini venne invitato anonimamente a presentarsi davanti al cancello d'ingresso dello stabilimento di Prestavel; sul luogo rinvenne una cassa di legno, rivestita all'interno con piombo, utilizzata per il trasporto e la conservazione di nitrato di torio, elemento radioattivo assai pericoloso. Tale prodotto veniva usato nel laboratorio della miniera. Infatti, all'interno della cassetta, oltre ad una cartina dettagliata della miniera stessa, è stata rinvenuta una copia di un ordine di servizio interno, a firma del direttore della miniera (all'epoca gestita dalla spa Montedison), che indicava le norme per l'impiego del nitrato di torio, sostanza definita nell'ordine di servizio radioattiva;

che l'ordine di servizio appare di gravità inaudita, perchè le precauzioni ivi contenute, e suggerite ai tecnici che maneggiavano la sostanza radioattiva, consentono di capire che il direttore era perfettamente a conoscenza della pericolosità del prodotto e tuttavia non ebbe alcuno scrupolo nel farlo scaricare in acque che poi finivano nel rio Stava dal quale la popolazione della zona si approvvigionava;

che la leggerezza con cui venivano smaltiti prodotti tanto tossici autorizza a pensare che nei cunicoli della miniera possano essere conservate sostanze ben più pericolose. L'esistenza di un deposito di sostanze tossiche all'interno della miniera è stato d'altronde confermato dalla giunta provinciale di Trento;

che i fatti sopra descritti configurano ipotesi di reati previsti dal codice penale e dai decreti del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964 e n. 915 del 1982;

che i fatti sopra ricordati sono stati riportati con rilevanza sui quotidiani locali. Il procuratore della Repubblica di Trento, dottor Francesco Simeoni, ha rilasciato dichiarazioni il giorno 27 gennaio 1989 al giornale «L'Adige». Nell'articolo apparve virgolettato quanto segue: «Non aspetterò neppure un minuto a far aprire la miniera quando ciò che dice Franceschini configurasse qualche concreta probabilità di esistenza di sostanze pericolose». E ancora: «Dovremo accertare anche come (i Verdi) abbiano potuto entrare in possesso di contenitore e documenti»,

gli interroganti chidono di sapere:

1) quali indagini siano state compiute dall'autorità giudiziaria trentina per accertare l'esistenza all'interno della miniera di sostanze pericolose. Accertamenti preliminari, a detta del procuratore della Repubblica, ad assumere provvedimenti giudiziari. Va a proposito rilevato che da anni ormai, come risulta dagli otto esposti del consigliere regionale verde Roberto Franceschini, si è a conoscenza della presenza di sostanze pericolose all'interno della miniera, senza che nessuno abbia ritenuto di intervenire;

2) se corrisponda al vero che nella giornata del 27 gennaio 1989 i carabinieri di Trento hanno convocato nella caserma di Cavalese alcune persone di Tesero e, dopo averle fatte attendere per alcune ore (per talune almeno quattro), le hanno interrogate non sulla esistenza o meno di sostanze pericolose nella miniera, ma sui modi in cui il consigliere regionale fosse entrato in possesso della documentazione relativa all'utilizzo di sostanze pericolose nella miniera di Prestavel;

3) nell'ipotesi in cui la notizia precedente risultasse corrispondente al vero, chi abbia incaricato i carabinieri di Trento di porre tali interrogativi ai cittadini di Tesero convocati presso la caserma dei carabinieri di Cavalese.

(4-02891)

(10 febbraio 1989)

RISPOSTA. – In merito ai fatti oggetto dell'interrogazione, il procuratore generale presso la corte d'appello di Trento ha comunicato che, a seguito di un esposto del consigliere regionale Roberto Franceschini diretto ad altri enti e segnalato dal gruppo dei carabinieri di Trento nell'agosto 1988, sono in corso presso la procura della Repubblica di quella città accertamenti volti a chiarire la composizione chimica di una sostanza, di produzione inglese, denominata «R-166» che, fino all'anno 1972, veniva usata come reagente negli impianti di «florrazione» della fluorite presso la miniera di Prestavel di Tesero (Trento), miniera che attualmente non è più in funzione.

Ciò in quanto, a seguito di accertamenti eseguiti dai carabinieri, sembra accertato che in una galleria posta a metri 1550 sul livello del mare di detta miniera, ora crollata, siano stati a quell'epoca depositati circa 40 quintali di tale sostanza, contenuta in 80 fusti da 50 chilogrammi ciascuno.

La competente autorità del Regno Unito ha assicurato che farà conoscere quanto prima la esatta composizione del prodotto «R-166». Ha, comunque, già anticipato in via riservata all'Istituto superiore di sanità che trattasi di un sale sodico di un acido grasso solfonato, non più fabbricato da alcuni anni. In sostanza trattasi di un comune tensioattivo, non pericoloso, come è confermato dalle deposizioni rese ai carabinieri da alcuni dipendenti della miniera, i quali usavano talora detto prodotto al posto del sapone.

Con successivo esposto, depositato alla procura della Repubblica di Trento in data 28 gennaio 1989, lo stesso consigliere regionale Roberto Franceschini ventilava la possibilità che nelle gallerie ormai crollate della stessa miniera di Prestavel fossero contenute altre sostanze pericolose, eventualmente radioattive.

Ciò in relazione al ritrovamento, nei pressi della miniera, da parte dello stesso Franceschini ed a seguito di una telefonata anonima, come egli afferma nell'esposto, di una cassetta metallizzata contenente un foglio di istruzioni per la manipolazione di nitrato di torio.

Il procuratore della Repubblica di Trento disponeva gli opportuni accertamenti e i carabinieri hanno a tutt'oggi accertato che fu usato nel laboratorio della miniera, con regolare autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità, un quantitativo di nitrato di torio di 200 grammi, fornito nell'anno 1968 dall'Istituto Carlo Erba di Milano.

Le indagini hanno altresì posto in luce che la cassetta di cui sopra si trovava nei pressi della miniera e fu presa nella primavera o estate del 1988 da un abitante di Tesero, il quale la riportò ove era stata trovata, a seguito degli articoli pubblicati sulla stampa locale in relazione ai fatti di cui trattasi.

Circa il ritrovamento di tale cassetta e del foglio istruzioni in essa contenuto i carabinieri hanno sentito a verbale, nell'ambito degli accertamenti volti a chiarire l'esistenza di sostanze pericolose nella miniera di

Prestavel, una persona che aveva rinvenuto la cassetta stessa durante un'escursione in montagna, nonchè il sindaco di Tesero.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(17 agosto 1989)

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che domenica 7 maggio 1989 diversi escursionisti che transitavano nei pressi del segnavia alpinistico n. 382/389 in località Col della Boia nel territorio comunale di Castello Tesino (Trentino orientale), nelle immediate vicinanze della malga alpestre denominata Cavallara, a quota 1677, notavano la presenza sul terreno di numerosi ordigni militari, in presumibile stato di efficienza e funzionalità;

che erano sparsi in gran numero, un po' ovunque, proiettili per armi leggere del tipo 7,62 NATO, caricatori per fucili Garand, per mitragliatrici FAL, per mitragliatori MG;

che vi erano altresì numerosi bossoli esplosi delle suddette armi da guerra, con i relativi nastri di contenimento;

che nella medesima zona si notavano inoltre numerosi ordigni esplosi parzialmente, quali razzi illuminanti con i relativi mini-paracadute, eccetera;

che molte di queste cariche erano conficcate nel terreno, con la carica illuminante inesplosa;

che l'area indicata è abilitata a poligono militare e spesso viene usata, per esercitazioni diurne e notturne, da forze dell'Esercito italiano e della NATO e recentemente sono state effettuate esercitazioni nelle giornate del 5, 18, 19, 20 e 26 aprile 1989;

che già nel passato nella zona indicata si erano verificati episodi gravissimi, come ad esempio il ferimento di un cittadino (il signor Gianluigi Marchesi di Trento in data 17 giugno 1984), con gravi lesioni ad un piede per l'esplosione di una bomba del tipo SRCM, abbandonata dopo le esercitazioni militari,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti ed iniziative si intenda assumere per impedire che nel futuro si verifichino situazioni analoghe a quelle menzionate, dato che già in passato vi sono state situazioni di grave pericolo per la pubblica incolumità;

se non si ritenga doveroso informare dell'accaduto il comando della regione militare Nord-Est, con sede in Padova, ed i componenti la commissione paritetica civile-militare della provincia autonoma di Trento sul grave episodio avvenuto in data 7 maggio 1989;

se non si ritenga assolutamente urgente verificare che l'area indicata sia stata immediatamente bonificata e ripulita, tenuto presente che in data 8 maggio 1989 fu data comunicazione dei fatti alla locale stazione dei carabinieri di Canal San Bovo;

quando sia stata effettuata la bonifica e quanti ordigni militari siano stati complessivamente ritrovati;

se non si ritenga di sospendere e di impedire nel futuro l'utilizzo di tali

aree per le esercitazioni a fuoco, perlomeno fino a che non siano garantite idonee misure di sicurezza da parte dei comandi militari preposti alla sorveglianza e gestione dei poligoni a fuoco.

(4-03472)

(31 maggio 1989)

RISPOSTA. – La normativa che regola le attività connesse con le misure di sicurezza da adottare durante l'esecuzione di esercitazioni a fuoco risulta idonea ad evitare il ripetersi degli inconvenienti segnalati dagli interroganti. Comunque sono stati opportunamente sensibilizzati gli Alti comandi periferici.

Il comando della regione militare Nord-Est è stato tempestivamente informato dell'accaduto. La questione è stata portata all'attenzione del comitato misto paritetico della provincia di Trento nella riunione del 22 giugno 1989. In tale sede, i membri civili del comitato , sentita la cronistoria dei fatti e avuta assicurazione che le norme per la bonifica dei poligoni verranno integralmente applicate, hanno espresso parere favorevole alla prosecuzione delle attività nel poligono di Col della Boia.

Detto poligono è stato minuziosamente bonificato. Sono stati rinvenuti bossoli di cartucce per fucile, alcune cartucce complete, artifizi da segnalazione e rottami vari, rimasti sul terreno al termine di esercitazioni in ambiente innevato e venuti in superficie allo scioglimento delle nevi. Quest'ultimo evento si è verificato con notevole anticipo rispetto alle previsioni, prima che il reparto responsabile potesse intervenire con bonifiche successive, sempre programmate in tali circostanze, per il recupero dei materiali sopracitati.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(11 agosto 1989)

BOSSI. – *Al Ministro del tesoro.* – L'interrogante chiede di conoscere l'esito della domanda di pensione di guerra n. 301546 inoltrata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, e relativa al signor Frigerio Carlo, nato ad Oggiono (Como) il 24 dicembre 1918, tenendo presente che lo stesso, perseguitato politico e internato in campo di concentramento in Germania, è deceduto il 13 luglio 1983.

(4-02997)

(2 marzo 1989)

RISPOSTA. – In data 20 luglio 1964 il signor Frigerio Carlo produsse domanda intesa ad ottenere l'indennizzo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, per la sua restrizione, quale prigioniero di guerra, nel campo di concentramento «Witzendorf kr. Soltan (Hannover) Stalag 329».

La commissione per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialista, istituita a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, con deliberazione del 13 ottobre 1967, respinse la cennata istanza per «mancata presentazione del documento idoneo a comprovare che la deportazione in campo di

concentramento nazionalsocialista fu determinata da ragioni di razza, fede, ideologia o da atto (ritenuto) di resistenza o (considerato) di sabotaggio alla produzione tedesca».

Sul punto, è da precisare che l'articolo 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2043 del 1963 statuiva, a pena di decadenza, che la domanda del beneficio dovesse essere corredata della documentazione probatoria specificatamente elencata.

In conseguenza della deliberazione negativa adottata, il nominativo del signor Frigerio non venne incluso, a suo tempo, negli elenchi delle domande accolte, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1968, n. 130.

Si fa presente che gli interessati potevano produrre ricorso gerarchico, avverso le risultanze dei citati elenchi, entro 30 giorni dalla suindicata data di pubblicazione (22 maggio 1968), al Ministro del tesoro (articolo 8, comma 2, del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2043 del 1963).

Il sigor Frigerio però non sperimentò detto mezzo di impugnativa, sicchè l'esclusione dal diritto all'indennizzo acquisì definitività.

Allo stato attuale degli atti, pertanto, nessun nuovo provvedimento può essere adottato da parte di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
BUBBICO

(7 agosto 1989)

BUSSETI, SALERNO. - *Ai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste e ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso:

che la grave crisi di disponibilità di acqua, avvertita drammaticamente da tutto il Mezzogiorno d'Italia, nella provincia di Bari ed in particolare nei comuni del Nord barese, sta toccando punte assolutamente inedite nella pur amara e secolare storia della sete del Sud del paese;

che una rete irrigua assolutamente inadeguata, nonchè una irrazionale localizzazione di serbatoi di riserva idrica, peraltro per quantità irrisorie rispetto agli *standard* più comuni, impongono serie riflessioni sulle prospettive della produttività dei campi e della tenuta complessiva delle condizioni di igiene delle comunità civiche, nonchè interventi seri ed urgenti volti a garantire una equa distribuzione delle provvidenze nei vari settori che ne abbisognano e fra le diverse entità territoriali che le reclamano;

che non si può certo dire che l'autoritaria e verticistica gestione dell'emergenza, quale viene profilandosi attraverso concitate e scoordinate dichiarazioni alla stampa quotidianamente rilasciate da Ministri, Sottosegretari e amministratori di enti, aiuti a nutrire speranze concrete sull'oggetto, per cui più serio e apprezzabile apparirebbe un univoco impegno governativo strettamente collegato all'interpello parlamentare,

si chiede di conoscere quali concrete iniziative i Ministri interrogati ritengano di assumere per un coordinato intervento in materia, con reale coinvolgimento del Parlamento e delle autonomie locali.

(4-03193)

(12 aprile 1989)

RISPOSTA. - In data 23 maggio 1989 è stata emanata l'ordinanza n. 1722/FPC con la quale sono state dettate misure atte a fronteggiare l'emergenza idrica potabile e irrigua nelle regioni Puglia e Basilicata.

Con la predetta ordinanza sono state dichiarate di pubblica utilità e, pertanto, urgenti ed indifferibili le opere del programma delle regioni Puglia e Basilicata atte a fronteggiare l'emergenza idropotabile ed irrigua nelle predette regioni.

La realizzazione delle opere è stata affidata agli enti che risultano dai rispettivi programmi delle regioni competenti alla loro esecuzione.

L'onere complessivo, valutato in 420.600 milioni di lire è imputato per 113.000 milioni di lire sui fondi per i programmi regionali di sviluppo della regione Basilicata, e per la somma di 307.600 milioni di lire sui fondi per i programmi regionali di sviluppo della regione Puglia.

Relativamente a tale ultima somma si è previsto il recupero sulle risorse del terzo piano annuale di attuazione della legge n. 64 del 1986.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

(1° agosto 1989)

CARTA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per conoscere:

le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a decidere la chiusura del carcere circondariale di Lanusei, struttura indispensabile per il corretto funzionamento del tribunale di questa città, del quale si è esclusa anche di recente l'ipotesi di soppressione. Considerata la peculiare situazione di Lanusei, capoluogo amministrativo della zona più isolata della Sardegna e le distanze da Cagliari e da Nuoro, accresciute dallo stato delle vie di comunicazione, la chiusura del carcere significa, con danni incalcolabili all'amministrazione della giustizia in un'ora di gravissima crisi, la soppressione di fatto, per i processi penali, del tribunale;

se, data la constatazione indiscutibile della peculiarità richiamata, non si ritenga opportuna la revisione della misura adottata dal decreto ministeriale.

(4-02504)

(30 novembre 1988)

RISPOSTA. - Con riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, si comunica che, con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1989 ed in attesa di esperire i controlli ed accertamenti richiesti dalle autorità locali, è stata disposta la sospensione della esecutività del provvedimento di soppressione relativamente ad alcuni istituti penitenziari, tra i quali la casa circondariale di Lanusei.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(17 agosto 1989)

COVIELLO, NIEDDU. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che con l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942, sono stati estesi al personale delle poste e delle telecomunicazioni, cessato dal servizio dal 2 gennaio 1977 al 30 aprile 1979, i riconoscimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23 (anzianità pregressa);

che a distanza di due anni, mentre i postelegrafonici degli uffici locali e delle agenzie hanno già ottenuto, con lodevole puntualità, da parte dell'Istituto postelegrafonici i predetti benefici, il personale interessato dei ruoli dell'amministrazione centrale e degli uffici principali non ha riscosso gli arretrati maturati sin dal 1° gennaio 1986,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano i motivi che hanno sino ad oggi ostacolato la corresponsione degli stessi arretrati a tutti gli interessati e se non si ritenga di assumere opportune iniziative affinchè tutti gli aventi diritto riscuotano una pensione calcolata sull'intero servizio prestato.

(4-02533)

(1° dicembre 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la procedura per la riliquidazione delle pensioni al personale cessato dal servizio dal 2 gennaio 1977 al 30 aprile 1979, ai sensi della legge 23 dicembre 1986, n. 942, di competenza dell'Istituto postelegrafonici (ex dipendenti ULA) richiede tempi tempi abbastanza brevi, in quanto i provvedimenti dallo stesso emessi non sono singolarmente soggetti al controllo della Corte dei conti che in proposito effettua riscontri sulla spesa totale e, inoltre, perchè al pagamento delle relative pensioni provvede direttamente l'Istituto medesimo senza il tramite delle direzioni provinciali del tesoro.

Il procedimento seguito dall'amministrazione postale – riguardante gli ex dipendenti dei ruoli UP – è notevolmente più complesso: per ciascun pensionato, infatti, è stato emesso un preliminare provvedimento di attribuzione, ai soli fini di pensione, dello stipendio determinato secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23 (anzianità pregressa), e soltanto dopo la registrazione di siffatti provvedimenti da parte della Corte dei conti si è potuto far luogo all'emissione dell'ordinanza di riliquidazione della pensione ed all'invio del ruolo di variazione alle direzioni provinciali del tesoro per la corresponsione del nuovo trattamento.

Allo stato attuale risultano emessi tutti i provvedimenti di riliquidazione relativi ai 5.000 aventi titolo, di cui circa 3.800 sono stati registrati dalla Corte dei conti.

Tali ultime ordinanze di riliquidazione, pertanto, sono state inoltrate al servizio di ragioneria centrale per i successivi adempimenti in vista del pagamento dei relativi importi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(2 agosto 1989)

CROCETTA. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in alcuni comuni della provincia di Caltanissetta (Caltanissetta, S. Cataldo, Serradifalco, Montedoro, Bompensiere, Milena, Campofranco, Sutera e Mussomeli) l'acqua potabile viene erogata per due ore ogni 4 giorni;

che tale situazione nei prossimi giorni si aggraverà ulteriormente con una erogazione idrica ogni 10-15 giorni,

l'interrogante chiede di sapere se tale situazione non si integri gli estremi per la proclamazione dello stato di calamità e quali misure concrete si intendano adottare per alleviare i disagi di popolazioni che, anche se già da tempo abituate a convivere con gravi situazioni di malessere, non sono ulteriormente disposte a subire.

(4-03447)

(24 maggio 1989)

RISPOSTA. – Il problema prospettato nella interrogazione cui si risponde, relativo alla annosa carenza idrica della regione Sicilia, ha richiamato negli anni, più volte, l'attenzione di questo Dipartimento.

Si ricordano, a tale proposito, le ordinanze n. 871/FPC/ZA del 24 dicembre 1986, n. 909/FPC/ZA del 25 febbraio 1987, n. 1239/FPC del 4 novembre 1987, n. 1254/FPC del 17 novembre 1987, n. 1309/FPC del 23 dicembre 1987, n. 1425/FPC del 7 aprile 1988, con le quali sono state fronteggiate, di volta in volta, singole emergenze per la cui risoluzione si è reso necessario l'intervento della Protezione civile.

A seguito di alcune note del presidente della regione Sicilia, indirizzate a questo Dipartimento ed al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nelle quali veniva evidenziata la grave situazione degli approvvigionamenti idropotabili in diverse località della regione, a causa della persistente siccità, è stata emanata l'ordinanza n. 1674/FPC, del 24 marzo 1989.

Con la predetta ordinanza, valutata l'improcrastinabilità della realizzazione di talune opere necessarie al superamento della prospettata emergenza, sono state dettate norme atte ad accelerare le ordinarie procedure nell'esecuzione dei lavori.

Si tratta, nella fattispecie, di 28 interventi, già previsti nei programmi regionali di sviluppo, per la realizzazione dei quali sono stati stanziati 487.145 milioni.

La durata pluriennale della gran parte delle realizzazioni previste ha suggerito di ripartire il predetto importo in un arco triennale.

I relativi stanziamenti saranno versati, ai sensi della successiva ordinanza n. 1714/FPC del 12 maggio 1989, a cura del Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

I lavori saranno eseguiti secondo la relativa competenza, così come indicato nel programma presentato dall'assessorato ai lavori pubblici della regione Sicilia.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

(8 agosto 1989)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere le sue valutazioni:

in ordine al caso sollevato da ventinove magistrati, concernente l'avvocato Egidio Lanari, connesso con l'espletamento della funzione sociale tendente ad accertare la responsabilità di un magistrato (ai sensi della legge n. 117 del 13 aprile 1988), nella quale azione emergono importanti tematiche libertarie relative alla legittimità costituzionale di detta legge;

in ordine alle ragioni che hanno indotto i suddetti magistrati della pretura del lavoro di Roma ad atteggiamenti che sembrano interferire nella libertà professionale dell'avvocato Lanari.

(4-02535)

(1° dicembre 1988)

RISPOSTA. – Nel giugno 1988 l'avvocato Egidio Lanari, assumendo che un magistrato addetto alla sezione lavoro della pretura di Roma era «...venuto meno ai suoi doveri di lealtà, buona fede e giustizia...» nella conduzione e decisione di una controversia di lavoro intentata nel febbraio 1985 dal proprio cliente, promuoveva, quale difensore di quest'ultimo, dinanzi al tribunale di Roma e nei confronti del predetto magistrato, giudizio per risarcimento dei danni.

In data 28 giugno 1988, ventinove magistrati dello stesso ufficio, colleghi di quello convenuto in giudizio, trasmettevano al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma «...per gli eventuali provvedimenti di sua competenza...» copia dell'atto introduttivo del giudizio sopra detto.

Ciò posto, l'interrogato esprime l'avviso che l'iniziativa in tal modo adottata, pur se chiaramente polemica e sicuramente inopportuna, non appare suscettibile di apprezzamenti in sede disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(10 agosto 1989)

FERRARA Pietro. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* – Premesso che sulla politica della Sicilia, sul suo sviluppo, sulla volontà di creare valide opportunità di incentivazione del traffico turistico, con conseguenti benefici economici e sociali per tutta la comunità siciliana, stentano tuttora a decollare idonee iniziative;

considerato che il movimento turistico rappresenta per la Sicilia una delle principali fonti di ricchezza, per cui merita particolare attenzione e di essere sviluppato ed agevolato,

l'interrogante chiede di conoscere come mai il Governo ed il Ministro in indirizzo non si siano attivati per far realizzare la stipula di apposite convenzioni con le compagnie di bandiera che curano i collegamenti con la nostra Isola, come peraltro già avvenuto per la regione Sardegna, per l'adozione di una politica tariffaria agevolata nel settore del trasporto aereo di persone.

(4-02737)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si fa presente che il sistema tariffario in vigore, attuato con le ultime revisioni tese a riequilibrare il rapporto costo/tariffe, favorisce il trasporto aereo sulle lunghe distanze e quindi anche i collegamenti da e per la Sicilia.

Tale riequilibratura è stata attuata tramite la concessione di incrementi percentualmente minori sulle lunghe distanze rispetto alle brevi percorrenze, in considerazione sia delle motivazioni di carattere strettamente economico (incidenza di costi fissi di atterraggio e decollo), che di quelle sociali (soprattutto lentezza degli altri mezzi alternativi di trasporto).

In tale ottica, inoltre, sono state introdotte le cosiddette tariffe dirette applicabili sui collegamenti Sud-Nord operati via Roma, che consentono, rispetto alla sommatoria delle tariffe relative alle due tratte, una riduzione pratica di circa il 40 per cento.

Inoltre gli utenti siciliani possono usufruire della vasta gamma di tariffe promozionali in vigore, quali quelle denominate «week end», «piano famiglia», «nastro verde» e «domenica andata e ritorno» che consentono abbattimenti dell'ordine del 30-50 per cento rispetto alle tariffe ordinarie.

Si ritiene opportuno sottolineare che, sotto un profilo strettamente tecnico, il raffronto in termini di omogeneità con la regione Sardegna non appare praticabile, prevalendo per la Sicilia il concetto di perifericità piuttosto che di insularità in senso stretto, essendo troppo breve la distanza dal continente, verso il quale esistono più possibilità di collegamenti alternativi che non per la Sardegna.

L'insularità in senso tariffario è stata quindi considerata per situazioni geografiche quali quelle di Pantelleria e Lampedusa per le quali sono praticati consistenti abbattimenti tariffari che riducono di circa la metà la tariffa per i voli continentali di pari distanza.

Si rammenta inoltre che la metà delle tariffe per Pantelleria e Lampedusa è rimborsata al passeggero della regione Sicilia.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(6 settembre 1989)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso che in Sicilia vi è un'emergenza causata dalla siccità, dovuta sia alla vana attesa dell'arrivo delle piogge, sia alla perdurante gestione fallimentare delle risorse idriche che costringe l'agricoltura verso il degrado e l'impoverimento;

considerato che vi sono stati danni che hanno spinto a chiedere, nel caso delle province di Siracusa e Ragusa, lo stato di calamità naturale,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per lenire i disagi dell'approvvigionamento idrico alle popolazioni, per sopperire alla scarsa produzione agricola sia in qualità che in quantità, per prevenire i danni e gli eventuali rischi in prospettiva futura di ulteriore siccità;

dato che gli agricoltori siciliani hanno già chiesto più volte l'istituzione di un Alto Commissariato delle acque, il motivo per il quale, a tutt'oggi, a tale richiesta non sia stata data risposta concreta;

perchè inoltre non si finanzi un invaso delle acque nell'estrema area sud del siracusano e ragusano.

Infine l'interrogante auspica che il Governo nazionale e quello regionale mettano a punto l'attuazione di tecniche di pioggia artificiale, già sperimentate altrove, per affrontare la situazione di drammatica e quasi costante siccità zona per zona a seconda delle esigenze specifiche.

(4-03234)

(19 aprile 1989)

RISPOSTA. – La cessata Cassa per il Mezzogiorno finanziò, a suo tempo, uno studio di fattibilità per la realizzazione di invasi nell'area ragusana; a tale studio fece seguito la redazione di un progetto di massima dell'invaso Palazzolo e del relativo adduttore. Peraltro, presso il Dipartimento per il Mezzogiorno è in corso la revisione di tutte le previsioni inerenti agli schemi idrici intersettoriali, incluse nel progetto speciale dell'ex Cassa, nel quadro del nuovo progetto strategico «schemi idrici» di prossima approvazione. Conseguentemente, questa amministrazione sarà in grado di fornire esauriente risposta alle richieste dell'onorevole interrogante non appena l'accennato Dipartimento avrà concluso la revisione anzidetta.

Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
MISASI

(29 agosto 1989)

FILETTI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che l'amministrazione centrale dei beni culturali provvede al pagamento delle competenze accessorie in favore del personale dipendente dagli uffici periferici con notevolissimo ritardo;

che la procedura recentemente adottata presso la soprintendenza archeologica di Roma ha determinato situazioni di inaccettabile privilegio in favore di una parte del personale (dipendenti degli uffici amministrativi ed economato) che ha ottenuto la liquidazione in anticipo rispetto al restante personale (650 unità circa);

che solo a seguito delle rimostranze della CISNAL sono stati accorciati i tempi inizialmente indicati per il pagamento di dette competenze accessorie anche alle sopra menzionate 650 unità, arbitrariamente collocate in «lista d'attesa»,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le motivazioni che impediscono l'accredito diretto, sui conti correnti bancari personali di ciascun dipendente, anche delle competenze accessorie, e consigliano, invece, il ristagno di dette somme in un conto bancario presso la Banca nazionale dell'agricoltura;

quali siano le motivazioni del ricorrente, notevolissimo ritardo con cui vengono liquidate dette competenze ai dipendenti da uffici periferici di codesta amministrazione;

se, in conseguenza di tali ritardi, si intenda riconoscere gli interessi sulle somme tardivamente riscosse, così come sancito da una recente sentenza della Corte dei conti (n. 56/87) attingendo dagli interessi bancari maturati sul conto di deposito attivato presso la Banca nazionale dell'agricoltura ove sono stati «parcheggiati» i fondi prima del loro impiego;

se esistano altri conti di deposito bancario, da chi risultino autorizzati, per quali fini e quali impieghi risultino disposti per gli interessi maturati;

quali iniziative si intenda assumere per evitare il ripetersi di quanto innanzi lamentato.

(4-02738)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto per gli aspetti riguardanti la soprintendenza archeologica di Roma si precisa quanto segue.

La riferita difformità di pagamento (limitata peraltro ad un numero ridottissimo di persone) è consistita nella riscossione in contanti da parte dei delegati di una minima somma inerente le competenze accessorie versata in contanti ad alcuni dipendenti. Si precisa che la riscossione in contanti rientra nelle responsabilità dei delegati, i quali, non essendo coperti da alcuna assicurazione (nè sulle somme nè sulla persona), non hanno ritenuto di potersi assumere la responsabilità di incassare in contanti l'importo complessivo di lire 207.285.320.

Si sottolinea inoltre che l'adozione di tale procedura non ha in alcun modo pregiudicato o ritardato la riscossione delle competenze per il restante personale: infatti gli oltre 100 ordinativi emessi sono stati quietanzati in date diverse solamente per motivi tecnici della Banca d'Italia nelle date 20, 22, 27 dicembre 1988 e 3 gennaio 1989.

Per quanto concerne poi il sospetto di uno scorretto rapporto tra i delegati e l'istituto di credito convenzionato, si comunica che gli importi, riscossi con assegni circolari non trasferibili in date diverse (per motivi tecnici dovuti alle procedure di lavorazione della Banca d'Italia), sono rimasti custoditi nella cassaforte della soprintendenza fino alla data dell'ultima riscossione in Banca d'Italia e del contemporaneo e complessivo versamento alla Banca nazionale dell'agricoltura, e cioè fino al 3 gennaio 1989, per la contestuale predisposizione degli assegni circolari e degli accreditamenti sui vari conti correnti dei dipendenti.

Due giorni dopo, quindi con un lasso di tempo del tutto congruo (considerato l'elevato numero dei vaglia), l'istituto di credito ha consegnato ai delegati della soprintendenza 1.196 assegni circolari non trasferibili.

Pertanto non esiste presso la Banca nazionale dell'agricoltura alcun conto corrente sul quale ristagnano somme depositate dai delegati, producendo interessi,perchè ogni deposito è finalizzato al contestuale versamento sui conti correnti dei dipendenti o alla predisposizione di assegni circolari, non trasferibili, intestati nominativamente al personale.

Pertanto non vi è stata alcuna scorrettezza da parte dell'ufficio amministrativo della predetta soprintendenza nei confronti del personale per le modalità di pagamento, nè si è rilevata alcuna irregolarità da parte dei delegati alla riscossione e quindi ogni ipotesi di illecito è assolutamente priva di fondamento.

Va invece rilevato che il personale addetto si è prodigato oltre modo per limitare al minimo il ritardo nel pagamento delle competenze accessorie, dovute esclusivamente a problemi tecnici del servizio di tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia.

Risulta pertanto scorretto e offensivo fare riferimento ad un conto corrente intestato ai delegati e a interessi maturati sullo stesso.

Per quanto riguarda «il notevole ritardo» con cui si effettuano i pagamenti occorre precisare che per la quasi totalità delle competenze accessorie (straordinario, premio incentivante, rischio) l'ufficio ha ricevuto per l'anno 1988 i primi accreditamenti intorno al mese di giugno.

Tale iniziale ritardo pregiudica una corretta organizzazione del lavoro e costringe a concentrare le operazioni di pagamento svolte manualmente per i 650 dipendenti in 5 mesi dell'anno (luglio-novembre).

Si rende noto che è in corso di realizzazione un programma di automazione delle procedure di pagamento che consentirà di accelerare alcuni di tali adempimenti.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
FACCHIANO

(25 agosto 1989)

FILETTI, FRANCO, PONTONE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che lo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) con gli articoli 8 e 26 garantisce, in derivazione dei princìpi costituzionalmente protetti, la libertà e la segretezza delle adesioni sindacali;

che tali garanzie confliggono con la pretesa di riconoscere al dato numerico delle «deleghe» sindacali in possesso di enti e/o amministrazioni pubbliche la capacità di tradurre la rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali;

che anche il riferimento al dato «elettorale» interno, così come ora prodotto, sconta i limiti di candidature condizionate da paventabili successive rappresaglie o dall'opportunità del rifiuto,

gli interroganti chiedono di conoscere se si ritenga opportuno:

a) disciplinare la sottoscrizione di deleghe sindacali garanti della libertà e delle scelte dei singoli lavoratori, così come articolatamente suggerito dalla CISNAL, in diverse fasi delle trattative sindacali pregresse e/o in corso;

b) promuovere consultazioni elettorali interne ad enti e/o amministrazioni pubbliche che non richiedano raccolte di firme per la presentazione di liste, che si risolvano in un confronto competitivo per la rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali e che uniformino le attuali diverse procedure.

(4-02792)

(27 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, presentata dagli onorevoli interroganti, con la quale – al fine di meglio garantire sia il diritto alla libertà di opinione sindacale che il diritto

alla riservatezza, entrambi tutelati dagli articoli 8 e 26 dello Statuto dei lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 – si chiede al Governo di assumere iniziative volte ad assicurare, eventualmente attraverso apposite consultazioni elettorali, una verifica oggettiva della maggiore rappresentatività delle confederazioni ed organizzazioni sindacali che partecipano alle trattative per la contrattazione del pubblico impiego.

Al riguardo, si fa presente che la libertà di opinione sindacale affermata dall'articolo 8 dello Statuto dei lavoratori è assicurata ai pubblici dipendenti oltre che per effetto del richiamo di tale normativa contenuto nell'articolo 23 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, anche in via operativa, in quanto non risulta che le amministrazioni pubbliche abbiano mai attuato misure discriminatorie nei confronti dei propri dipendenti in ragione delle manifestazioni di consenso rese a favore di uno o di altro sindacato.

Quanto alla segretezza delle adesioni dei lavoratori alle organizzazioni sindacali, anche se l'articolo 26 dello Statuto dei lavoratori sopra menzionato non ha trovato ancora, ai fini attuativi, un espresso richiamo negli accordi sindacali, si deve necessariamente dare atto della volontà, più volte dimostrata dalla pubblica amministrazione, di rispettare al massimo, nei fatti, il principio suddetto.

Relativamente poi alla questione concernente la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, si precisa che la rilevazione dei dati di tale rappresentatività stabilita dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e precisata dal Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 24518 in data 28 ottobre 1988, si ispira al rispetto dei princìpi sopra enunciati, considerato che alle pubbliche amministrazioni è stato fatto obbligo di fornire esclusivamente informazioni numeriche sulla quantità delle deleghe conferite alle varie organizzazioni sindacali dai propri dipendenti.

La stessa circolare, in ossequio al principio di riservatezza, pone peraltro un limite alla comunicazione dei dati di rappresentatività, facendo obbligo di fornire alle organizzazioni sindacali soltanto gli elementi che si riferiscono a ciascuna di esse.

Si precisa, inoltre, che l'utilizzazione – quale indice di rappresentatività – del mezzo elettorale, previsto per la nomina dei rappresentanti del personale nelle commissioni del personale, nei consigli di amministrazione e in commissioni similari, costituisce un mezzo riconosciuto anche dal Consiglio di Stato come «affidabile», atteso che le adesioni del personale alle finalità e ai programmi delle organizzazioni sindacali sono rilevate in forma perfettamente anonima.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di ampliamento delle attuali forme di tutela della libertà e dei diritti dei pubblici dipendenti in materia sindacale, il Dipartimento della funzione pubblica è dell'avviso che la disciplina vigente non vada modificata, in quanto in tutte le fasi della contrattazione l'azione governativa è sempre rivolta a scelte che diano il massimo delle garanzie di libertà e riservatezza.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(4 settembre 1989)

GAROFALO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che da tempo si manifesta una forte tensione fra l'amministrazione del comune di Petronà, in provincia di Catanzaro, e il comandante della locale stazione dei carabinieri;

che il punto di vista dell'amministrazione circa le cause e le responsabilità della tensione è stato illustrato con la delibera del consiglio comunale n. 45 del 1° marzo 1989, trasmessa anche al Ministro della difesa con protocollo n. 771 del 24 marzo 1989,

l'interrogante chiede di sapere:

quali accertamenti il Ministro in indirizzo abbia ritenuto di dover disporre per stabilire la verità dei fatti;

se non consideri particolarmente grave che il comandante della stazione dei carabinieri di Petronà abbia tenuto, nel corso di una seduta consiliare, un comportamento tale da determinare la sospensione della seduta stessa;

se non ritenga di dover disporre misure adeguate per ricostruire un rapporto di fiducia fra il consiglio comunale di Petronà e l'Arma.

(4-03279)

(27 aprile 1989)

RISPOSTA. – Dal 26 ottobre 1988, il brigadiere Mario Demma non è più comandante della stazione di Petronà (Catanzaro).

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(8 settembre 1989)

GIACCHÈ. – *Ai Ministri della difesa e dell'ambiente.* – Per conoscere:

le cause e le responsabilità del disastro determinato dalla fuoriuscita di tonnellate di nafta che dall'interno del porto militare di La Spezia hanno invaso la costa occidentale del golfo e delle zone turistiche del comune di Portovenere, con gravissimi danni ecologici sia per l'invasione della massa oleosa che per il massiccio uso di solventi usati per disperderla;

i provvedimenti disposti per contenere il danno e per impedire in futuro il ripetersi di simili eventi.

(4-01988)

(26 luglio 1988)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro dell'ambiente.

La Marina militare, al primo manifestarsi di tracce di inquinamento nel Golfo di La Spezia (prima ancora, quindi, di aver individuato la fonte inquinante), è immediatamente intervenuta con tutti i propri mezzi per circoscrivere le zone inquinate.

Successivamente è stato richiesto l'intervento di ditte specializzate per le operazioni di bonifica.

L'inchiesta sommaria, svolta sull'accaduto, si è conclusa con l'archiviazione, essendo rimasto accertato che l'incidente è da attribuire a un concorso di cause tecniche imprevedibili, con esclusione di qualsiasi responsabilità del personale addetto all'impiego dell'impianto.

L'esito dell'inchiesta è stato comunicato alle magistrature ordinaria e militare.

L'inchiesta avviata dall'autorità giudiziaria ordinaria è tuttora in corso.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(5 agosto 1989)

GIACCHÈ, BOLDRINI, BOFFA, FERRARA Maurizio. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere:

quali valutazioni dia il Governo delle notizie di stampa relative alla esercitazione segreta «Wintex 89», messa a punto fra il 24 febbraio ed il 9 marzo 1989 dal Comando NATO in Europa (Saceur) allo scopo di verificare tempi e comportamenti di Governi e Stati Maggiori di fronte ad una ipotetica invasione del Patto di Varsavia;

se risponda al vero che nella simulazione della esercitazione sarebbe stata rappresentata una ipotesi di ricorso ad armi nucleari tattiche da parte del Saceur prima ancora di conoscere il parere dei Governi dei singoli Paesi dell'alleanza suscitando la reazione indignata di tali Governi e persino l'abbandono, da pare di taluno di essi, dell'esercitazione;

se il Governo italiano fosse stato preventivamente informato del contenuto dell'esercitazione;

quale atteggiamento abbiano assunto i rappresentanti delle Forze armate italiane nel Saceur.

(4-03408)

(23 maggio 1989)

RISPOSTA. – L'esercitazione «Wintex-Cimex 89» si è svolta in applicazione di procedure di consultazione dell'Alleanza. Ad essa hanno partecipato attivamente anche i Dicasteri degli affari esteri (con funzione pilota) e dell'interno.

Gli eventi e le indicazioni che ne sono stati tratti non possono essere divulgati.

Nessun intervento – convenzionale o nucleare che sia – avviene al di fuori del processo di consultazione.

Lo scenario esercitativo è ordinariamente – come in questa circostanza – coordinato da tutti i paesi dell'Alleanza. Come si comprende, non possono invece essere prepianificate le indicazioni a livello militare.

In tale quadro gli ufficiali italiani, inquadrati nel comando supremo delle potenze alleate in Europa, hanno concorso all'applicazione della strategia dell'Alleanza convenuta tra tutti i paesi alleati.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(6 settembre 1989)

GIACCHÈ, LONGO, CANNATA. – *Al Ministro della difesa.* – Considerato che i giovani che hanno ultimato i corsi per allievi operai nel 1987 o nel 1988 ancora non sono stati assunti alle dipendenze del Ministero della difesa per la mancata registrazione dei relativi decreti,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere per superare le eccezioni formulate dalla Corte dei conti in considerazione del fatto che tali corsi sono stati chiusi in epoca precedente a quella di decorrenza del decreto sulla mobilità e che i relativi oneri e posti risultano già previsti da accantonamenti per disponibilità organiche sopravvenute e alle quali, appositamente, non è stata data copertura.

(4-03527)

(20 giugno 1989)

RISPOSTA. – La Corte dei conti, in sede di controllo dei provvedimenti di assunzione di coloro che hanno superato i corsi per allievi operai della Difesa nell'anno 1987, ha fatto presente di ritenere non concorsuale la procedura in precedenza seguita.

Il suddetto organo di controllo ha inoltre osservato che il disposto dell'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, non consente, comunque, di procedere in ordine a tale tipo di assunzioni le quali andrebbero subordinate all'attuazione dei processi di mobilità ed alle limitazioni percentuali richiamate nella normativa stessa.

L'amministrazione ha replicato al rilievo ed è in attesa delle decisioni della Corte.

Nel frattempo è allo studio l'eventualità di proporre un intervento legislativo che possa valere a risolvere la questione.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(8 settembre 1989)

GIUGNI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Per conoscere se siano allo studio iniziative dirette a modificare la legge fallimentare onde tutelare gli interessi degli acquirenti della prima abitazione che si trovano frequentemente coinvolti nel fallimento di società immobiliari di dubbia serietà commerciale. La presente interrogazione fa riferimento a un episodio avvenuto di recente nel comune di San Vendemiano (Treviso) e intende proporre all'attenzione un problema di carattere più generale.

(4-03030)

(14 marzo 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento al quesito che forma oggetto dell'interrogazione, si precisa quanto segue.

È in fase di avanzata elaborazione presso questa amministrazione uno schema di disegno di legge-delega per la riforma della legge fallimentare. I princìpi e i criteri direttivi allo stato predisposti non prendono in specifica considerazione gli interessi degli acquirenti della prima abitazione coinvolti in fallimenti. Il problema prospettato dall'onorevole interrogante potrà comunque costituire oggetto di valutazione sia in sede di determinazione dei princìpi e criteri direttivi d'una legge-delega che da parte del legislatore delegato.

Dal tenore dell'interrogazione, peraltro, non è dato desumere con esattezza i termini concreti della questione: appare pertanto difficoltoso formulare una risposta in termini più specifici.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(16 agosto 1989)

IMPOSIMATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che i periti dell'ufficio istruzione del tribunale di Palermo hanno confermato l'indebita erogazione a favore della IDAFF-ICG di Elio Graziano, sita in Fisciano, di 12 miliardi di lire in base all'articolo 21 della legge n. 219 del 1981 sulla ripartizione dei finanziamenti per la ricostruzione degli impianti industriali danneggiati dal sisma del novembre del 1980;

che tale erogazione è stata consentita dalle false perizie degli ingegneri Giuseppe D'Arco e Raffaele Cirillo, incriminati per truffa aggravata e falso ideologico, avendo costoro fraudolentemente valutato il danno degli impianti posto pari al 91 per cento, mentre la perizia di ufficio parla di un danno non superiore al 30 per cento,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno e doveroso, di fronte alla valanga di episodi delittuosi del genere, disporre una seria inchiesta sulla corretta applicazione della legge n. 219 del 1981 o se invece non si voglia dare copertura, attraverso una colpevole inerzia, ai vari responsabili delle numerose truffe a danno dello Stato;

quanti e quali siano i procedimenti penali pendenti per fatti concernenti la indebita erogazione di fondi destinati alla ricostruzione della citata legge n. 219 del 1981.

(4-01964)

(20 luglio 1988)

RISPOSTA. – I quesiti posti dall'onorevole interrogante riguardano talune deviazioni verificatesi nell'attuazione degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvidenze per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Alla luce delle notizie fornite dall'ufficio speciale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione degli interventi straordinari in oggetto, è intanto da segnalare, in linea preliminare, che alla data del 31 dicembre 1982, termine fissato per la presentazione delle richieste di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 21 e 32 della legge sopra citata, risultavano pervenute complessivamente 1.665 richieste di contributo, di cui 1.016 per l'articolo 21 e 649 per l'articolo 32, mentre attualmente risultano ammesse, ai sensi dell'articolo 21, 585 iniziative industriali e, ai sensi dell'articolo 32, 156 iniziative industriali.

Per quanto particolarmente attiene alla erogazione in favore dello stabilimento IDAFF – IGG, di cui è cenno nell'interrogazione, è da precisare che l'importo al medesimo corrisposto è pari a 6 miliardi e 139 milioni di lire e non a 12 miliardi, così come indicato dall'onorevole interrogante.

In relazione alle modalità di attribuzione di detto contributo è stato instaurato, presso il tribunale di Salerno, procedimento penale a carico di due persone per i reati di truffa aggravata in danno dello Stato e falso in perizia giurata. Gli atti del giudizio, nel quale la Presidenza del Consiglio si è costituita parte civile tramite l'Avvocatura distrettuale di Salerno, si trovano attualmente all'esame del pubblico ministero per le sue conclusioni definitive.

Con riferimento, poi, al quesito posto dall'onorevole interrogante circa il numero di procedimenti penali per indebita richiesta di erogazione dei contributi previsti dai richiamati articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 – in tal modo sembra infatti doversi interpretare il riferimento a procedimenti pendenti per «fatti concernenti indebita erogazione» – si rappresenta che risulta pendente un solo procedimento nei confronti degli amministratori di società richiedente i benefici previsti dall'articolo 32 e 6 procedimenti a carico degli amministratori di altrettanti enti interessati ai benefici previsti dall'articolo 21.

È da segnalare, ancora, che ad iniziativa dell'ufficio speciale sopra detto, o degli organi incaricati delle verifiche sulla corretta utilizzazione dei contributi previsti dai richiamati articoli 21 e 32, si è provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria altre 5 ditte per improprie richieste o utilizzazioni dei finanziamenti in parola.

Si ha notizia, infine, di ulteriori 4 ditte per le quali risultano avviate indagini dirette all'accertamento dei reati di cui trattasi.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(16 agosto 1989)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* – Premesso:

che alcuni cittadini del comune di Trentola Ducento (Caserta) hanno denunciato pubblicamente un episodio di irregolare aggiudicazione, nel maggio del 1988, di una gara di appalto in favore di 4 persone i cui nomi erano già stati scelti prima della gara;

che analogo episodio, verificatosi nel settembre del 1988, venne denunciato da alcuni cittadini anche attraverso dei manifesti murali;

che qualche giorno dopo l'aggiudicazione, nel corso di una seduta del consiglio comunale di Trentola Ducento, un consigliere comunale si vantò di aver «mantenuto gli impegni»,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se la locale stazione dei carabinieri abbia avviato indagini sugli episodi denunciati;

b) se la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere o la pretura di Trentola Ducento abbiano disposto indagini.

(4-02286)

(18 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Dalle informazioni assunte presso la procura generale della Repubblica di Napoli e presso gli organi di polizia giudiziaria è emerso quanto segue in merito ai fatti che formano oggetto dell'interrogazione.

La denuncia pubblica del maggio 1988, cui l'onorevole interrogante fa riferimento, trova riscontro in un esposto anonimo trasmesso alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere con cui venivano formulate accuse nei confronti del sindaco di Trentola Ducenta e di alcune altre persone che, in accordo con un consigliere di quel comune, avrebbero favorito alcune imprese nell'aggiudicazione di gare di appalto indette in aprile per la realizzazione di opere pubbliche. L'esito delle indagini veniva riferito dalla stazione di Trentola Ducenta alla competente autorità giudiziaria in data 16 maggio 1988.

Il successivo 27 settembre 1988 perveniva, al citato comando dell'Arma, altro esposto a firma apocrifa, preannunciante l'attuazione di analoghe irregolarità nelle gare di appalto che si sarebbero tenute nei giorni 28 e 29 settembre presso lo stesso comune per l'aggiudicazione di altri lavori, anch'essi di pubblica utilità. Le relative indagini costituivano oggetto di rapporto alla magistratura in data 24 ottobre 1988.

Gli esperiti accertamenti di polizia giudiziaria non permettevano di porre in luce alcun concreto elemento di prova in ordine ai segnalati illeciti nelle gare di appalto in questione.

Di conseguenza, in accoglimento delle richieste della locale procura, il giudice istruttore presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava, con decreti 14 luglio 1988 e 28 novembre 1988, di non doversi promuovere l'azione penale, non essendo emersi estremi di reato.

Nessuna denuncia relativa ad irregolari gare di appalto nel comune di Trentola Ducenta risulta, infine, pervenuta alla pretura della predetta località.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(7 settembre 1989)

INNAMORATO. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica – con nota n. 8017/10.0.337 del 31 marzo 1988 ha affermato che la carica di componente delle commissioni tributarie costituisce «ufficio pubblico ed è obbligatoria» e i dipendenti pubblici, componenti delle anzidette commissioni, debbono essere autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario per l'espletamento del mandato;

che «il tempo necessario per l'espletamento del mandato» non si esaurisce nel giorno in cui si svolge l'udienza di discussione dei ricorsi ma richiede, prima dell'udienza, almeno due giorni per l'esame e lo studio delle controversie da decidere e, dopo, altri due giorni per la stesura delle motivazioni,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno, con apposita circolare, confermare che il tempo necessario da riservare ai dipendenti dello Stato chiamati a far parte, quali componenti, delle commissioni tributarie sia definito in termini non approssimativi e, precisamente, sia costituito dal giorno della riunione per la discussione dei ricorsi, e da uno o da due giorni che precedono e seguono l'udienza.

(4-03502)

(7 giugno 1989)

RISPOSTA. – Va preliminarmente osservato che il Dipartimento della funzione pubblica, nel risolvere la questione circa il trattamento giuridico da riservare ai dipendenti dello Stato chiamati a far parte delle commissioni tributarie, ha sostenuto che tali dipendenti abbiano diritto ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'incarico.

Ciò premesso, in relazione alla domanda se non sia il caso di definire «in termini non approssimativi» il significato dell'espressione «tempo necessario per l'espletamento del mandato», si fa presente che con la espressione suddetta il Dipartimento della funzione pubblica ha inteso riferirsi esclusivamente al periodo di tempo necessario per la partecipazione all'udienza di discussione dei ricorsi, e ciò in quanto sia lo studio delle controversie da decidere che la stesura delle relative decisioni costituiscono attività che possono – e devono quindi – essere svolte al di fuori dell'orario di servizio.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(4 settembre 1989)

LONGO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che, su richiesta del pretore di Este, dottoressa Giuliana Basili, i carabinieri di Lozzo Atestino (Padova) hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione del signor Carlino Senigaglia, capogruppo della «Sinistra unita» nello stesso consiglio comunale di Lozzo Atestino, e che tale iniziativa inquisitoria obiettivamente acquista un sapore intimidatorio nei confronti dell'opposizione consiliare di quel comune;

visto che, secondo gli elementi di conoscenza apparsi sulla stampa, tale vicenda avrebbe preso avvio da segnalazioni effettuate con lettere anonime,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le valutazioni del Ministro in merito al comportamento di un magistrato che avvia indagini e perquisizioni contro un consigliere comunale – indagini rivelatesi del tutto infondate – sulla scorta di lettere anonime che, in relazione a vicende politico-amministrative, appaiono quanto meno poco attendibili e tali, in qualsiasi caso, da richiedere un riscontro obiettivo.

(4-03026)

(9 marzo 1989)

RISPOSTA. – A seguito di esposti anonimi nei confronti di un assessore del comune di Lozzo Atestino e della conseguente denuncia per calunnia dal medesimo presentata contro ignoti presso il locale comando dei carabinieri, questi ultimi avviavano, con autonoma iniziativa, indagini sui fatti, delle quali riferivano al pretore di Este con rapporto del 20 febbraio 1989, chiedendo autorizzarsi perquisizioni domiciliari – tra cui quella menzionata dall'onorevole interrogante – dirette a raccogliere elementi di prova del reato di calunnia.

Il pretore disponeva in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 231 del codice di procedura penale, perquisizione domiciliare nei confronti, tra gli altri, del signor Sinigaglia Lidicio Carlino, perquisizione che dava esito negativo.

Gli atti del procedimento venivano successivamente rimessi alla procura della Repubblica di Padova per competenza.

Come risulta dalla sintetica esposizione che precede, il provvedimento di perquisizione in oggetto trovò origine e fondamento non già in scritti anonimi, bensì nelle risultanze del rapporto giudiziario del comando della stazione dei carabinieri di Lozzo Atestino, redatto a seguito di attività d'indagine autonomamente avviata dalla polizia giudiziaria.

La condotta del pretore di Este appare dunque essersi risolta nell'adozione di iniziative processuali del tutto conformi alle norme di rito.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(17 agosto 1989)

MACIS, FIORI, PINNA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere:

le ragioni per le quali nella casa di lavoro all'aperto di Isili (Nuoro) è stato soppresso per l'anno scolastico 1988-1989 il corso di istruzione elementare nonostante vi siano numerosi detenuti sprovvisti di licenza elementare ed altri che possono qualificarsi analfabeti di ritorno;

se non si ritenga la soppressione del corso in contrasto con le disposizioni di legge e i principi generali in materia di ordinamento penitenziario e di trattamento dei detenuti.

(4-02968)

(1° marzo 1989)

RISPOSTA. – Il corso di scuola elementare presso la casa di reclusione di Isili è stato soppresso nel 1988 in considerazione dello scarso numero di iscritti per anno (4 o 5, con il conseguimento della licenza da parte di un solo alunno).

All'inizio del corrente anno scolastico i detenuti sprovvisti di licenza elementare erano 4, di cui 3 con fine pena antecedente la conclusione del corso stesso.

È da segnalare che, in considerazione del fenomeno dell'analfabetismo di ritorno e dell'importanza basilare che l'istruzione riveste nell'ambito del trattamento penitenziario, è stata proposta al Ministero della pubblica istruzione l'istituzione di un gruppo di lavoro misto formato da rappresentanti di questa amministrazione e di quella della Pubblica istruzione, onde garantire omogeneità di intervento e di riesame dei contenuti dei programmi scolastici rivolti alla popolazione detenuta adulta.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(17 agosto 1989)

MACIS, FIORI, PINNA. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere:

la ragione per la quale ai carabinieri di stanza in Sardegna non viene corrisposta l'indennità di malaria stabilita per legge, mentre viene regolarmente mantenuta per gli appartenenti alle altre forze di polizia;

con quale provvedimento sia stata impartita la disposizione di sospendere la retribuzione dell'indennità di malaria in favore dei carabinieri.

(4-02969)

(1° marzo 1989)

RISPOSTA. – Si ritiene che gli onorevoli interroganti, essendo stata da anni soppressa l'indennità di malaria, si riferiscano alla «integrazione vitto» prevista per il personale militare dislocato in zone malariche.

Al riguardo, si fa presente che tale «integrazione vitto» viene somministrata al personale convivente a mense obbligatorie di servizio regolarmente costituite, a completamento del normale trattamento alimentare spettante.

Anche la legione dell'Arma di Cagliari somministra alle mense obbligatorie di servizio dislocate nelle zone malariche la suddetta «integrazione vitto».

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(5 agosto 1989)

MORO. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* – Ferme restando le ben note obiezioni secondo le quali le donne non possono salire su automezzi militari neppure per «ragioni di sicurezza» (con forse l'unica eccezione delle crocerossine in uniforme), obiezioni spesso assai poco condivisibili, l'interrogante chiede di conoscere le ragioni per le quali su una Ritmo 60 CL blu, targata Esercito italiano 112 BN, che alle 13,10 del 12 aprile 1989 percorreva il Lungotevere in direzione di piazzale delle Belle Arti quasi in corrispondenza del Ministero della marina, trovassero posto due militari in divisa ed una donna in abiti civili seduta accanto al guidatore. Uno dei soldati, durante una sosta ad un semaforo, forse allarmato dal fatto che la scrivente avesse rilevato il numero di targa, è sceso per chiedere alla sua scorta ragione del comportamento dell'interrogante.

(4-03200)

(12 aprile 1989)

RISPOSTA. – Il 12 aprile 1989 l'autovettura FIAT Ritmo EI 112 BN è stata comandata per il trasporto del sergente maggiore Trani Elio e della coadiutrice Luttazzi Sara che si recavano per motivi di servizio al 1° Centro calcolo elettronico dell'Esercito, sito in via Guido Reni.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(5 agosto 1989)

ONORATO, ZUFFA, NEBBIA, CALLARI GALLI, FERRARA Maurizio. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che la scuola nazionale sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, allocata attualmente nel centro di Firenze, è in cerca di una più ampia e idonea sistemazione nell'ambito della città stessa;

che l'Arma dei carabinieri ipotizza il trasferimento della suddetta scuola sulla collina di Bellosguardo, utilizzando 17 ettari di proprietà demaniale, comprendente la storica villa Tolomei, e prevedendo di costruirvi nuovi edifici capaci di alloggiare duemila allievi, nonchè una nuova rete stradale adatta al notevole aggravio urbanistico che il nuovo insediamento comporterebbe;

che l'amministrazione comunale di Firenze ha recentemente commissionato ad esperti un «progetto di fattibilità» per la costruzione della scuola sottufficiali a Bellosguardo;

che la collina di Bellosguardo appartiene al patrimonio storico-ambientale più prestigioso di Firenze, soggetto ai vincoli di legge che tutelano il patrimonio artistico e ambientale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la costruzione di edifici atti ad ospitare ben duemila allievi, nonchè della nuova viabilità necessarie, non sia in evidente contrasto con la tutela delle caratteristiche artistico-ambientali di una delle colline storiche di Firenze;

se non ritenga di dover intervenire affinchè la collina di Bellosguardo sia appieno tutelata nella sua attuale configurazione.

(4-02207)

(5 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Si risponde a nome dei Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente.

In merito alla realizzazione di una nuova struttura per la Scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, si assicura che l'Arma ha sempre tenuto nel massimo conto le esigenze paesaggistiche della realtà fiorentina, tant'è che lo studio di fattibilità dell'opera – affidato dall'amministrazione comunale a professionista locale di indiscutibile fama – è basato principalmente sulla salvaguardia dell'ambiente.

L'ipotesi «Lupi di Toscana» non è apparsa praticabile per le incidenze negative che la soluzione presentava in tale direzione, trattandosi di sedime gravato da numerosi vincoli urbanistici.

In ordine alle ipotesi di realizzare la suddetta struttura sulla collina di Marignolle o nell'area del complesso «San Salvi», si chiarisce che l'Arma, nel rispetto delle volontà politiche locali contrarie a tale tipo di insediamento, ha da tempo preso contatti con l'amministrazione comunale di altra regione per la edificazione in quel territorio di una caserma per il 2° battaglione allievi, ferma restando la dislocazione del comando nella storica sede di Santa Maria Novella.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(5 agosto 1989)

PERUGINI, DE CINQUE, MICOLINI, VETTORI, LAURIA, D'AMELIO, DONATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* –

Per sapere se siano a conoscenza che la risposta al telefono, da parte delle persone addette ai Ministeri e agli enti pubblici, è diventata ormai

ripetitiva e monotona: infatti, essa, normalmente così recita: «Il dottore... non è nella stanza», «Si trova in una riunione», «È già uscito», oppure «Non è ancora arrivato», «Provi a telefonare nel pomeriggio», eccetera. Tale comportamento, da non attribuire sempre alle persone addette, perchè la responsabilità è, spesso, dei loro diretti superiori, è la dimostrazione, purtroppo, della scarsa preparazione e della mancanza di sensibilità di coloro che dovrebbero assolvere, con la dovuta esemplarità, al delicato ruolo che viene loro assegnato, considerato che, di norma, la richiesta di colloquio telefonico con i preposti all'ufficio è motivata da ragioni di pubblico interesse, spesso non privo di urgenza. Non c'è dubbio che vi sono, in questa motivata denunzia, delle eccezioni, ed ecco perchè si ritiene che, proprio alla stregua delle eccezioni, che sono ben note ed apprezzate, occorre affrontare e correggere tutto ciò che deborda dalla regola generale.

Infine gli interroganti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di promuovere un rapido accertamento e di riferire sulle iniziative intraprese.

(4-03348)

(4 maggio 1989)

RISPOSTA. - Anche se la denunzia dei fatti contenuta nella predetta interrogazione non appare circostanziata, non può ignorarsi che essa è in qualche modo collegata alla campagna che la stampa ed altri organi di informazione hanno da mesi intrapreso nei confronti dei pubblici dipendenti accusati di essere - a causa soprattutto di un presunto cronico assenteismo - il motivo principale del disservizio esistente nella pubblica amministrazione.

Va tuttavia rilevato che la denuncia stessa è anche indice di una diffusa pregiudiziale mentalità che non si ritiene possa essere condivisa per le considerazioni appresso indicate.

Al riguardo va innanzitutto osservato che non è accettabile l'assunto secondo cui la richiesta di un colloquio telefonico con i preposti agli uffici pubblici possa essere giustificata da ragioni di pubblico interesse, spesso non prive di urgenza.

È infatti evidente che il cittadino, ove abbia tali effettive ragioni da rappresentare alla pubblica amministrazione, ha anche a disposizione strumenti ben più efficaci del telefono - quali, ad esempio, l'accesso diretto agli uffici competenti - per manifestarle a chi di dovere.

Va poi considerato che i dirigenti degli uffici - così come ogni altro funzionario pubblico - sono spesso impegnati ad esplicare, durante l'orario di servizio, la loro attività lavorativa partecipando a riunioni di commissioni, di comitati, di collegi e di gruppi di lavoro, e che, inoltre, i colloqui telefonici con l'esterno, anche se dovuti ad esigenze di servizio, costituiscono in ogni caso una parte marginale del lavoro da svolgere e non possono comunque comportare una sorta di diritto di precedenza da parte di chi si interpone nell'attività lavorativa in corso.

Ne consegue, pertanto, che la denunciata difficoltà del cittadino di mettersi in contatto telefonico con i dipendenti pubblici è da ritenersi imputabile non già ad una presunta «scarsa preparazione e mancanza di sensibilità di coloro che dovrebbero assolvere, con la dovuta esemplarità, al delicato ruolo che viene loro assegnato», bensì ad obiettive esigenze di lavoro e di organizzazione, come sopra rappresentate.

Si fa comunque presente che, in attesa di una nuova organizzazione della pubblica amministrazione che consenta la istituzione di idonee strutture da porre al servizio del cittadino, chiunque, per acquisire ogni notizia utile, può

sempre rivolgersi, in assenza del funzionario preposto al servizio, ad un suo diretto collaboratore.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(4 settembre 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) – Ispettorato della prima zona – Milano, non potendo più ottenere aree edificabili nel comune di Milano a causa del consistente numero di alloggi di sua proprietà già esistenti (350 appartamenti) e dell'alto reddito medio dei suoi dipendenti, per poter spendere i miliardi disponibili ha acquistato aree ed edifici nei paesi limitrofi, da destinare all'assegnazione di alloggi aventi caratteristiche economico-popolari, prima a Pieve Emanuele, poi ad Arese e successivamente a Garbagnate Milanese,

si chiede di conoscere:

se il titolare dell'impresa costruttrice, denominata «SPA-costruzioni e insediamenti edilizi» (SCI), con direzione in Genova, via Mylius, 7/a, fosse il cognato del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nel periodo 1976-1978;

se gli 80 alloggi acquistati dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale in Arese (complesso Gran Paradiso di via Valera) fossero stati costruiti dalla suindicata impresa SCI;

se il costo iniziale per l'acquisto dei suddetti 80 alloggi fosse stato di circa due miliardi e mezzo, nell'anno 1977;

se nel mese di ottobre 1977 una commissione sindacale, composta da personale dei telefonici di Stato, abbia svolto un'indagine conoscitiva per la verifica dei costi degli alloggi del complesso Gran Paradiso di Arese e abbia preso atto che alcuni singoli condomini privati, per l'acquisto dei medesimi appartamenti, avevano speso diversi milioni in meno;

se non si ritenga giustificata la necessità di un'accurata indagine sulle procedure d'acquisto, relativamente alle supposte irregolarità commesse nella stima e nel pagamento, che possono aver favorito la speculazione edilizia privata con gli investimenti di fondi destinati a costruzioni pubbliche, e relativamente alla precarietà degli edifici e ai vari vizi di costruzione tuttora presenti.

Si chiede inoltre di conoscere se corrisponda al vero:

che in base agli iniziali stanziamenti previsti dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, presso l'ASST – Ispettorato della prima zona – Milano, dovevano essere costruiti 210 alloggi di servizio;

che a seguito degli elevatissimi costi, superiori del 26 per cento rispetto alle norme del Comitato per l'edilizia residenziale, nonostante il vasto impiego di elementi prefabbricati che nell'edilizia privata fanno diminuire i costi, il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 6 marzo 1979 ha approvato la relazione presentata dal direttore generale delle poste e telecomunicazioni, dottor Ugo Monaco, e dal direttore dell'ASST, dottor Vincenzo Insinna, per la costruzione a Garbagna-

te Milanese di 120 alloggi di servizio, da assegnare ai dipendenti dell'ASST di Milano, il cui costo iniziale per ogni appartamento di 80 metri quadrati era di circa 50 milioni e di circa 58 milioni per quelli di 95 metri quadrati;

che i successivi aggiornamenti hanno fatto lievitare la spesa complessiva ad oltre 7 miliardi e 200 milioni;

che la concessionaria dell'appalto di costruzione, la «Italpost» (ingegner Pietro Vingolo, unitamente al direttore dei lavori, ingegner Sergio Morra) ha affidato tale appalto al geometra Vincenzo Rambelli, rappresentante della Ditta CODEMI;

che l'esecuzione dei lavori, nonostante il progetto fosse soggetto alla sorveglianza dei funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (dottor ingegner G. Parrella e, in rappresentanza dell'ASST - Ispettorato prima zona - Milano, dottor Notarmuzi), ha rilevato, alla luce delle dovute perizie tecniche, vari vizi di costruzione e molteplici carenze nelle completezza dei fabbricati, come riscontrato nel verbale del 27 aprile 1983, firmato dai suddetti;

che la procedura di assegnazione di tali alloggi, siti in via Pergolesi, 2, a Garbagnate Milanese, in base alla graduatoria, non ha osservato i requisiti stabiliti dalle norme relative alla locazione degli alloggi di servizio;

che, al momento dell'assegnazione di tali alloggi l'ASST - Ispettorato prima zona - Milano, non ha proceduto a far sottoscrivere i relativi contratti di locazione;

che la procedura di assegnazione non ha salvaguardato la quota degli alloggi da destinare agli sfrattati del comune di Garbagnate Milanese.

Si chiede infine se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga opportuno intervenire affinchè sia riaperto il procedimento di competenza della pretura - quarta sezione penale di Milano - ruolo n. 5839/85-B (pretore dottoressa G. Cicu), trasmesso al pubblico ministero della procura di Milano in data 31 gennaio 1987 e inerente la costruzione e l'assegnazione dei suindicati alloggi di servizio.

(4-01425)

(13 aprile 1988)

RISPOSTA. - Al riguardo si precisa che gli 80 alloggi nel comune di Arese (Milano) sono stati acquistati dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, mentre l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ha realizzato la costruzione di un complesso edilizio nel comune di Garbagnate Milanese costituito da 120 alloggi la cui esecuzione è stata affidata alla società concessionaria Italposte.

In proposito occorre precisare che la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è un ente-organo e, come tale, fruisce di una propria autonomia patrimoniale regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, e modificazioni successive.

In particolare, la Cassa può investire una quota parte della riserva matematica in beni immobili, previa «deliberazione del comitato di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro».

L'acquisto dell'immobile sito in Arese è stato peraltro preceduto da complesse valutazioni tendenti ad accertare l'opportunità e la congruità economica dell'operazione in relazione alla necessità del personale telefonico ed alle disponibilità finanziarie della Cassa.

L'acquisto deliberato dal comitato amministratore della Cassa nella seduta n. 49 del 12 luglio 1977 è stato perfezionato con atto di compravendita del 10 novembre 1977 stipulato con la società costruttrice «SCI - Società costruzioni immobiliari a rl» rappresentata dal dottor Lorenzo Romanengo; esula dalla competenza di questa amministrazione accertare l'esistenza di eventuali rapporti di affinità tra lo stesso ed il Ministro *pro tempore*.

Il valore dell'immobile era stato indicato dall'ufficio tecnico erariale in 2.675 milioni mentre il prezzo effettivamente pagato è stato di 2.650 milioni (inferiore di 180 milioni alla iniziale richiesta di 2.840 milioni avanzata dalla parte venditrice).

Per quanto riguarda, invece, la costruzione degli alloggi siti in Garbagnate Milanese, occorre precisare che con la legge n. 227 del 7 giugno 1975 è stata stanziata la somma di 20 miliardi per la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti ASST la cui realizzazione è stata affidata in concessione alla società Italposte con atto di convenzione del 6 settembre 1977. Detto programma prevedeva inizialmente la realizzazione di 210 alloggi nel capoluogo lombardo, ma la scarsa disponibilità di idonee aree edificatorie ha permesso di realizzare, sino ad oggi, soltanto 120 abitazioni a Garbagnate Milanese, mentre ne sono in corso di costruzione altre 30 in località Quinto Romano.

In ordine alla spesa sostenuta per la realizzazione dei 120 alloggi di cui trattasi, si precisa che il consiglio di amministrazione delle poste, nella seduta del 6 marzo 1979, ha autorizzato un impegno di 6,5 miliardi, IVA inclusa, comprensivo dei lavori in concessione, imprevisti, revisione prezzi, corrispettivo per la concessione dei diritti sul suolo.

Il costo per ciascuno dei 120 alloggi, tenuto conto di tutti gli oneri diretti e indiretti connessi con la costruzione, risulta quindi di circa 54 milioni.

Volendo effettuare una valutazione, del tutto indicativa, del costo di costruzione per ogni unità immobiliare, anche in rapporto a quello fissato dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER), risulta un costo unitario di lire 415.000 per metro quadrato di superficie complessiva, con un maggior costo del 4 per cento circa, nei confronti di un corrispondente costo CER di lire 400.000 per metro quadrato. Va osservato, peraltro, che il CER prevede per le abitazioni «da costruire con sistemi non tradizionali» un aumento dei costi sino ad un massimo del 5 per cento.

La lievitazione dei costi, intervenuta fra il momento dell'appalto (1979) ed i dati di consuntivo (1982) espressi in circa 7,6 miliardi con un incremento pari al 15 per cento circa, valutato per un arco di quasi 4 anni, può considerarsi contenuto rispetto alla lievitazione dei costi ad andamento fortemente inflattivo, in quanto regolato da particolari condizioni garantistiche di tutela stabilite nel disciplinare di concessione.

La costruzione dell'immobile di Gargagnate è stata affidata alla società CODEMI dalla concessionaria Italposte in conformità a quanto previsto dalla citata convenzione del 6 settembre 1977, che conferisce alla concessionaria medesima la facoltà di appaltare i lavori da eseguire ad imprese regolarmente iscritte all'albo nazionale costruttori, generalmente operanti nelle località interessate, restando l'amministrazione concedente del tutto estranea ai rapporti fra la stessa concessionaria e i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere.

L'amministrazione, in base agli articoli 11 e 12 della richiamata convenzione, ha effettuato la vigilanza ed i controlli di sua competenza,

riscontrando anomalie, peraltro verbalizzate e contestate alla concessionaria, che ha provveduto o sta ancora provvedendo alla loro eliminazione: tali anomalie sono comunque riconducibili a casi singoli e sporadici di non rilevante entità e non a veri vizi di costruzione dei fabbricati.

L'assegnazione degli alloggi è stata effettuata dal consiglio di amministrazione delle poste in osservanza delle norme contenute nel decreto ministeriale 27 agosto 1981 concernente «Criteri e procedure di assegnazione e gestione degli alloggi di servizio realizzati ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227».

Gli assegnatari degli alloggi, sulla base della documentazione esibita, risultano tutti in possesso dei prescritti requisiti e nessun ricorso è stato prodotto avverso l'assegnazione.

Le operazioni di consegna all'ASST da parte della Italposte sono avvenute il 21 giugno 1982 ed in data 1° luglio 1982 si è proceduto alla consegna ai dipendenti aventi diritto con la contemporanea sottoscrizione dei relativi disciplinari·di locazione.

Si rammenta infine che gli alloggi di servizio, in quanto beni strumentali, sono sottratti alla normativa generale sulla edilizia residenziale pubblica e sono destinati esclusivamente ai dipendenti in servizio. Ai dipendenti con sfratto esecutivo in corso è stato possibile attribuire esclusivamente il punteggio previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972, cui specificatamente faceva rinvio il decreto ministeriale 27 agosto 1981 regolante la procedura di assegnazione degli alloggi medesimi.

In merito all'ultima parte dell'atto parlamentare in esame, infine, si fa presente che da informazioni assunte presso la procura generale della Repubblica di Milano è emerso che il procedimento penale n. 5839/85 B del registro generale della pretura di Milano («Atti relativi a denuncia di Ramilli Vittorio»), cui è stato unito il procedimento n. 18976/85 B («Atti relativi a esposto di Schivardi Paolo»), in data 5 marzo 1987 è stato passato al registro A, come procedimento a carico di Tirassa Francesco, imputato del reato di cui all'articolo 323 del codice penale (n. 3386/87 A).

In data 6 novembre 1987 il pretore ha dichiarato non doversi procedere contro il Tirassa per intervenuta amnistia.

Essendo stata investita della questione la magistratura, manifeste esigenze di doverosa correttezza hanno imposto a questa amministrazione di lasciare ampio spazio all'indagine giudiziaria e di astenersi dall'adottare eventuali provvedimenti amministrativi di competenza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(2 agosto 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che i magistrati genovesi Pellegrino e Terrile, che stanno indagando sulle tangenti per le «carceri d'oro», hanno incaricato la Guardia di finanza di compiere una serie di accertamenti sui conti bancari e patrimoniali di tutti gli indiziati, compresi gli ex ministri Nicolazzi, Darida e Vittorino Colombo;

che nel 1984 il Collettivo politico PTT-federazione Democrazia proletaria di Milano evidenziò, con un volantino datato 27 marzo 1984, l'acquisto della faraonica ex fabbriceria della Curia, sede dell'ASST - ispettorato prima zona di via Principe Amedeo 5, Milano, per l'onerosa spesa di circa 27 miliardi, spese d'arredo ovviamente escluse;

che con lo stesso volantino si denunciarono anche le onerose spese di gestione di tale palazzo, in particolare il contratto per la conduzione degli impianti di condizionamento e di riscaldamento, le quali per il primo anno ammontavano a circa 260 milioni, spesa questa quasi dimezzata nell'anno successivo 1985-86;

che inoltre, in un esposto-denuncia anonimo, venivano sollevate questioni relative alla gestione dei suddetti impianti, interconnesse ad una serie di contratti di *leasing* per lussuose automobili (Rover, Mercedes, Ferrari) cedute a funzionari dell'ASST - ispettorato prima zona di Milano;

che nel 1985 il Collettivo politico PTT-federazione Democrazia proletaria di Milano raccolse una documentazione relativa alle procedure di assegnazione di alloggi di servizio ASST in via Barzoni 9 e, in particolare, per l'assegnazione di «120 alloggi di servizio» costruiti ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227, nel comune di Garbagnate Milanese, via Pergolesi 2;

che sempre nel 1985, furono trasmesse una serie di memorie-esposto sulle questioni summenzionate sia alla procura generale della Corte dei conti di Roma sia alla procura della Repubblica di Milano e alla pretura penale di Milano che, rispettivamente, formarono il procedimento penale ruolo n. 9279/1985-C-RGP-M assegnato al sostituto procuratore dottor F. Pomarici, e i procedimenti penali ruolo n. 5839/1985-B e n. 18976/1985-B, assegnati al pretore della quarta sezione penale di Milano, dottoressa G. Cicu;

che ai suddetti procedimenti seguirono una serie di interrogazioni parlamentari, fra cui si cita in particolare quella presentata alla Camera dei deputati il 14 marzo 1985, la 4-08656, e la relativa risposta scritta del 5 agosto 1985 del ministro delle poste e delle telecomunicazioni, Gava,

l'interrogante chiede di conoscere se corrisponda al vero:

che la Curia di Milano vendette a una nobile, la signora Romagnoli, l'ex fabbriceria, ora sede dell'ASST - ispettorato prima zona di Milano, via Principe Amedeo 5;

che l'allora Ministro delle poste e delle telecomunicazioni abbia deciso l'acquisto del suddetto palazzo, da adibire a sede dell'ASST - ispettorato prima zona di Milano, per la somma di 27 miliardi;

che i lavori di ristrutturazione furono affidati direttamente o indirettamente alla società CODEMI;

che il responsabile progettista per gli edifici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del centro e del nord Italia fosse l'attuale direttore generale dell'ASST di Roma, il dottor ingegner G. Parrella.

Inoltre si chiede di conoscere se corrisponda al vero:

che la costruzione dei 120 alloggi di servizio, siti in via Pergolesi 2 a Garbagnate Milanese, risultò essere appalto esecutivo della società Italpost;

che tale appalto venne concesso alla società CODEMI di Milano;

che il progettista geometra percepì il 5 per cento dell'intero stanziamento di 7 miliardi e 200 milioni;

che a costruzione ultimata gli alloggi, sottoposti ad una serie di perizie tecniche, risultarono inabitabili, a causa di una serie di vizi di costruzione che richiesero altri interventi ed altre onerose spese;

che la procedura di assegnazione di tali alloggi, in base alla graduatoria, non osservò i requisiti stabiliti dalle norme relative alle locazioni degli alloggi di servizio;

che al momento dell'assegnazione di tali alloggi, l'ASST - ispettorato prima zona di Milano, non procedette a far sottoscrivere i relativi contratti di locazione;

che la procedura di assegnazione non salvaguardò la quota degli alloggi da destinare agli sfrattati del comune di Garbagnate Milanese.

Si chiede infine di sapere quali iniziative il Ministro di grazia e giustizia intenda assumere affinchè i competenti organi della magistratura valutino l'opportunità di riaprire i seguenti procedimenti:

il procedimento di competenza della pretura - quarta sezione penale di Milano, ruolo n. 5839/1985-B, trasmesso al pubblico ministero della procura di Milano in data 31 gennaio 1987, inerente alla costruzione e alla assegnazione dei suindicati alloggi di servizio;

il procedimento penale ruolo n. 9279/1985-C-RGP-M, registrato il 15 ottobre 1985 e riunito al procedimento penale ruolo n. 4223/1985-C, entrambi di competenza del sostituto procuratore dottor F. Pomarici e trasmessi al giudice istruttore, dottor A. Margadonna, con richiesta di archiviazione in data 21 febbraio 1986, assumendo il ruolo n. 4987/1986-CI e archiviato in data 4 giugno 1986.

Allo stesso Ministro interrogato si chiede se non ritenga doveroso disporre gli accertamenti bancari e patrimoniali a carico degli indiziati, per altro già richiesti nell'esposto-denuncia anonimo, atto questo costitutivo del procedimento penale di competenza della procura della Repubblica di Milano.

(4-01450)

(20 aprile 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'immobile sito in Milano, via Principe Amedeo 5, attualmente sede dell'ispettorato prima zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, risulta essere pervenuto alla società Costruzioni prefabbricate spa mediante atto di permuta in data 29 agosto 1978, a rogito del notaio dottor Alberto Galizia, stipulato tra la predetta società e la Veneranda fabbrica del Duomo di Milano.

L'acquisto da parte dell'ASST è stato, invece, effettuato con atto preliminare in data 13 ottobre 1980, successivamente perfezionato con contratto di compravendita in data 27 luglio 1983 (approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983) per il prezzo di lire 20.718 milioni, oltre a lire 3.108 milioni per IVA, con un impegno finanziario complessivo di lire 23.826 milioni.

I lavori di ristrutturazione del suddetto immobile furono eseguiti dall'impresa venditrice (società Generale costruzioni prefabbricate) che aveva assunto l'onere della esecuzione dei lavori.

All'epoca l'ingegner Giuseppe Parrella non aveva l'incarico di progettista degli edifici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ma era titolare dell'ufficio IV - lavori e patrimonio della direzione compartimentale Trentino-Alto Adige e svolgeva *ad interim* le funzioni di capo dell'ufficio IV - lavori e patrimonio della direzione compartimentale Lombardia.

Per quanto riguarda, invece, la costruzione del complesso sito in Garbagnate Milanese occorre precisare che con la legge n. 227 del 7 giugno 1975 è stata stanziata la somma di 20 miliardi per la costruzione di alloggi di

servizio per i dipendenti ASST la cui realizzazione è stata data in concessione alla società Italposte con atto di convenzione del 6 settembre 1977; tale ditta ha affidato i lavori di costruzione alla società CODEMI sulla base di quanto al riguardo prevede la citata convenzione del 6 settembre 1977, che conferisce alla concessionaria la facoltà di appaltare i lavori da eseguire ad imprese regolarmente iscritte all'albo nazionale costruttori, generalmente operanti nelle località interessate, restando l'amministrazione concedente del tutto estranea ai rapporti tra la stessa concessionaria ed i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere.

Nel costo di costruzione indicato nel disciplinare di concessione è compreso ogni onere afferente alla ricerca ed all'acquisizione dell'area, la progettazione e direzione dei lavori, ed ogni altro onere proprio dell'attività della concessionaria; nulla risulta pertanto all'amministrazione circa eventuali compensi corrisposti dalla concessionaria stessa per la progettazione del complesso edilizio.

L'amministrazione, in base agli articoli 11 e 12 della richiamata convenzione, ha effettuato la vigilanza ed i controlli di sua competenza, riscontrando anomalie, peraltro verbalizzate e contestate alla concessionaria, che ha provveduto o sta ancora provvedendo alla loro eliminazione: tali anomalie sono comunque riconducibili a casi singoli e sporadici di non rilevante entità e non a veri vizi di costruzione dei fabbricati, tanto è vero che il comune in data 14 aprile 1982 ha rilasciato regolare certificazione di abitabilità.

L'assegnazione degli alloggi è stata effettuata dal consiglio di amministrazione delle poste in osservanza delle norme contenute nel decreto ministeriale 27 agosto 1981 concernente «Criteri e procedure di assegnazione e gestione degli alloggi di servizio realizzati ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227».

Gli assegnatari degli alloggi, sulla base della documentazione esibita, risultano tutti in possesso dei prescritti requisiti e nessun ricorso è stato prodotto avverso l'assegnazione.

Le operazioni di consegna all'ASST da parte della Italposte sono avvenute il 21 giugno 1982 ed in data 1° luglio 1982 si è proceduto alla consegna ai dipendenti aventi diritto con la contemporanea sottoscrizione dei relativi disciplinari di locazione.

Si rammenta, infine, che gli alloggi di servizio, in quanto beni strumentali, sono sottratti alla normativa generale sulla edilizia residenziale pubblica e sono destinati esclusivamente ai dipendenti in servizio. Ai dipendenti con sfratto esecutivo in corso è stato possibile attribuire, esclusivamente, il punteggio previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972, cui specificamente faceva rinvio il decreto ministeriale 27 agosto 1981 regolante la procedura di assegnazione degli alloggi medesimi.

In merito all'ultima parte dell'atto parlamentare in esame, infine, si fa presente che il Ministero di grazia e giustizia, interpellato in proposito, ha riferito che i fatti inerenti la società CODEMI hanno dato luogo alla formazione di un fascicolo presso la procura della Repubblica di Milano contrassegnato con il n. 7338/88 C mentre presso l'ufficio istruzione del tribunale di Milano risultano i procedimenti n. 457/88 F e 458/88 F registro generale GI Milano che attengono le istruttorie iniziate, rispettivamente, a Milano e a Genova; le richieste di formalizzazione sono del 20 e 21 maggio 1988.

Il procedimento n. 4987/85 C GI Milano comprende i numeri 4223 e 3279/85 PM Milano e riguarda accertamenti in sede amministrativa sui contratti e sulla gestione dei servizi presso l'amministrazione postale di Milano: tale procedimento è stato archiviato in data 4 giugno 1986.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(2 agosto 1989)

POLLICE. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* – Premesso:

che mercoledì 27 luglio 1988 partirà da Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) una delegazione, guidata dal sindaco di quel comune, diretta a Torrejon (Spagna) con il compito di verificare l'impatto della presenza della base degli F16 sul territorio e sulla popolazione;

che la delegazione è composta da rappresentanti del consiglio comunale e non, e che da tale delegazione sono stati esclusi i rappresentanti del Partito comunista italiano e di Democrazia proletaria, che unitamente rappresentano oltre il 35 per cento dell'intero consiglio comunale, per cui la delegazione (finanziata interamente dal Ministero della difesa) si configura come poco rappresentativa e priva di controllo, e non è difficile che si possa trasformare in gita turistica, con un rapporto unilaterale e subordinato con i comandamenti americani della base,

l'interrogante chiede di sapere:

con quali criteri siano stati scelti i componenti la delegazione;

se la scelta di formare questo tipo di delegazione sia stata concordata con il Ministro della difesa;

se il Ministro dell'interno, organo di vigilanza degli enti locali, non intenda verificare la liceità di tale decisione e la fondatezza delle spese dichiarate.

(4-01989)

(26 luglio 1988)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno.

La scelta dei componenti della delegazione del comune Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) in occasione della visita a Torrejon (Spagna) fu lasciata alla discrezionalità di quella amministrazione comunale.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(8 settembre 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che sul supplemento de «la Repubblica», «Il Venerdì», del 27 maggio 1988, si legge in un articolo di Sebastiano Messina: «Eppure per una volta le porte delle due basi si sono aperte per «Il Venerdì» de «la Repubblica». Non tutte le porte ovviamente; e ce n'è una, quella dietro la quale si studiano e si trovano le armi «*top secret*», che gli incursori della Marina hanno l'ordine di aprire a una sola persona, il capo di Stato maggiore e a nessun altro, ammiragli inclusi»,

l'interrogante, stante siffatta limitazione, chiede di conoscere:

come fu possibile vendere alla Libia mezzi per gli incursori classificati, appunto, «*top secret*»;

in quale modo venne concessa questa autorizzazione tenendo presente che, nel caso particolare della Libia, i ministri della difesa dell'epoca, onorevole Tanassi e onorevole Restivo, si erano dimostrati contrari alla vendita;

se il Governo abbia reso noti tutti gli elementi a sua disposizione alla magistratura che ha aperto una indagine sulla vicenda e se risulta vero che venne inviato in Libia, (dove sarebbe rimasto per vari anni), un ufficiale istruttore di Comsubim per consentire l'addestramento sui mezzi «tipo maiali» (minisommergibili) in uso a Comsubim.

(4-02090)

(7 settembre 1988)

RISPOSTA. – Si risponde per il Governo. Per i fatti segnalati nell'interrogazione pende procedimento penale presso la procura della Repubblica di Roma. La materia è pertanto coperta dal segreto istruttorio.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(11 agosto 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il signor Vadalà Vincenzo, residente a Genova in via Mura degli Angeli 23/8, ha inoltrato domanda di riconoscimento della qualifica di partigiano in data 10 settembre 1968;

che a tale domanda non è stata ancora data una risposta definitiva ma la pratica viene passata da una commissione ad un'altra;

che dal novembre 1985 all'interessato non è stata data più alcuna notizia,

l'interrogante chiede di sapere:

a che punto si trovi l'esame della domanda in questione;

per quale ragione non siano state comunicate all'interessato le notizie inerenti la pratica in oggetto ed in special modo eventuali carenze di documentazione;

se non reputi, infine, che vent'anni possano essere un tempo sufficiente per concludere una pratica, anche se trattasi di riconoscimento di qualifica di partigiano.

(4-02157)

(28 settembre 1988)

RISPOSTA. – Il 29 ottobre 1969 la commissione di primo grado per il riconoscimento della qualifica di partigiano respinse l'istanza del signor Vadalà, in quanto il medesimo, come deportato politico, non rientrava tra i destinatari indicati dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

Il provvedimento di diniego, comunicato il 12 novembre dello stesso anno all'interessato, divenne definitivo perchè non fu proposto nei termini ricorso alla commissione di secondo grado.

Un'altra istanza presentata dal Vadalà nel novembre del 1979 non fu istruita perchè fuori termine.

Successivamente, poichè la legge 28 maggio 1981, n. 287, ha rimesso nei termini tutte le domande inoltrate entro il 31 dicembre 1979, la commissione di primo grado ha riesaminato l'istanza decidendo il trasferimento della pratica alla commissione di secondo grado, la quale nella seduta del 4 maggio 1989 ha respinto il ricorso dell'interessato, confermando le valutazioni espresse dalla commissione di primo grado.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(3 agosto 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che la situazione presso la sede dell'ASST di Catania risulta essere oltremodo scandalosa sia in relazione alla gestione patrimoniale, sia sotto il profilo dell'organizzazione del personale, per la sistematica violazione delle normative vigenti;

che la causa di tale conduzione risiede nell'omissione delle previste procedure di controllo e di trasparenza delle motivazioni e dei conseguenti riscontri nella diffusa gestione di lavori che comportano spese per centinaia e centinaia di milioni;

che l'interrogante richiede spesso che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e i Ministri finanziari mettano in essere un immediato intervento da parte della Commissione tesoro delle telecomunicazioni, preposta all'accertamento di spese che, nello specifico, si rivelano tanto onerose quanto inutili e sostenute per permanenti lavori edili o di rifacimento di strutture, o di parti di esse, peraltro già esistenti e funzionanti, ma inutilizzate,

l'interrogante chiede di conoscere se corrisponde al vero che il palazzo delle telecomunicazioni di Catania, costato alla collettività circa 33 miliardi e consegnato nel 1980, sia a tutt'oggi non intonacato al piano inferiore e richieda spese per varie centinaia di milioni come risulta a seguito di perizie che hanno riscontrato carenze, vizi di costruzione e dichiarata inagibilità di alcune sue parti;

se, sempre in ordine all'aspetto patrimoniale, corrisponde al vero che presso la sede dell'ASST, ufficio interurbano di Catania, via Salvatore Paola, angolo via Antonio Longo, e presso il palazzo delle telecomunicazioni di Catania di Via Ala, siano in corso lavori di rifacimento, rispettivamente ringhiere ed infissi, affidati in appalto alla ditta ITEL, nonostante esistano, nello scantinato del palazzo delle telecomunicazioni, infissi e porte di ottima qualità, sufficienti per l'intero fabbricato, mai utilizzati, ma più volte sostituiti.

Posto che l'organigramma dell'ASST di Roma stabilisce per l'ASST, ispettorato 5ª zona, due sedi dell'ispettorato circoscrizionale, rispettivamente una a Napoli e una a Palermo, ossia il distaccamento per la Sicilia, si chiede di sapere se corrisponde al vero e quali siano le giustificate ragioni di ordine amministrativo-organizzativo-patrimoniale, scaturenti da una «presumibile

autorizzazione» che dovrebbe essere stata emessa anni fa per disporre l'ufficialità dell'incarico, all'allora vice-dirigente amministrativo nonchè l'attuale capo del reparto VII, dottor Giovanni Cariglia, di ispettore circoscrizionale presso la sede di Catania. La supposta «autorizzazione» determinò la costituzione dell'ufficio di ispettore circoscrizionale, ricavato da un appartamento preso in affitto e ristrutturato a spese dell'ASST, sito in Via Ramondetta 13, Catania. Il suddetto ufficio è stato di recente chiuso in quanto esso già esisteva ed esiste a Palermo, quale sede dell'ispettore circoscrizionale per la Sicilia oltre che, ovviamente, presso la sede dell'ispettorato 5ª zona di Napoli, come stabilisce l'organizzazione degli uffici dell'azienda in questione. Al riguardo si deve considerare che tutto ciò avveniva nel 1980, epoca in cui erano già stati consegnati all'ASST i nuovi locali del palazzo delle telecomunicazioni di Via Ala a Catania, a tutt'oggi con uffici vuoti. Si chiede, in proposito, di conoscere anche se, nonostante le denunce inoltrate alla magistratura e all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in ordine alle irregolarità delle procedure concorsuali, la nomina del suddetto funzionario con qualifica di direttore di divisione, ruolo ad esaurimento, a primo dirigente, non sia stata funzionalizzata alla legittimazione dei fatti sopra menzionati.

Inoltre si vuole conoscere:

se corrisponde al vero che il capo del reparto VI, dottore ingegnere Salvatore Sorbello, e il capo del reparto VII, dottore Giovanni Cariglia, abbiano predisposto, per loro stessi, due uffici perfettamente arredati e dotati di telefoni abilitati alla teleselezione sia a Catania, sia a Palermo;

se, inoltre, i suddetti funzionari abbiano agito legittimamente, trasferendosi da una all'altra sede, tenendo a loro disposizione, nelle rispettive sedi, propri autisti e usufruendo dell'indennità di missione per gli spostamenti da Catania a Palermo;

quale sia, in relazione all'aspetto suindicato, la funzione della dottoressa Maria Anna Vitaliti in Longo, consigliere amministrativo, cui è affidato l'incarico della sezione 1ª del reparto VII presso la sede di Catania, non prevista dall'organigramma dell'ASST (infatti tale sezione del suddetto reparto ha sede a Palermo);

se il summenzionato consigliere amministrativo che, frequentemente, raggiunge la sede legittima di applicazione a Palermo, fruisca dell'indennità di missione;

se, in ordine all'organizzazione del personale, l'attribuzione di incarichi a capo settore amministrativo, presso la sede di Catania, segua scrupolosamente la graduatoria dei neovincitori del concorso per titoli professionali a revisore capo, attualmente nella fase ultimativa della decretazione di nomina, oppure se sia stata adottata un'arbitraria ed abusiva procedura che tende a creare una situazione di fatto, relativamente all'assegnazione anticipata dei suddetti incarichi, che supera il disposto dell'articolo 9 del bando del concorso suindicato, cioè l'attribuzione degli incarichi in questione, in base ai decreti ministeriali n. 51782 del 16 maggio 1985 e n. 52397 del 12 febbraio 1986;

infine, si chiede di conoscere se sono legittimi i distacchi o comandi, in spregio alla programmazione dei trasferimenti, disposti dal capo del reparto VII, dottore G. Cariglia: in proposito, quale sia la legittima motivazione del comando presso l'ASST della signora Russotti Marina,

proveniente dalle Poste di Catania, nonchè moglie del titolare della ditta ITEL che opera presso l'ASST della medesima città;

se il capo del reparto VII abbia disposto, oltre al movimento suesposto, anche quello di altre dipendenti fra le quali la signora Tomasello e la signora Maniscalco, provenienti dall'ufficio interurbano ASST di Catania e applicate attualmente in un ufficio sito nel palazzo delle telecomunicazioni, adiacente a quello del suindicato funzionario, nonchè convivente della succitata signora Maniscalco;

se lo spostamento della signora Tomasello trovi giustificazione nell'appartenenza del marito, in qualità di attivista, all'organizzazione maggioritaria ed egemone CISL-SILTS.

(4-02167)

(28 settembre 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che il palazzo delle telecomunicazioni di via Ala a Catania è stato consegnato il giorno 8 aprile 1983 (e non nel 1980) e risulta regolarmente intonacato a rustico fratazzato al piano inferiore; nessun lavoro di rifacimento riguardante tale edificio è stato commissionato, mentre sono stati eseguiti, nel corso del 1987 e del 1988, alcuni lavori di adeguamento dell'immobile alle norme della legge n. 818 del 1984, alcuni interventi per eliminare infiltrazioni di acqua, nonchè opere di sicurezza esterna all'edificio stesso.

Per quanto riguarda la sede dell'ASST di via Longo sono in corso di esecuzione, da parte della ditta ITEL, lavori di adeguamento dei locali alle norme antincendio che hanno richiesto la installazione di porte e di infissi aventi particolari requisiti tagliafuoco e tagliafumo.

Pertanto, gli infissi cui si riferisce l'onorevole interrogante, depositati nello scantinato dell'edificio delle telecomunicazioni, non hanno potuto essere utilizzati, poichè non rispondenti alle norme di prevenzione degli incendi, ma saranno impiegati non appena si presenterà la necessità di sostituire vecchi infissi in locali non soggetti alla predetta normativa.

In merito poi alle funzioni ispettive svolte in passato dal dottor Giovanni Cariglia, si ritiene opportuno precisare che tale incarico ha trovato la sua giustificazione nella necessità di portare a compimento il notevole numero di istruttorie che, stante l'assegnazione in Sicilia di un solo ispettore circoscrizionale, non sarebbe stato altrimenti possibile eliminare.

Tale esigenza è stata, peraltro, confermata dal gruppo di lavoro incaricato di formulare proposte per un potenziamento dei servizi ispettivi periferici, il quale ha indicato l'opportunità di prevedere due ispettori circoscrizionali in Sicilia, assegnandone uno a Catania allo scopo di favorire la tempestività degli interventi medesimi.

L'incarico ispettivo del dottor Cariglia è, comunque, cessato a seguito della nomina del medesimo a primo dirigente e del suo conseguente trasferimento alla direzione centrale ragioneria, non essendo la nuova qualifica compatibile con il predetto incarico.

Il suddetto dottor Cariglia è stato nuovamente assegnato a Palermo, essendosi reso vacante il posto di capo del reparto VII di tale sede.

Si precisa, inoltre, che per consentire al predetto funzionario ed ai suoi collaboratori lo svolgimento delle pratiche ispettive è stato necessario prendere in affitto alcuni locali, non essendo ancora disponibili quelli di proprietà dell'ASST; naturalmente la locazione ha avuto termine al momento della consegna della nuova sede avvenuta nel 1983.

Allo stato attuale il corpo uffici dell'edificio delle telecomunicazioni di via Ala è interamente occupato; dei tre saloni del corpo industriale uno soltanto risulta essere ancora vuoto, mentre gli altri due sono occupati da apparecchiature telefoniche.

Relativamente alla struttura degli uffici occorre premettere che il decreto ministeriale 18 aprile 1985, n. 51752 – riguardante la struttura degli organi centrali e periferici dell'ASST – prevede nell'ambito dell'ispettorato quinta zona tre reparti per la Sicilia, di cui due tecnici ed uno amministrativo, tutti con sede a Palermo.

A Catania è ubicata la sezione quinta del reparto VI con alle dipendenze il deposito cavi sottomarini.

Sempre nella sede di Catania è dislocata una sezione dipendente direttamente dal reparto IV – impianti e lavori rete telefonica nazionale – con sede in Napoli, in conformità con quanto stabilito nel citato decreto ministeriale 18 aprile 1985.

Recentemente, inoltre, sono stati istituiti a Catania tre settori amministrativi, dipendenti dalla sezione prima del reparto VII per la Sicilia.

Ciò premesso, si precisa che sia il primo dirigente tecnico ingegner Salvatore Sorbello – capo del reparto VI – sia il primo dirigente amministrativo dottor Giovanni Cariglia – capo del reparto VII – hanno il proprio ufficio a Palermo e quando si recano a Catania per svolgere incarichi relativi alle loro funzioni dirigenziali occupano stanze al momento libere.

Le due utenze telefoniche abilitate alla teleselezione urbana esistenti a Catania sono utilizzate da tutti i funzionari tecnici ed amministrativi ivi operanti e si sono rivelate strumenti validi ed indispensabili per lo svolgimento dei compiti di coordinamento che i funzionari stessi sono chiamati a svolgere, anche tenendo conto dei continui e necessari rapporti con la sede di Palermo.

I menzionati capi dei reparti VI e VII, infine, non hanno a disposizione propri autisti, ma si avvalgono, nei casi in cui il servizio lo richieda, di quelli applicati presso gli uffici tecnici di Catania, o di quelli dipendenti dal settore autoparco di Palermo.

In merito alla posizione della dottoressa Anna Vitaliti si fa anzitutto presente che la medesima, assegnata a Catania fin dalla sua assunzione, è applicata presso la sezione quinta del reparto VI ed ha svolto funzioni di coordinamento dei settori amministrativi di recente istituzione di cui sopra si è fatto cenno.

Nel precisare, inoltre, che alla stessa sono state conferite, con provvedimento del 19 novembre 1988, le funzioni superiori di capo ufficio interurbano di Catania, si significa che la citata dipendente è stata talvolta convocata a Palermo per motivi di servizio ed in tali casi le è stata legittimamente corrisposta l'indennità di missione.

Per quanto riguarda, infine, l'assegnazione del personale presso i settori amministrativi recentemente istituiti a Catania – e dipendenti dalla sezione prima del reparto VI – si comunica che con provvedimento del capo dell'ispettorato (e non del capo del reparto VII dottor Cariglia) e con il consenso degli interessati, sono stati colà destinate unità già in servizio presso l'ufficio interurbano e la sezione quinta del reparto VI.

Nel disporre tali trasferimenti si è tenuto conto sia della situazione del personale esistente presso gli uffici di provenienza, sia delle qualifiche rivestite dai dipendenti, mentre gli incarichi di capo settore sono stati conferiti tenendo conto della posizione gerarchica degli aventi titolo.

Fra le unità destinate ai ripetuti settori amministrativi vi sono il revisore coordinatore Maniscalco Valeria e l'operatore specializzato di esercizio Morales Carmela in Tomasello.

Per quanto concerne, infine, il comando dell'amministrazione postale all'ASST del dirigente di esercizio Russotti Marina si significa che tale movimento è stato disposto in quanto la carenza di personale esistente presso la sala di commutazione ha consigliato di non distogliere unità da tale settore per destinarle agli uffici amministrativi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(2 agosto 1989)

POLLICE. – *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* – Premesso che a precedenti interrogazioni è stato risposto definendo le questioni poste troppo generiche, dimostrando ancora una volta di non saper cogliere il senso delle cose, che resta quello di richiamare l'attenzione sul modo «disinvolto» con il quale vengono curati, nelle Forze armate, sia i concorsi sia la problematica connessa alle promozioni, si chiede di sapere se sia loro noto che:

1) il guardiamarina di complemento Luciano Casalini ha partecipato al concorso 1984 per l'ammissione di tre guardiamarina commissari in servizio permanente effettivo, svolto nel periodo marzo-maggio 1984, classificandosi al quarto posto e risultando quindi primo degli idonei non vincitori. Resta da accertare perchè l'ispettorato logistico, avendo richiesto ed ottenuto da Maristat, con foglio 00913 del 10 febbraio 1984, l'aumento del decimo dei posti messi a concorso per «la nota deficienza numerica degli ufficiali commissari rispetto alle esigenze tabellari», il 24 maggio 1984, con foglio 03054, a concorso ormai espletato e allorchè era noto, almeno al suddetto ispettorato, l'ordine di graduatoria dei vincitori, richiedeva di ritenere nulla la richiesta avanzata con il foglio del 10 febbraio. Al problema si interessarono al tempo alcuni senatori con una interrogazione e il giornale «Paese Sera» del 4 febbraio 1985, con una lettera dell'interessato diretta al direttore.

Il presidente della commissione d'esame era il capitano di vascello Giovanni Anfossi che, essendo il capo divisione della prima divisione della direzione generale del personale della Marina, forse non era la persona più adatta a ricoprire l'incarico: membri di essa erano il capitano di fregata Francucci Piero e il capitano di Corvetta commissariato Natale Leonardo, segretario il direttore di ragioneria Sergio Moghetti.

Ma non è tutto. Il primo della graduatoria di merito rinunciò alla nomina; pertanto doveva essere invitato il Casalini per completare il numero dei vincitori e per rendere meno oneroso un corso che aveva già un rapporto costo/efficacia molto gravoso.

Ma, nonostante che l'amministrazione fosse sin dall'estate a conoscenza della rinuncia fatta più volte con comunicazione verbale dal concorrente Francesco Milazzi e nonostante l'interesse del Casalini, a conoscenza dell'evento, si è voluto ignorare il tutto e ci si è mossi solo quando il 7 novembre 1984 l'accademia navale ha comunicato la mancata presentazione di uno dei vincitori.

Nella sua risposta alla interrogazione, l'amministrazione ha sostenuto, in un impeto di legalità, che, essendo stato registrato alla Corte dei conti il verbale di decadimento della nomina del Milazzi solo il 6 febbraio 1985, a corso integrativo già svolto per più della metà della sua durata, con gli esami intermedi in alcune materie già sostenuti dai restanti frequentatori, si è deciso di avvalersi della possibilità concessa all'amministrazione dall'articolo 8 del testo unico n. 3 del 1957.

Se questa dovesse essere la vera ed unica giustificazione, bisognerebbe chiedersi:

a) come mai tale rigido criterio non viene adottato per i concorsi d'ammissione all'Accademia navale ed alle scuole allievi sottufficiali per i quali i vincitori, che iniziano il corso nel periodo fine settembre – prima decade d'ottobre, hanno tempo per presentare i documenti fino alla primavera dell'anno seguente e dove la registrazione del decreto dei vincitori alla Corte dei conti non avviene mai prima della conclusione del primo anno di corso;

b) perchè mai è stato e viene concesso ai frequentatori del corso integrativo che dovessero ammalarsi per un lungo periodo, di essere aggregati al corso successivo, continuando nel frattempo a prestare regolare servizio presso le destinazioni d'impiego;

c) come si giustifica l'orientamento assunto nei confronti del Casalini se gli ufficiali che nel passato e attualmente non superano il corso integrativo, essendo questo un corso informativo e non formativo, non solo continuano a permanere nella Forza armata, ma conservano il posto di merito acquisito nella graduatoria al termine del concorso;

2) il guardiamarina di complemento Francesco Torrisi ha partecipato al concorso 1980 per l'ammissione di 13 guardiamarina di Stato maggiore in servizio permanente effettivo del ruolo speciale, svolto nel periodo settembre-ottobre 1980, classificandosi al quindicesimo posto e risultando quindi il secondo degli idonei non vincitori. L'ufficiale ha riportato il voto di 12/20 (il più basso) nella prova scritta di cultura generale, di 15/20 (inferiore alla media) nella prova scritta di cultura professionale, di 19/20 (la massima) nella prova orale e di 12,30/20 (la minima) nella valutazione dei titoli.

Per ossequio al capo di Stato maggiore della Difesa del tempo, del quale l'ufficiale non era solo un omonimo, la direzione generale del personale della Marina applica illegittimamente l'aumento del quinto dei posti messi a concorso e con messaggio 19479 del 4 novembre 1980, diretto al comando di Augusta, dichiara il Torrisi vincitore e lo invita a far pervenire l'atto di accettazione con la prevista documentazione, cosa che l'interessato, preavvertito, effettua con estrema prontezza (foglio sg/5994 del 7 novembre 1980 del comando di Augusta). Intanto l'illegale svolgimento del concorso aveva richiamato l'attenzione di alcuni parlamentari e della stampa, per cui l'amministrazione si vede costretta a rivedere la sua posizione e con messaggio 19606 del 7 novembre, diretto al comando di Augusta, comunica all'interessato che «in applicazione aumento decimo posti at concorso anzichè quinto pregasi ritenere nullo mio 19479 novembre 4» e restituisce la documentazione pervenuta in data 15 novembre, con foglio 11/242754. Si fa notare che, essendo il corso integrativo iniziato quell'anno il 20 novembre, si esclude che possano esserci stati i tempi tecnici per la registrazione del previsto decreto di nomina, per cui appare ancora più evidente quanto pretestuosa fosse la giustificazione dell'amministrazione nel caso Casalini;

3) il guardiamarina di complemento Massimo Gianelli ha partecipato al concorso per titoli 1985 per l'ammissione di 38 guardiamarina provenienti dal settantottesimo corso AUC per diplomati svolto il 26 marzo 1985, classificandosi al quarantaduesimo posto e risultando quindi il quarto degli idonei non vincitori.

All'ufficiale, la commissione composta dal contrammiraglio Giovanni Anfossi (presidente) e dai capitani di vascello Eugenio Sicurezza ruolo capitaneria, Leopoldo Cerminara ruolo medico, dal capitano di fregata ruolo commissariato Catalano Mongelli e dal capitano di corvetta ruolo genio navale Giuseppe Silanos (membri), assegnò i seguenti voti: 19/30 nelle qualità morali, di carattere e fisiche; 20/30 nelle qualità professionali e 27/30 nelle qualità intellettuali.

V'è subito da dire che la commissione ha giudicato sulla scorta della seguente documentazione:

graduatoria definitiva stilata il 19 maggio 1984 al termine del corso presso l'Accademia navale dove gli allievi vengono giudicati con un unico metro e dove il Gianelli è classificato nono su 106;

graduatoria definitiva stilata il 20 novembre 1984, al termine del tirocinio da aspirante guardiamarina, sempre dall'Accademia navale, e quindi sempre con unico metro di valutazione, dove il Gianelli guadagna ben sei posti passando dal nono al terzo posto della graduatoria;

due rapporti informativi, uno di nave Alicudi relativo al periodo 9 agosto 1984-9 ottobre 1984, in cui è detto testualmente: «giovane guardiamarina di complemento in possesso di buona preparazione professionale relativamente al grado. Serio, accurato, preciso e fedele esecutore degli ordini del comando si è rapidamente inserito nella vita di bordo fornendo un ottimo rendimento. Di carattere gioviale e simpatico ha molta cura della persona e della divisa; per il complesso delle sue qualità lo ritengo un buon ufficiale possibile di ulteriore miglioramento» e uno di Maricentro La Spezia relativo al periodo 31 ottobre 1984-12 febbraio 1985, in cui è detto: «ufficiale dotato di ottime qualità morali, militari e di carattere che ha espletato l'incarico di ufficiale addetto all'inquadramento reclute, dimostrando di possedere un'ottima preparazione tecnico-professionale. Nei rapporti con il personale alle sue dipendenze ha evidenziato tatto e giusta autorità, traendone il massimo rendimento. Giovane guardiamarina, serio, attivo, animato di uno spiccato senso del dovere e della disciplina».

Orbene con soli questi elementi l'ufficiale, valutato questa volta con soli 52 colleghi dei 106 precedenti, è stato collocato inspiegabilmente al quarantaduesimo posto ed è stato ripescato solo perchè i posti sono stati elevati a 40 per il recupero di due vacanze verificatesi nel concorso precedente e perchè si sono avuti due rinunciatari da parte di candidati che lo precedevano in graduatoria.

Anche questo ingiustificabile e inqualificabile comportamento è stato denunciato in Parlamento con le interrogazioni 4-09146 del 17 aprile 1985 e 4-11300 del 2 ottobre 1985, alla prima delle quali si rispondeva che la graduatoria era stata influenzata dalla scarsa attività d'imbarco svolta dall'interessato.

Quando poi, con la seconda interrogazione, si evidenziò che:

1) le qualità morali, di carattere e fisiche non sembravano intimamente connesse con il lungo o breve periodo d'imbarco;

2) che le motivazioni, incontrollate ed incontrollabili, per le quali l'amministrazione invia ora l'uno ora l'altro dei suoi ufficiali, in imbarco o a terra, non devono e possono condizionare le legittime aspirazioni degli interessati;

3) altri ufficiali, quali ad esempio i guardiamarina Franco Ottaviani, Giuseppe Nicolosi e Paolo Conti (diciassettesimo, quarantunesimo e cinquantaquattresimo in quella graduatoria di merito della quale il Gianelli occupava il terzo posto) erano venuti a sopravanzare largamente l'interessato, pur non avendo alcun giorno di imbarco; l'amministrazione, forse all'insaputa del proprio Ministro, ha ritenuto di non dover rispondere;

3) il concorrente scuole allievi sottufficiali Nazario Leggeri ha partecipato al concorso 1985/B per l'ammissione alla scuola allievi sottufficiali in qualità di volontario nel periodo giugno-agosto 1985. Sottoposto a visita medica presso Marinferm Venezia il giorno 11 giugno, è stato dichiarato non idoneo per *deficit* visivo in entrambi gli occhi. Avverso l'esito della visita medica il padre ha opposto ricorso al quale Maripers, con foglio 11/4078 del 6 agosto, ha risposto di essere spiacente «dover comunicare che non è possibile aderire alla sua richiesta in quanto le commissioni visite mediche di Marinferm Napoli e Venezia hanno terminato i lavori il 28 giugno ultimo scorso.

I giudizi emessi di accertamento alla visita medica sono definitivi ed inappellabili, giusto articolo 5 del capitolo 2 del Ministero della difesa *...omissis...*».

Ma quando un senatore della maggioranza, notoriamente portavoce in Parlamento dei desideri e degli interessi, non sempre legittimi, dell'amministrazione, perorò la causa del giovane, questi venne sottoposto a visita medica superiore, dichiarato idoneo, sia alla visita medica sia alla prova psicoattitudinale e quindi ammesso alla scuola (fogli 2/11355 dell'8 agosto 1985 del Marispesan e 21/196225 del 15 agosto 1985 della segreteria particolare del direttore generale di Maripers).

Essendo venuti a trattare del corpo medico militare che tanto fa parlare di sè in questi ultimi tempi, non può sottacersi il caso del tenente di vascello ruolo medico Pierdamiano Loiacono che, dopo aver seguito un corso poliennale per specializzarsi in radiologia, dopo anni di trattamento di missione con spese di iscrizione ed acquisto di libri sostenute dall'amministrazione, e dopo essere stato impiegato, quale specialista, nella commissione medica per l'ammissione in Accademia navale, si è scoperto solo nel gennaio 1984 aver superato un solo esame del suddetto corso di specializzazione; cosa dire poi del caso dell'aspirante dell'accademia di sanità militare interforze Emilio Fracasso che, promosso da allievo ad aspirante nel novembre 1980, si accertava solo nel 1984 non aver superato l'esame di istologia, indispensabile per ottenere la suddetta nomina. L'esame verrà sostenuto e superato presso l'università di Pisa solo il 21 ottobre 1981, un anno dopo la illegittima nomina.

Si chiede se il Ministro della difesa non ritenga di accertare i suddetti casi ed eventualmente di rispondere in materia. Estremo significato acquisterebbe in questo contesto accertare quali provvedimenti sono stati adottati dalla gerarchia dinanzi al verificarsi di così gravi azioni che certamente finiscono con il configurarsi in ipotesi di reato penale.

Tutto ciò premesso, si chiede al Ministro di grazia e giustizia se anch'egli, come il Consiglio di Stato (parere 14/85 del 14 maggio 1985), ritiene che il

giudice non può sostituirsi in nessun caso agli organi preposti perchè difetterebbe, oltretutto, di quella esperienza professionale e di quella capacità di giudizio specifica necessaria per valutare l'attitudine a rivestire un certo grado militare e ad assolvere le funzioni connesse e che comunque l'amministrazione ha un potere ampiamente discrezionale il cui unico limite è costituito dall'interesse pubblico specifico che deve essere perseguito ed in funzione del quale è conferito il potere.

Si tratta di parole e concetti certamente vuoti e vani se non si indica poi con quali strumenti si dovrà effettuare il controllo, per essere sicuri che l'interesse pubblico specifico venga perseguito. Certamente tale interesse non è stato salvaguardato nei casi dei generali Fanali, Santovito, Musumeci, Giudice, Lo Prete, e tanti altri. Il Consiglio di Stato preferisce ignorare tutto ciò e non lo sfiora il sospetto neanche quando emerge in alcuni processi che solo l'intervento della criminalità organizzata riesce a far designare ad alcuni incarichi determinati generali che quindi dovevano essere già da tempo conosciuti come particolarmente disponibili.

Parimenti senza significato è il fatto che in contemporanea due delicati settori dell'apparato nazionale (il SID e la GGFF), poi risultati controllati dalla P2, decidevano di diventare conniventi di quei gruppi di potere economico che invece avrebbero dovuto istituzionalmente controllare.

Ma quando si viene a sapere che anche un presidente di sezione del supremo Consiglio è implicato nel traffico di armi e relative tangenti e quando si apprende dalla deposizione del generale Santovito che i suoi rapporti con i giudici erano di «reciproco sostegno», allora tutto assume significati chiari anche se sospetti ed inquietanti.

È un assurdo giuridico che in uno Stato di diritto vi sia un organismo, quello militare, che, in aperta violazione di princìpi costituzionali quali la parità tra i cittadini (articolo 3), l'imparzialità dell'amministrazione (articolo 97) e la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa contro gli atti dell'amministrazione (articolo 113), abbia la possibilità di avvalersi del codice civile, del codice penale, del codice militare in tempo di pace, del regolamento di disciplina e, quello che più mortifica, in quanto non sempre usati in forma trasparente e lineare, di tutta la normativa sulla tutela del segreto e di quel potere discrezionale, ampio e incontrollabile, che purtroppo una normativa ottocentesca gli riconosce ancora in evidente e solare violazione dei suddetti princìpi e della legge n. 881 del 25 ottobre 1977, che ratifica e rende operativo in Italia il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali adottato dall'ONU il 16 dicembre 1966 e che all'articolo 7, comma *c*), riporta testualmente: «Gli Stati parti del presente patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare ... la possibilità uguale per tutti di essere promossi nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali».

Quanto sia pernicioso ed offensivo per uno Stato democratico questo potere discrezionale e questo ricorrere in forma incontrollata alla normativa sulla difesa del segreto, a volte per difendere interessi illegittimi o per esercitare azioni di rivalsa, lo dimostra il fatto che, mentre alcuni militari, di ogni ordine e grado, inquisiti e condannati per reati comuni, allorchè oggetto di amnistia, riprendono regolarmente la carriera, quelli giustamente o

ingiustamente discriminati dalla gerarchia senza colpa o processo alcuno, non hanno alcuna possibilità di vedersi reinseriti.

(4-02404)

(9 novembre 1988)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro di grazia e giustizia.

L'onorevole interrogante, nel lamentare che a precedenti interrogazioni sarebbe stato risposto definendo le questioni poste troppo generiche, non ha specificato quali sarebbero queste interrogazioni e, pertanto, spiace dover far presente che sul punto manca la possibilità di completare le precedenti risposte.

Venendo ora al caso del guardiamarina di complemento Luciano Casalini, si comunica che la vicenda del giovane era certamente nota e costituiva un fatto di normale *routine*. Come l'onorevole interrogante sa, il Casalini si classificò quarto in un concorso a 3 posti di ufficiale commissario in servizio permanente effettivo. Anche se uno dei vincitori rinunciò, il Casalini non potè essere nominato perchè il decreto concernente la rinuncia fu perfezionato quando era già stata svolta più della metà del corso integrativo richiesto ai vincitori ed erano stati svolti gli esami intermedi in alcune materie. Il provvedimento, quindi, fu determinato da ragioni obiettive e non ispirato da criteri di rigore, come lamenta l'onorevole interrogante.

Sui concorsi per l'accademia e scuole allievi sottufficiali, evocati dall'onorevole interrogante in relazione alla vicenda Casalini, premesso che non riguardano nomine dirette a ufficiale (come per l'anzidetto Casalini), ma l'ammissione a corsi al termine dei quali si consegue la nomina a ufficiale o sottufficiale, si chiarisce che anche qui eventuali disponibilità di posti per dimissioni non vengono ripianate con personale idoneo ma non vincitore, stante l'inopportunità di inserire nuovi elementi in corsi già iniziati. Inoltre, in detti concorsi, per la presentazione della documentazione, i relativi bandi prescrivono termini molto più restrittivi, seppure non vincolanti, di quelli menzionati dall'onorevole interrogante.

Quanto poi al mantenimento nella Forza armata di coloro che, vincitori dello stesso tipo di concorso cui partecipò il Casalini, non superino eventualmente il corso integrativo, si chiarisce che tale situazione è prevista dalla legge nella considerazione che il personale di cui trattasi è stato già assunto in servizio permanente, a differenza dei concorrenti idonei ma non vincitori del concorso.

Con riferimento al caso del guardiamarina di complemento Francesco Torrisi, si fa presente che l'ufficiale partecipò al concorso di reclutamento per l'anno 1980 di 13 guardiamarina nel ruolo speciale.

Per tale concorso, in un primo tempo, era stato erroneamente previsto l'aumento del 20 per cento dei posti messi a concorso. Successivamente l'aumento venne corretto al solo 10 per cento come previsto per i posti delle carriere direttive.

A causa di tale errore, al guardiamarina Francesco Torrisi era stata prima rivolta e poi annullata la richiesta di accettazione dell'eventuale nomina in servizio permanente effettivo.

L'allora guardiamarina di complemento in servizio di prima nomina Massimo Gianelli partecipò al concorso per titoli per l'ammissione di 40 ufficiali alla ferma biennale, provenienti dal 78° corso allievi ufficiali di complemento per diplomati.

La commissione giudicatrice – come previsto dal bando di concorso – formò la graduatoria dei 54 concorrenti, assegnando ad ognuno di essi un punto di merito compreso tra uno e trenta per ciascuno dei tre seguenti complessi di qualità: *a*) morali, di carattere e fisiche, *b*) professionali, con particolare riguardo al servizio prestato in imbarco, *c*) intellettuali e di cultura.

Al guardiamarina Gianelli vennero attribuiti, rispettivamente, 20/30 per i primi due gruppi e 27/30 per il terzo gruppo.

Il limitato punteggio riportato dall'interessato nel secondo gruppo di titoli corrisponde alla scarsa attività di imbarco (solo due mesi) e operativa (solo quattro giorni di navigazione) svolta dall'ufficiale.

Con tali punteggi, il guardiamarina Gianelli si classificò al 42° posto della graduatoria. Egli, tuttavia, venne egualmente ammesso alla ferma biennale a seguito delle rinunce di due concorrenti che lo precedevano in tale graduatoria.

In merito alla posizione del signor Nazario Leggeri, in ordine alla partecipazione al concorso dell'anno 1985 per l'ammissione alla scuola allievi sottufficiali, si chiarisce che l'interessato venne effettivamente sottoposto a due visite mediche: una prima, il giorno 11 giugno 1985, ebbe esito negativo per un *deficit* visivo; la seconda, presso l'organo medico superiore a seguito di esposto del padre, venne effettuata il 5 settembre 1985 e si concluse con giudizio di idoneità.

Tuttavia il signor Leggeri non superò le successive prove scritte attitudinali e, per tale motivo, venne escluso.

Quanto al tenente di vascello medico Pierdamiano Loiacono, si fa presente che al medesimo venne a suo tempo inflitta una sanzione disciplinare di corpo per non aver conseguito nei tempi previsti la prescritta specializzazione.

In ordine, infine, all'allora allievo dell'Accademia di sanità militare Emilio Fracasso, si precisa che il medesimo superò con ritardo gli esami fondamentali del primo biennio e, pertanto, venne nominato aspirante solo il 1° novembre 1981 (e non il 1° novembre 1980, come riferito nell'interrogazione). Conseguentemente il giovane venne aggregato al corso successivo, ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, dopo essergli stata riconosciuta di fatto la proroga di un anno, consentita dalla legge per tali casi.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(12 settembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la mobilità a domanda all'interno dell'azienda delle Poste è regolata essenzialmente dalle disposizioni contenute nella circolare n. 4 e che, invece, le esigenze di servizio, ove documentate, possono dar luogo a movimenti d'autorità;

che, altresì, a talune recenti richieste di distacco, gli organi territoriali della Lombardia hanno dato negativo riscontro «in quanto le esigenze di servizio non consentono di distogliere alcuna unità»;

che infine tra l'ottobre ed il novembre 1988 molte unità proprio di quelle realtà sono state distaccate in altri compartimenti o ad altre destinazioni, tra cui per esempio la Sicilia,

l'interrogante chiede di sapere:

se la oggettiva diversità dei comportamenti aziendali non sia il segnale di una perdurante attività clientelare, spesso e rumorosamente contestata verbalmente anche in alto, ma persistente e pervicace;

quali particolari e motivate ragioni abbiano consentito i distacchi degli operatori specializzati di esercizio dall'ufficio CCSB di Milano alla sede a fianco di ciascuno indicate: Maltana (Massa), Agrimi, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Calandruccio (Catanzaro), Masiello e Clapis (Pordenone), Verduci (Reggio Calabria) e Scimone, presso l'ASST di Messina;

se, vista e considerata la consistenza e la costanza di movimenti del genere non si ritenga opportuno e necessario rideterminare più adeguate regole che consentano a tutti, a parità di condizioni, la soddisfazione di bisogni individuali e familiari legati a profonde esigenze sociali.

(4-02516)

(30 novembre 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la mobilità a domanda del personale dipendente dall'amministrazione postale è disciplinata dalla circolare n. 4-*ter* dell'11 marzo 1987, per cui tutto il personale – ove non sia soggetto a particolari vincoli – può concorrere per le sedi di proprio gradimento e conseguire il trasferimento, se utilmente classificato nelle relative graduatorie.

Per quanto riguarda i distacchi che, è bene sottolineare, sono sempre limitati nel tempo, si tiene conto della maggiore carenza di personale della sede richiesta rispetto a quella di applicazione.

Solo in presenza di casi familiari o personali di particolare gravità – che, comunque, debbono essere comprovati da idonee documentazioni – si prescinde dalla suddetta valutazione.

In particolare, per quanto riguarda il bimestre ottobre-novembre 1988 si significa che, relativamente al personale appartenente a ruoli UP, dalla Lombardia sono state distaccate 17 unità mentre 5 unità provenienti da altre sedi sono state distaccate in Lombardia.

Nel settore ULA, nello stesso periodo, sono stati disposti 7 distacchi, di cui 4 sono stati autorizzati tenendo conto della particolare gravità delle motivazioni addotte a sostegno della relativa richiesta.

Per completezza di informazione si ritiene opportuno, tuttavia, precisare che attualmente la situazione di tali temporanei movimenti, nel settore ULA, è a favore dell'area lombarda da dove risultano distaccate per altre sedi 82 unità, mentre le unità provenienti da altre sedi e distaccate in Lombardia risultano essere 112.

In merito, poi, ai dipendenti menzionati dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame, si comunica che gli operatori specializzati di esercizio Maltana Giovanni, Calandruccio Santa, Verduci Filippo, Masiello Maria Teresa e Clapis Marco Franco sono stati distaccati dalla Lombardia alle sedi richieste per gravi e documentati motivi di famiglia o di salute, tenuto conto del favorevole avviso espresso dagli uffici di appartenenza e della generale situazione del personale delle rispettive sedi di applicazione.

I dipendenti Masiello e Clapis sono stati trasferiti, con effetto del 16 dicembre 1988, presso la direzione provinciale delle poste di Pordenone, essendosi utilmente collocati nella graduatoria degli aspiranti al trasferimento presso quella sede, ai sensi della citata circolare n. 4.

Per quanto riguarda, poi, la signora Agrimi Maria Gabriella, la stessa risulta distaccata presso una delle segreterie particolari, mentre l'operatore di esercizio Scimone Nicolò è stato comandato presso la sede dell'ASST di Messina per far fronte alla carenza di personale di quella qualifica esistente presso il locale ufficio interurbano.

Si ritiene, infine, opportuno precisare che al fine di adottare criteri uniformi ed obiettivi per la concessione di distacchi ovvero per la proroga degli stessi, gli organi centrali di questa amministrazione hanno recentemente richiamato l'attenzione di tutti gli organi periferici sulla necessità che le domande intese ad ottenere temporanei distacchi e relative proroghe siano corredate da specifica ed idonea documentazione e che le stesse siano presentate tramite gli uffici di appartenenza i quali debbono esprimere un motivato parere che tenga conto delle locali esigenze di servizio.

Sulla base di quanto sopra si ritiene, pertanto, che le disposizioni che regolano tali movimenti che, peraltro, hanno carattere eccezionale e che non possono per loro natura essere concessi alla generalità degli aspiranti, non necessitano di modifiche.

Il Ministro della poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(2 agosto 1989)

POLLICE. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* – In rapporto alla lettera pubblicata sull'ultimo numero di «Punto Critico» relativa alla richiesta avanzata il 12 gennaio 1983 dal Ministro della difesa *pro tempore,* Lagorio, di rescindere il contratto stipulato dalla Marina militare con l'Intermarine per la fornitura di 4 cacciamine, stanti le gravi inadempienze dell'Intermarine, si chiede di conoscere:

quale seguito ebbe la richiesta del ministro Lagorio;

quale fu il parere espresso dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla rescissione del contratto Ministero difesa-Intermarine, parere richiesto dalla Direzione generale costruzioni armi e armamenti, come risulta dalla lettera del 7 febbraio 1983 pubblicata da «Punto Critico»;

quante volte ed in quali circostanze l'Avvocatura dello Stato sia stata interpellata dal Ministero della difesa in ordine al contratto stipulato con l'Intermarine;

se la Corte dei conti abbia instaurato - e quale sia attualmente lo stato – procedimenti in ordine al contratto Difesa-Intermarine, anche in virtù dell'esposto presentato alla stessa Corte dei conti dai parlamentari di Democrazia proletaria.

(4-02518)

(30 novembre 1988)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro di grazia e giustizia.

A seguito di quanto comunicato all'onorevole interrogante in risposta alla sua interrogazione 4-01078, si chiarisce quanto segue.

Anche in considerazione del parere espresso dall'Avvocatura dello Stato (interpellata circa il modo in cui avrebbe dovuto essere avviata la procedura di rescissione del contratto) l'amministrazione non si avvalse della facoltà di avviare la procedura di rescissione del contratto stesso, allorchè insorsero le note difficoltà di trasferimento a mare della prima unità cacciamine classe Lerici prima serie, per le prove contrattuali.

Oltre che per l'argomento sopra citato l'organo legale fu in passato interpellato in merito ai seguenti altri problemi:

se l'impedimento rappresentato dalla presenza del ponte sul fiume Magra andasse riconosciuto o meno come causa di forza maggiore invocata dalla ditta per giustificare il ritardo nell'approntamento alle prove dell'unità;

modalità di applicazione della clausola contrattuale di revisione prezzo e di effettuazione, con le dovute cautele, dei pagamenti delle varie rate intermedie e di saldo per la revisione prezzo, per tener conto delle penalità in cui la ditta era incorsa per i ritardi accumulati nell'adempimento della commessa.

Sulla vicenda Intermarine la procura generale della Corte dei conti ha chiesto una dettagliata relazione corredata della copia del contratto e da ogni documento utile alla più ampia comprensione della vicenda. L'amministrazione ha ottemperato facendosi carico, inoltre, di tenere aggiornata la predetta procura sugli ulteriori sviluppi della situazione.

La stessa procura generale della Corte dei conti ha invitato la Difesa a disporre la costituzione in mora, in vista di ogni effetto pregiudizievole, derivato o in futuro verificabile in danno dello Stato, nei confronti dei titolari *pro tempore* degli enti preposti alle attività di contrattazione, gestione, vigilanza e controllo relative al contratto Intermarine.

A carico del signor Rocco Canelli, ex amministratore della società, pende davanti al pretore di La Spezia procedimento penale per inadempimento colposo in contratto di pubbliche forniture (articolo 355, comma 3, del codice penale), tuttora in fase istruttoria.

È stata interessata l'Avvocatura generale dello Stato per la costituzione di parte civile della Difesa nel procedimento in parola.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(12 settembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere:

se sia a conoscenza che sul terrazzo del palazzo della marina, sul Lungotevere delle Navi, è stato costruito, fra gli altri, un alloggio per il capitano di corvetta Quattrone, aiutante maggiore del SIOS Marina;

se siano noti i seguenti fatti:

1) il suddetto terrazzo, alcuni anni fa, è crollato per sovraccarico, evitando, per mera fortuna, una strage, in quanto i calcinacci si sono riversati in un cortile ove generalmente transitano e sostano dipendenti e visitatori;

2) il palazzo della marina è interessato da grosse crepe, sottratte alla vista da parati, ma tenute sotto controllo con apposite spie;

in base a quali criteri Geniodife abbia autorizzato le suddette costruzioni;

se sia vero che il suddetto alloggio è stato concesso all'ufficiale a titolo totalmente gratuito, con compreso il servizio di pulizia e giardinaggio, effettuato a cura di operai della Difesa. In proposito si ricordano i disinvolti comportamenti tenuti dall'amministrazione in materia di gestione delle case ed in particolare delle ex case INCIS, allorchè, in accordo con la direzione delle case popolari, sono stati dichiarati «non abitabili» alloggi destinati poi ad uffici o affidati ad assegnatari di comodo (un caso evidente può essere notato in via Timavo);

se sia vero che vengono esercitate discriminazioni e, in caso affermativo, quali siano i criteri, visto che avverrebbero fra persone che svolgono medesima attività nell'ambito dello stesso ufficio. Ci si riferisce al fatto che, mentre tutti gli ufficiali, quali ad esempio il capitano di fregata Ludovici ed i capitani di corvetta Sauro e Pistoni, e tutti i sottufficiali risultano essere destinati al centro 712, con conseguenti vantaggi economici (zona disagiata, missioni più o meno di comodo, operativa, eccetera), i civili, anche se con 30 o 40 anni di servizio, pur lavorando nella stessa stanza, restano esclusi da ogni beneficio;

cosa intenda fare per accertare, sempre che non intervengano improvvide apposizioni di segreti di Stato, del tipo di quello che impedì ai magistrati di accertare che fine avevano fatto dei cavalli sottratti ad una commessa dell'Esercito, se risponda al vero quanto è stato riportato da insistenti voci che vogliono essere divenuta prassi costante la corresponsione di una tangente oscillante intorno al 5 per cento in tutte le commesse della Difesa;

se non ritenga di dover compiere ogni azione per accertare se sia avvenuto che vele, finite poi su barche private, siano state fatturate come tende e pagate con i fondi riservati del SIOS;

se sia vero, ad esempio, che la macchina sinistrata di un ufficiale commissario del suddetto servizio, in licenza in Sicilia, sia stata trasportata con mezzi militari e riparata a spese del servizio;

se sia vero che verrebbero formate delle società di comodo, unicamente per soddisfare specifiche commesse, qualcosa di simile a quanto accaduto, a suo tempo, con gli apparati di comunicazione fra carri del nostro Esercito;

se risponda al vero che la moglie di un alto ufficiale commissario del servizio avrebbe ottenuto, giuste le recenti disposizioni, un vantaggiosissimo cambio di qualifica nell'ambito della Difesa, grazie, si dice, ad una dichiarazione addomesticata sottoscritta da un collega del marito, qualcosa di simile a quanto accaduto, a suo tempo, in ambito SISMI, con le assunzioni connesse alla legge sull'occupazione giovanile;

se non ritenga far conoscere cosa intenda fare per porre un riparo a questo dilagare di assunzioni di parenti ed amici nell'ambito dell'amministrazione della Difesa (lo stesso ammiraglio Mariani, ad esempio, ha la consorte impiegata presso lo Stato maggiore), che hanno trasformato, nell'ultimo decennio, l'organizzazione in una sorta di impresa a conduzione familiare.

(4-02631)

(20 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Sul terrazzo del palazzo Marina esiste un piccolo alloggio costruito in epoca recente, all'atto del trasferimento di alcuni uffici dalla

palazzina logistica sita sul Lungotevere delle Armi alle apposite strutture realizzate sul tetto del palazzo stesso.

Tale alloggio, per il quale sono in corso le pratiche di classificazione in ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi), è stato assegnato al capitano di corvetta Quattrone che, per il particolare incarico che ricopre, necessita di una sistemazione che consenta allo stesso una costante presenza sul posto.

In merito agli alloggi ex INCIS a suo tempo dismessi e trasformati in uffici, si rappresenta che si tratta di locali situati in seminterrati, risultati non idonei alla destinazione originaria.

In riferimento agli altri quesiti posti dall'onorevole interrogante, peraltro basati su informazioni confuse, imprecise e frammentarie, per cui non è possibile dare ad essi una risposta organica, si fa comunque presente che è stato condotto, per quanto possibile, un accurato esame degli stessi che esclude in maniera completa l'esistenza di eventuali illeciti o irregolarità.

In particolare, per quel che concerne l'assunzione del personale civile, si precisa che dette assunzioni avvengono soltanto attraverso pubblici concorsi od altre procedure regolate dalla normativa vigente; il SISMI inoltre non ha mai fatto ricorso alla legge sull'occupazione giovanile.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(8 settembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere, in riferimento ai servizi apparsi su «Punto Critico», «Il Giornale d'Italia», «Il Messaggero», la sua valutazione in merito alla vicenda dei 29 pretori della sezione lavoro di Roma, i quali hanno sottoscritto un esposto a carico dell'avvocato Egidio Lanari, colpevole di aver citato un collega, Renato Polichetti, per danni, su incarico di un cliente, anche in considerazione del fatto che il Parlamento europeo ha prontamente accolto il ricorso dell'avvocato Lanari (iscritto al n. 408/1988 del registro petizioni) per «l'avvertimento coercitivo, l'intimidazione e l'attentato alla libertà professionale messi in essere da 29 magistrati del lavoro della pretura di Roma riuniti in associazione tra loro». Inoltre, come scrive da ultimo «Punto Critico», risulta sempre più turbato non solo l'ambito giudiziario ma anche l'opinione pubblica per l'ulteriore iniziativa dell'avvocato Lanari il quale ha citato in giudizio, per danni, tutti i 29 pretori della sezione lavoro e lo stesso consiglio dell'ordine degli avvocati sollevando, con lo stesso atto, eccezione di incostituzionalità della legge sulla responsabilità civile dei giudici.

(4-02759)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Nel giugno 1988 l'avvocato Egidio Lanari, assumendo che un magistrato addetto alla sezione lavoro della pretura di Roma era «... venuto meno ai suoi doveri di lealtà, buona fede e giustizia...» nella conduzione e decisione di una controversia di lavoro intentata nel febbraio 1985 dal proprio cliente, promuoveva, quale difensore di quest'ultimo, dinanzi al tribunale di Roma e nei confronti del predetto magistrato, giudizio per risarcimento dei danni.

In data 28 giugno 1988, 29 magistrati dello stesso ufficio, colleghi di quello convenuto in giudizio, trasmettevano al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma «... per gli eventuali provvedimenti di sua competenza...» copia dell'atto introduttivo del giudizio sopra detto.

Ciò posto, l'interrogato esprime l'avviso che l'iniziativa in tal modo adottata, pur se chiaramente polemica e sicuramente inopportuna, non appare suscettibile di apprezzamenti in sede disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(5 settembre 1989)

POLLICE. – *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* – Per sapere:

se siano a conoscenza che i risultati del concorso a 72 posti di segretario per il Ministero della difesa, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1987 e le cui prove scritte sono state svolte il 31 giugno e il 1° luglio 1988, sono, a quanto sembra, già noti, nonostante si debbano ancora svolgere gli esami orali, a riprova di quanto da anni denunciato con interrogazioni, rimaste sempre senza risposta, presentate anche nelle precedenti legislature, in occasione di analoghi concorsi ed assunzioni in ambito Difesa;

se non intendano svolgere una accurata indagine per accertare se risponde al vero che il genitore di un concorrente abbia avvicinato il presidente della commissione, dottor Macrì, per chiedergli quali pratiche possibilità vi fossero perchè il figlio, qualora vincitore, restasse a Roma, ricevendo la sconcertante risposta che ormai tutti i posti per Roma erano coperti. A conferma di quanto diceva, il presidente avrebbe mostrato un elenco di persone candidate a restare nella capitale: fra esse l'interessato avrebbe potuto individuare l'operaia di Navalcostarmi Bartoli Marinella, moglie, a quanto sembra, dell'ammiraglio Mariani, la coadiutrice di Navalcostarmi, Principato Marina, l'operaio Pellegrino Giuseppe e la signorina Viola, sponsorizzata da una ditta che svolge, usualmente, lavori con i SIOS e gli arsenali militari;

se non ritengano opportuno, una volta accertato quanto sopra, annullare il concorso e ribandirlo, assicurando maggiori garanzie costituzionali.

(4-02808)

(6 febbraio 1989)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro di grazia e giustizia.

In ordine ai fatti segnalati dall'onorevole interrogante la procura della Repubblica di Roma ha aperto una indagine penale. Si è in attesa di notizie sull'andamento dell'istruzione preliminare.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(5 agosto 1989)

POLLICE. – *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Per conoscere per quali ragioni da alcuni mesi ai giocatori della squadra di calcio «A. Leonzio» di Lentini (C 2, Girone D), in provincia di Siracusa, non vengano corrisposte le retribuzioni. Questa circostanza ha causato un profondo disagio, anche psicologico, fra i giovani sportivi lentinesi e mette in luce gestioni societarie approssimative e deficitarie, molto spesso strumento di iniziative e cordate politiche che nulla hanno a che fare con lo sport.

(4-02839)

(6 febbraio 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante chiede di conoscere le ragioni che hanno determinato la mancata corresponsione delle retribuzioni ai giocatori della squadra di calcio «Atletico Leonzio» di Lentini (C 2, girone D), si fa presente quanto segue, tenuto conto del parere del CONI sugli aspetti tecnici del problema.

Al riguardo si comunica che la questione oggetto dell'interrogazione sembra aver trovato soluzione in quanto i calciatori dell'«Atletico Leonzio», assistiti dal fiduciario dell'Associazione italiana calciatori, hanno raggiunto un accordo con la società per il pagamento rateale delle retribuzioni contrattuali.

Risulta altresì alla federazione interessata che tale accordo viene rispettato e che i calciatori forniscono regolarmente le loro prestazioni.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

(5 settembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

se, in relazione alla cosiddetta «minaccia Gheddafi», cinque brigate motorizzate siano state dotate di tre battaglioni di fanteria trasportati su autoblindo da trasporto e di un battaglione corazzato su carri M 47;

se sia previsto di sostituire con autocarri leggeri e con autoblindo da combattimento i vecchi carri M 47 e gli autocarri leggeri esistenti;

se la ditta Iveco abbia realizzato delle autoblindo del tipo 6614 e 6616 da combattimento e da trasporto che non sono di alcuna utilità all'esercito italiano. Le autoblindo da combattimento non possono sostituire nei loro compiti i carri armati in quanto non sono munite di cingoli, mentre le autoblindo da trasporto sono troppo vulnerabili e possono portare solo cinque uomini, cioè la metà di una squadra fucilieri, il che comporterebbe anche il raddoppio di comandanti delle squadre. Entrambi i tipi di autoblindo non dispongono di un invertitore di marcia come tutte le autoblindo italiane fin dal 1940: per la inversione di marcia occorre girare con un raggio di ben otto metri, il che è praticamente impossibile sulla maggior parte delle strade italiane, inoltre le autoblindo hanno solo due assi, anzichè quattro o sei assi come sarebbe auspicabile: basta quindi che una ruota venga colpita per fermare l'autoblindo e magari l'intera colonna;

se la prima serie di autoblindo in numero di dieci sia venuta a costare ben 48 miliardi, cioè una cifra sbalorditiva;

se l'autoblindo da combattimento verrà a costare 3 miliardi e 700 milioni, cioè più di un carro armato Leopard 1;

se le autoblindo da trasporto dovranno essere addirittura 4.000 anzichè 2.000 come sembrava inizialmente, in quanto una autoblindo può trasportare solo una mezza squadra fucilieri.

(4-02920)

(18 febbraio 1989)

RISPOSTA. – L'acquisizione dell'autoblinda armata «Centauro» s'inserisce armonicamente nel processo di riordinamento dell'Esercito conseguente alle più recenti linee programmatiche, che prevedono un'ulteriore contrazione delle unità operative.

In questo contesto il nuovo sistema d'arma consente di compensare almeno in parte la carenza di forze con un aumento della loro mobilità strategica – anche per interventi sul «fronte Sud» – che può essere assicurata in maniera adeguata solo adottando mezzi da combattimento a ruote con elevata capacità di concentrazione e di sopravvivenza in un campo di battaglia caratterizzato da sistemi sempre più letali.

In base a questa filosofia d'impiego, sono stati definiti specifici requisiti operativi che costituiscono un equilibrato compromesso tra mobilità (8 × 8), potenza di fuoco (cannone da 105 millimetri con sistema di tiro stabilizzato e notturnizzato) e protezione.

Il programma ha suscitato numerosi consensi anche a livello internazionale e NATO. Si può citare ad esempio un recente articolo di stampa, apparso sul «News Brief» del mese di ottobre 1989, nel quale si esprimono valutazioni decisamente positive sulla politica di ammodernamento del settore seguita dall'Italia, che prevede un'equilibrata ripartizione del parco tra carri e autoblindo armate. L'articolista, nel condividere le scelte tecniche effettuate, specie per l'autoblinda armata «Centauro», adombra la possibilità che una soluzione analoga possa essere adottata anche in Gran Bretagna.

L'autoblinda «Centauro» sostituirà i vetusti M47, in servizio da oltre 30 anni, caratterizzati da un costo di mantenimento inaccettabile, e dovrà costituire il punto di forza delle 6 brigate blindate destinate prevalentemente alla difesa mobile del territorio. Il programma approvvigionativo, pertanto, è stato definito in 450 veicoli comprese le scorte.

Sotto il profilo operativo l'autoblinda «Centauro» sarà integrata da un'autoblinda leggera «Puma» (4 × 4), destinata a costituire piattaforma per l'installazione di sistemi contro carro e contro aerei ed a soddisfare esigenze di trasporto delle squadre fucilieri. La sua capacità di trasporto, tuttora in fase di definizione, sarà adeguata alle esigenze di un'intera squadra fucilieri, la cui entità sarà fissata a breve termine, a conclusione di uno studio in atto.

In tale quadro, l'entità del programma approvvigionativo dell'autoblinda leggera «Puma» è tuttora da definire.

Del programma «Centauro» è stata fatta specifica menzione nelle relazioni al Parlamento, nell'ambito della tabella 12 allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli anni 1986 e 1987, nonchè nel «Libro bianco», edizione 1985.

Sotto il profilo finanziario il costo del programma «Centauro» per la fase di sviluppo (iniziata nel 1984) è stato di circa 66 miliardi, comprensivo dello

studio di definizione, della realizzazione di 6 prototipi e della condotta di una complessa attività sperimentale che si è protratta per circa 3 anni.

Il costo unitario del mezzo, pari a 3,5 miliardi, risulta competitivo a paragone di altri sistemi d'arma similari esistenti sul mercato (ad esempio il Mowag-Shark della Svizzera).

In sostanza, la «Centauro» costa circa 1/4 in meno rispetto ad un carro armato di seconda generazione.

Per l'autoblinda leggera «Puma» i costi sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo sono pari a 47 miliardi, comprensivi dello studio di definizione, della realizzazione di 10 prototipi in varie configurazioni e dell'esecuzione di complesse attività sperimentali.

Entrambi i mezzi – autoblinda «Centauro» e autoblinda leggera «Puma» – sono realizzati dal Consorzio FIAT IVECO-Oto Melara, costituitosi a suo tempo proprio per impostare e gestire questi programmi particolarmente impegnativi.

Esso si può ritenere l'unico complesso industriale, in ambito nazionale, in grado di sviluppare i sistemi d'arma indicati in tutta la loro componentistica, assicurando nel tempo un adeguato sostegno logistico (ricambi) e realizzando, se necessario, eventuali futuri miglioramenti ai sistemi stessi.

L'esperienza acquisita dall'industria nazionale nel settore è valsa un riconoscimento concreto in ambito NATO, dove è stata affidata ad un rappresentante italiano (ingegner Casini) la presidenza di un gruppo di studio incaricato di definire i requisiti del carro di terza generazione.

I «punti deboli» dell'autoblinda «Centauro» messi in evidenza dagli interroganti riguardano la mancanza di un invertitore di marcia e la vulnerabilità dei pneumatici.

Per quanto attiene alla mancanza di un invertitore, si precisa che la sua adozione avrebbe comportato ulteriori incrementi di costo, dell'ordine del 5-7 per cento, e l'aumento di un uomo di equipaggio con conseguente aumento delle dimensioni del mezzo.

È da rilevare che questa prestazione specifica, se giustificata in presenza di una rete rotabile come quella anteguerra, caratterizzata da un sistema stradale angusto con scarse possibilità di manovra, non sembra giustificabile oggi, nel quadro di una valutazione di costo-efficacia, in presenza di una rete rotabile estremamente ampia e diversificata, con frequenti allargamenti che favoriscono l'inversione di marcia. È da precisare che nessuna autoblinda presente sul mercato dispone di un invertitore di marcia.

Per quanto si riferisce poi alla vulnerabilità delle gomme, è da chiarire che esse sono di tipo speciale ed un'eventuale offesa diretta può essere assorbita agevolmente dal mezzo che mantiene intatta la sua capacità di movimento anche con parte delle ruote fuori uso. Da considerare che il suo elevato indice di mobilità è assicurato anche dalla presenza di 4 assi.

Il programma di acquisizione dell'autoblinda «Centauro» è stato sottoposto, nel mese di febbraio, all'esame delle Commissioni difesa del Senato e della Camera ed ha già ottenuto la prescritta approvazione, ai sensi della legge n. 436 del 1988.

Nel corso del citato esame parlamentare sono stati ampiamente illustrati i presupposti tecnici, operativi, industriali e finanziari sopra indicati.

Si forniscono, infine, i seguenti dati di dettaglio:

autoblinda 6614: sono state acquistate dalla IVECO 100 unità per l'Aeronautica militare per il servizio di sorveglianza agli aeroporti e 14 unità

per l'Esercito per incrementare l'attuale capacità di difesa contro carri delle truppe alpine;

l'autoblinda 6616 è stata omologata per uso esclusivo dell'Arma dei carabinieri.

Il costo per lo studio, lo sviluppo e la costruzione di 10 prototipi in diverse configurazioni e la sperimentazione delle autoblinde leggere «Puma» è di 47,2 miliardi. Ovviamente tale prezzo non coincide con quello che sarà il prezzo di approvvigionamento.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(8 settembre 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che l'interrogante sollecita una corretta risposta e gli opportuni interventi richiesti nelle seguenti interrogazioni: 4-02167 del 28 settembre 1988; 4-02478 del 22 novembre 1988; 4-02707 del 12 gennaio 1989 e 4-02881 del 10 febbraio 1989;

che il giorno 3 febbraio 1989 una delegazione composta dall'interrogante e da alcuni membri del Coordinamento di Base delegati ASST locale e nazionale, sono stati autorizzati ad effettuare una visita presso le sedi dell'ASST di Catania di via Ala - Palazzo TLC, di via Longo - Ufficio Interurbano e zona Porto - deposito cavi sottomarini;

constatata la situazione di seguito esposta:

l'inosservanza della firma di presenza nei Mod. 75 da parte dei funzionari;

le gravi condizioni di lavoro e di salute in cui versano i lavoratori della sala Cima dell'Ufficio interurbano (via A. Longo), già segnalate con diffida dall'USL 35 di Catania nell'ottobre 1987, e mai affrontate dall'Azienda;

le violazioni degli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 269 del 1987 e dello Statuto dei lavoratori (articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9) circa l'abusivo controllo audiovisivo dei lavoratori della sala Cima-ASST di Catania e delle altre sedi;

la gestione clientelare del personale tramite l'uso indiscriminato dell'istituto giudirico del «comando» dalle Poste all'ASST, che in Sicilia riguarda circa 1.000 dipendenti, molti dei quali successivamente «distaccati» presso altre sedi sempre dell'ASST;

il grande spreco di denaro pubblico e il pessimo servizio erogato dalla struttura ASST, in particolare si evidenzia l'enorme Palazzo TLC di via Ala, 5 piani praticamente vuoti che ospitano non più di 70 dipendenti;

la presenza di una megastruttura presso il deposito cavi sottomarini dell'ASST, che è costata miliardi al contribuente, composta di apparecchiature di tecnica definibile moderna e sofisticata che, però, non ha mai funzionato, in specie la «insilatrice» la cui operatività, di volta in volta, viene coperta manualmente, cioè con l'utilizzo di personale e con altissimo rischio per la propria incolumità (vedasi infortunio mortale occorso ad un operatore

del CC.TT. di Messina anni or sono, di cui sarebbe importante conoscere gli atti istruttori, eventualmente esistenti presso la Procura della Repubblica di Catania);

la giacenza di una enorme quantità di cavo sottomarino (valore circa 30 miliardi) mai usato e destinato ad essere dichiarato fuori uso,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) l'organigramma dell'ASST – Ispettorato V^a^ zona – comprendente il ruolo organico dei funzionari responsabili o incaricati delle sedi di Palermo e Catania;

b) quante siano le unità del personale comandato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presso le sedi ASST della Sicilia e, in particolare, di Palermo e Catania;

c) quante siano le unità comandate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'ASST di Catania e successivamente «distaccate» presso altre sedi, la loro destinazione e applicazione;

d) se i telefonisti degli Uffici interurbani della sale Cima-ASST siano soggetti a controlli audiovisivi attraverso la predisposizione di programmi o «maschere» i cui dati, per i tipi «C» e «E», vengono registrati su apposita stampante (ritardi dei tempi di risposta - individuazione dell'operatore), mentre per la maschera di tipo «M», predisposta per un controllo «totalizzante», al limite della libertà individuale del lavoratore, i dati non appaiono sulla stampante;

e) l'organizzazione e il corrispondente carico di lavoro del personale ASST applicato presso i vari settori del Palazzo TLC di via Ala - Catania;

f) quale sia l'ammontare complessivo della spesa sostenuta per l'edificazione del Palazzo TLC di via Ala - Catania, la Società che ha ottenuto l'appalto e se, per il mancato completamento dei lavori nel sotterraneo e nelle corrispondenti pareti esterne, siano state applicate le previste penali;

g) quale sia l'ammontare, per gli ultimi cinque anni e per lo stesso Palazzo TLC di Catania, delle spese di mantenimento relative ai servizi di riscaldamento-condizionamento e pulizia locali, in rapporto alla megastruttura e alla limitatezza degli spazi occupati per l'esiguo numero delle unità applicate;

h) quali e quante siano le spese sostenute per l'adattamento ad uffici del 2° piano del Palazzo TLC in questione, adattamento effettuato con materiale altamente infiammabile, con controsoffittatura che ha coperto un impianto di illuminazione già esistente e funzionante e quindi con un nuovo impianto di illuminazione;

i) quali e quante siano, sempre per lo stesso Palazzo, le spese sostenute per ringhiere perimetro esterno, infissi ed entrate di sicurezza ai piani, a cui si accede per mezzo di ascensori e montacarichi dalla evidente limitatezza strutturale e non soggetti alle norme vigenti (assenza di ritorno al piano e mancanza citofono per collegamento con l'esterno);

l) quali e quante siano le spese sostenute per i lavori edili in corso e quelli relativi alle uscite di sicurezza per la predisposizione e l'accesso alla sala Cima dell'Ufficio interurbano di via A. Longo, 56 - Catania;

m) considerata la pericolosità della Centrale di trasformazione ubicata nella via adiacente a quella della sede di via Longo, se non sia opportuno richiamare l'attenzione delle autorità locali (sindaco e prefetto) per porre rimedio all'irregolare installazione, protetta da una porta di ferro e difesa da un piccolo lucchetto;

n) quali e quante siano le stazioni telefoniche amplificatrici, che dovrebbero essere chiuse per cessata attività come quella di Bronte, per le quali invece si sostengono spese per impianti di aria condizionata, riscaldamento e presenza di unità «comandate» dalle Poste all'ASST;

o) quali siano le ditte esterne e le loro sedi, che hanno ottenuto gli appalti dei servizi di riscaldamento e condizionamento dell'aria, pulizia locali e l'esecuzione dei lavori edili e di rifacimento e ristrutturazione, ringhiere, infissi e porte di sicurezza presso le sedi di Catania e le altre soggette alla giurisdizione territoriale di Palermo. In merito si vogliono conoscere i nomi dei gestori degli appalti e se questi siano in regola con le norme anti-mafia previste dalle leggi vigenti;

p) a quale epoca risalga l'acquisizione e quale sia il costo complessivo della macchina «insilatrice» del Deposito cavi sottomarini e le eventuali spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa megastruttura negli ultimi cinque anni;

q) quanti siano e quale sia il valore complessivo dei cavi collocati nelle otto vasche del suddetto deposito;

r) chi abbia effettuato il collaudo della macchina «insilatrice» e se le prestazioni per cui essa fu richiesta, a montaggio avvenuto, siano mai state operanti;

s) quali siano gli interventi effettuati negli ultimi cinque anni e le cause dell'infortunio mortale verificatosi anni or sono presso il suddetto Deposito cavi sottomarini di Catania;

t) quanti siano i cavi dichiarati «fuori uso» e quali siano le ditte vincitrici delle «gare» in questione, il valore d'acquisto e quello di «fuori uso».

Si chiede inoltre di conoscere, una volta accertata la sussistenza di irregolarità e danni prodotti all'erario dello Stato per le situazioni di cui si chiede notizia, quali provvedimenti si intendano adottare.

L'interrogante infine chiede se non s'intenda disporre opportune indagini, tramite la competente autorità giudiziaria e l'Alto Commissario antimafia.

(4-02985)

(1° marzo 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che dalle indagini effettuate in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame è emerso che i funzionari della sede di Catania appongono quotidianamente la firma di presenza sugli appositi registri e che la posizione vacativa dei medesimi viene regolarmente comunicata al capo del reparto a Palermo.

Per quanto riguarda le condizioni ambientali in cui operano i lavoratori della sala Cima dell'ufficio interurbano di via Longo, si significa che a seguito dell'intervento della USL 35 di Catania sono state effettuate le modifiche indicate, tant'è che nei successivi controlli nessun ulteriore rilievo è stato mosso dalla medesima struttura sanitaria.

Si soggiunge, inoltre, che i dipendenti applicati alla commutazione sono costantemente sottoposti a controlli clinici e che fruiscono di congrui intervalli di riposo durante lo svolgimento del turno allo scopo di assicurare ogni possibile garanzia per la salvaguardia del benessere fisico e psicologico degli interessati.

Nel far presente, poi, che l'edificio delle telecomunicazioni di via Ala è per la maggior parte destinato ad impianti telefonici e che solo una ridotta superficie è stata adattata ad ospitare uffici, si deve precisare che le dimensioni del palazzo sono da mettere in relazione allo sviluppo ed all'evoluzione della rete terrestre e sottomarina; si è ritenuto, infatti, opportuno disporre di una sede che potesse soddisfare non solo le attuali esigenze ma anche quelle future, in modo da evitare ritardi nell'attuazione dei prossimi programmi di potenziamento.

Passando all'esame dei singoli punti dell'atto parlamentare in questione si comunica che l'organico dell'ASST – ispettorato V zona – relativamente ai funzionari responsabili o incaricati delle sedi di Palermo e Catania è il seguente:

presso la sede di Palermo:

3 primi dirigenti
1 ispettore generale r.e.
1 direttore di divisione r.e.
8 vice dirigenti
2 vice dirigenti facenti funzioni
4 consiglieri

presso la sede di Catania:

1 direttore di divisione r.e.
2 vice dirigenti
1 vice dirigente facente funzioni
1 consigliere

Si allega, inoltre, copia dell'organigramma nel quale sono evidenziati gli uffici della sede di Catania e Palermo, con l'indicazione dei nominativi dei funzionari ad essi applicati (allegato 1).

Nelle centrali di commutazione di tipo Cima, il personale con mansione di assistente e di capo turno si avvale, all'esclusivo scopo di attuare una corretta gestione del servizio di commutazione e della raccolta di dati statistici – escludendo, pertanto, qualsiasi forma di controllo audiovisivo del personale – di appositi terminali video attraverso i quali viene effettuata la supervisione dei terminali da operatore della sala.

Tali terminali di supervisione sono stati realizzati in modo da essere impiegati, con riferimento alle maschere citate nell'interrogazione, esclusivamente per ottimizzare la distribuzione dei vari servizi agli operatori disponibili in rapporto all'entità del traffico (maschera «C»), per rilevare a fini statistici i dati di traffico (maschera «H») e per misurare la qualità del servizio fornito all'utenza (maschera «E»); non viene usata una maschera «M».

L'organizzazione ed il corrispondente carico di lavoro del personale ASST applicato nei vari settori del palazzo delle telecomunicazioni di via Ala a Catania è quella di seguito indicata:

la sezione III del reparto IV svolge attività di assistenza e direzione lavori relativa ai contratti stipulati sia dalla direzione centrale ed impianti sia dal reparto V dell'ispettorato, mediante l'opera di 13 unità;

la sezione V del reparto VI si occupa dell'esercizio e della manutenzione degli impianti di telecomunicazione del compartimento

telefonico di Catania e sovraintende al deposito cavi sottomarini, avvalendosi dell'opera di 28 unità;

2 settori della sezione I del reparto VII che trattano, rispettivamente, le questioni concernenti il vacativo (congedi, aspettative, causa di servizio, infortuni, eccetera) e le pratiche pensionistiche (cessazioni dal servizio, pensioni, ricongiunzioni servizi, riscatti, eccetera) mediante l'opera di 26 unità.

Va precisato che il palazzo delle telecomunicazioni di via Ala fu acquistato al libero mercato, al prezzo di 25 miliardi più IVA, ritenuto congruo dal competente ufficio tecnico erariale.

L'edificio fu regolarmente consegnato all'ASST nelle condizioni e nei termini previsti dal contratto di compravendita e pertanto non fu necessario applicare alcuna penale.

Al secondo piano di tale palazzo sono state eseguite opere di tramezzatura per la realizzazione di uffici mediante pannelli mobili in legno con isolamento ignifugo ed è stato costruito un controsoffitto con nuovo impianto elettrico, in quanto quello esistente non era funzionale per ambienti destinati ad uffici; di conseguenza si è reso necessario adattare l'impianto di condizionamento con una spesa complessiva di lire 850 milioni.

Le spese sostenute nel predetto palazzo per le migliorie e gli infissi di sicurezza esterni ed interni, realizzati in base alle norme vigenti riguardanti le opere di sicurezza da attuare a salvaguardia degli impianti industriali, ammontano a circa 500 milioni di lire.

Per quanto concerne, inoltre, i servizi di riscaldamento e di condizionamento dell'edificio di via Ala si precisa che gli stessi sono stati attivati gradualmente, in relazione alla occupazione degli uffici medesimi da parte dei dipendenti, a partire dal 1° dicembre 1986 fino al 31 dicembre 1988, con un costo complessivo di lire 173.523.380.

Il servizio di pulizia viene espletato attualmente per tutti gli edifici di Catania, ivi compreso quello di via Ala, con un unico contratto e con un costo complessivo, relativamente agli ultimi tre anni, di lire 458.161.380.

Nel deposito cavi sottomarini viene prestato in modo continuativo solo il servizio di pulizia con un contratto avente validità 1° ottobre 1984-30 settembre 1993 e con un costo relativo al periodo 1° ottobre 1984-31 dicembre 1988 di lire 372.722.520.

Nell'edificio di via Longo a Catania sono in corso lavori edili di adeguamento dei locali alle norme antincendio previste dalla legge n. 818 del 1984 per un importo di circa 365 milioni di lire.

La chiusura della cabina elettrica di trasformazione MT-bt di proprietà dell'ASST sita in via Paola, che serve le utenze della sede di via Longo, è ritenuta adeguata sotto il profilo della sicurezza, risultando conforme a quelle adottate dall'Enel per la propria cabina di sezionamento in media tensione e che è adiacente alla cabina dell'ASST.

In merito alla stazione telefonica di Bronte si ritiene opportuno precisare che la rete telefonica nazionale è in continua modificazione, essendo strettamente correlata alle richieste dell'utenza ed all'evoluzione tecnologica degli impianti.

Ne deriva, pertanto, che continuamente alcune stazioni telefoniche vengono potenziate, altre istituite, altre, infine, dismesse.

Per la Sicilia orientale il piano di disattivazione, da realizzarsi entro il 1990, prevede che siano dismesse le stazioni telefoniche di Bronte e di Santo Stefano di Camastra.

Entrambe, tuttavia, sono al momento in esercizio in attesa dell'attivazione da parte della SIP di impianti e sistemi trasmissivi che dovranno sostituire gli impianti dell'ASST.

La stazione di Bronte non è comunque presidiata ed in caso di guasti interviene il personale della stazione telefonica manutenzione energia di Catania.

D'altra parte per le ripetute stazioni è necessario mantenere il condizionamento dell'aria finchè vi saranno impianti, anche in assenza di personale, in quanto gli impianti medesimi necessitano, per il buon funzionamento, di specifiche condizioni ambientali espressamente indicate dal costruttore ed approvate in fase di omologazione da parte dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

L'appalto dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell'aria è stato ottenuto dalla ditta Rosario Sorbello con sede in Catania, la quale gestisce altresì tali servizi nella sede di Palermo.

Per il servizio di pulizia l'appalto è stato affidato, fino al 1986, alla ditta Smeraldo con sede in Catania; dal 1987 alla ditta La Siciliana con sede in Palermo e, relativamente al solo deposito cavi sottomarini, alla ditta Bruno Giuseppa; le ditte citate risultano in regola con la normativa antimafia.

Nell'ultimo quinquennio hanno ottenuto appalti per l'esecuzione dei lavori edili e di rifacimento e ristrutturazione, ringhiere, infissi e porte di sicurezza, presso le sedi di Catania e le altre sedi della Sicilia, le seguenti ditte in regola con le norme antimafia previste dalle vigenti leggi:

ITEL - San Gregorio - Catania
Ediltecno - Siracusa
Smaco - Palazzo Acreide - Siracusa
Solesi - Siracusa
Sciabà - Messina
Mancuso - Palermo
Terruso - Palermo
Tosi - Palermo
Tecnam (ex Sicil profilati) - Caltanissetta.

Altre ditte, inoltre, provvedono, tramite l'ispettorato di zona, a garantire la funzionalità degli edifici industriali della Sicilia eseguendo, con le procedure previste dal regolamento dei lavori in economia, interventi di piccola entità che non superano singolarmente i 60 milioni di lire.

In merito al deposito cavi sottomarini di Catania è opportuno premettere che tale complesso, entrato in servizio nel 1978, comprende due edifici, il primo dei quali, che impegna un'area di metri quadrati 1.220, è adibito all'insilaggio dei cavi sottomarini e inizialmente ospitava 6 vasche con una capacità di metri cubi 500 ciascuna; il secondo edificio, che impegna un'area di metri quadrati 720, è adibito a deposito di amplificatori ed equalizzatori e comprende anche i servizi tecnologici e 2 alloggi di servizio.

Il primo edificio è stato successivamente ampliato e dal 1988 sono in funzione altre 4 vasche della stessa capacità delle precedenti, per una capacità complessiva di metri cubi 5.000 circa.

Nel complesso vi sono i seguenti impianti:

un impianto di movimentazione cavi dotato di due macchine speciali per il tiro dei cavi stessi e di nastri trasportatori a rulliere, che collegano le 10 vasche tra loro e ad un pontile in ferro lungo 72 metri, per permettere il carico e lo scarico delle navi posacavi;

due depositi per la conservazione degli amplificatori ed equalizzatori di scorta, con annesso laboratorio per le misure elettriche da effettuare sugli equipaggiamenti suddetti;

un deposito per l'immagazzinamento di materiali vari;

un impianto di depurazione che provvede, mediante idonee sostanze, al trattamento dell'acqua marina necessaria alla conservazione dei cavi sottomarini;

i necessari servizi tecnologici, quali la cabina elettrica per una potenza di 400 chilowatt, la centrale termica e la centrale di condizionamento per i depositi degli amplificatori, che debbono essere conservati ad una appropriata temperatura ed umidità.

Poichè tale struttura pone l'Italia all'avanguardia nel campo dei depositi per cavi sottomarini, data anche la tecnologia delle soluzioni adottate e degli impianti installati, nel 1978 si pensò di sperimentare un sistema automatizzato di insilaggio dei cavi sottomarini al fine di evitare agli uomini di scendere in vasca per eseguire manualmente le operazioni di abbisciamento dei cavi stessi, considerati anche i rischi connessi con tale attività.

La sperimentazione è stata introdotta solo su tre vasche ma i risultati ottenuti sono stati inferiori alle aspettative, anche perchè difficoltà pratiche di vario tipo hanno impedito alla macchina di funzionare a pieno; si sta, pertanto, esaminando l'opportunità di interrompere l'esperimento.

La macchina insilatrice in questione, che non richiede una particolare manutenzione, è stata realizzata nel 1981 ed il suo costo ammonta a 1 miliardo e 221 milioni di lire circa; il collaudo è stato effettuato dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Relativamente alle giacenze è da considerare che lo scopo di un magazzino per scorte di cavi sottomarini è proprio quello di conservare le scorte per poterle usare in caso di guasti sugli impianti.

Ciò premesso, si significa che le scorte attive sono di circa chilometri 317 di cavi per un valore di lire 1.160.860.000, mentre le giacenze di materiale fuori uso ammontano a circa chilometri 120 per un valore di lire 179.041.612; la ditta vincitrice della gara per l'alienazione dei materiali fuori uso è la ditta «Gallo Pasquale» di Torre Annunziata (Napoli) ed il ricavo per la vendita dello stesso è stato di lire 7.438.600.

Gli interventi di movimentazione dei cavi effettuati nel deposito dal 1984 per il prelievo delle scorte occorrenti alle riparazioni dei sistemi sottomarini sono stati i seguenti:

gennaio 1984: riparazione Italia-Libia con nave posacavi «Raymond Croze»;

novembre 1984: riparazione Brindisi-Durazzo (motonave «Monte Pellegrino»);

maggio 1985: riparazione cavi nello stretto di Messina a cura società SIRTI;

giugno 1985: riparazione Italia-Libia con nave posacavi «Raymond Croze»;

ottobre 1986: riparazione cavi nello stretto di Messina (pontone San Marco);

settembre 1987: riparazione cavi nello stretto di Messina a cura società SIRTI;

febbraio 1988: riparazione Italia-Libia con nave posacavi «Raymond Croze».

Generalmente ogni intervento di movimentazione si svolge in 4 fasi:

spostamento in altra vasca delle scorte sovrastanti quelle da imbarcare;

imbarco scorte per riparazione;

sbarco scorte residuate dalla riparazione ed eventuali cavi salpati da mare;

rimessa in sito delle scorte inizialmente spostate.

La macchina insilatrice è stata utilizzata soprattutto per movimenti di traverso da vasca a vasca.

L'infortunio di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame è avvenuto durante l'insilaggio del cavo in una delle vasche non fornite di insilatrice automatica. Sulle cause sta indagando la magistratura e, a quanto risulta, si è ancora in fase istruttoria.

Sulla base di quanto sopra, non essendo risultate irregolarità o danni causati da parte di dipendenti dell'ASST all'erario, non si è ritenuto necessario adottare provvedimenti di alcun genere nè di interessare l'autorità giudiziaria.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(2 agosto 1989)

ISPETTORATO TELEFONICO STATALE DELLA V ZONA - NAPOLI

CAPO ISPETTORATO: dirigente supe.tecn.: **VENDITTI** ing. Tullio
tel.081/281566-260498

ISPETTORI CIRCOSCRIZIONALI: c) **PELLEGRINI** dr. Francesco

CAPO SEGRETERIA - rev.capo SPADACCINI Anna Maria
tel.081/281566 - linea diretta 2195

REPARTO 1°	REPARTO 2°	REPARTO 3°	REPARTO 4°
Personale e AA.GG.	Traffico-Controllo Concessioni	Esercizio e Manutenzione	Impianti e lavori R.T.N.
c) **DI LORENZO** dr.Nicola(*)	c) **ANTONINI** ing. Ennio (*)	a) **BASILE** ing. Bruno	c) **SARRACINO** ing.Edgardo (*)
	c) **QUAGLIARINI** ing.Antonio (1)	d) **MARFELLA** ing. Alfonso (1)	c) **CIRANNA** ing. Emanuele (2)
SEZIONE 1	SEZIONE 1	SEZIONE 1	SEZIONE 1
Personale	Traffico	Eserc. e manut.ne compart.le	Impianti di trasmissione,ener
d) **FORGIONE** dr. Sergio(3)	d) **DE FEO** ing.Alfonso	di Napoli (sede NAPOLI)	gia,commutazione,elaborazione
SEZIONE 2	SEZIONE 2	d) **PELLINO** ing. Francesco (1)	e segnalazione (esclusa la
AA.GG. e Legali	Controllo delle concessioni	SEZIONE 2	SICILIA)
d) **RIPULLONE** dr.Antonio	d) **PANICO** ing.Gaetano	Eserc. e manut.ne compart.le	d) **IACCARINO** ing.Vincenzo
SEZIONE 3		di Bari e Potenza(sede BARI)	SEZIONE 2
Spese di personale in at-		d) **D'AMBROSIO** ing.Luciano	Impianti di ponti radio, cavi
tività di servizio e in		SEZIONE 3	ed infrastrutture edili(esclu
quiescenza-		Eserc.e manut.ne compart.le di	sa la SICILIA)
e)**VENTIMIGLIA**dr.Calogero*		Catanzaro (sede Catanzaro)	d) **FRULIO** ing. Ciro
		d) **MORRONE** ing.Carmine	SEZIONE 3
		SEZIONE 4	Impianti,cavi ed infrastrut-
		Gestione reti di supervisione	ture edili per la SICILIA
		d) **D'ANTONIO** ing.Alberto	(sede CATANIA)
		SEZIONE 5	d) **DI LEO** ing.Francesco
		Gestione e manutenzione impian	
		ti di automazione	
		d)**RICCIARDIELLO** ing.Samuele E.	
		SEZIONE 6	
		Manut.ne opere edili ed impian	
		ti tecnol.ci-Protezione impian	
		ti TLC	
		d) **DELLA RAGIONE** ing.Marcello	

NOTE

(*) funzioni superiori art.42 L.797
(1) a latere
(2) coord. Sez. I e III
(3) coord. Sez.I e II

a) primo dirigente
b) ispettore generale
c) dirett. divisione
d) vice dirigente
e) consigliere amm.vo

ISPETTORATO TELEFONICO STATALE DELLA V ZONA - NAPOLI

REPARTO 5°	REPARTO 6°(sede PALERMO)	REPARTO 7°	REPARTO 8°	RAGIONERIA ZONALE (sede NAPOLI)
Patrimonio e Approvvigionamenti Amministrazione a) **BOCCHINO** dr.Antonio d) **FERRANTINO** dr.Giovanni(2)	Esercizio e manut.ne per la SICILIA c) **COSTANZO** ing. Damiano (*) c) **ADAMO** dr.Pietro (1)	Amministrativo per la SICILIA (sede Palermo) a) **CARIGLIA** dr.Giovanni c) **D'ANGELO** dr.Agostina	Traffico e controllo concessioni per la Sicilia (sede PALERMO a) **LAZZARO** ing.Luigi	d) **FURLAN** dr. Tullio
SEZIONE 1 Patrimonio e Appr.ti-Autoparco	SEZIONE 1 Eserc. e manut.ne comp.le di PALERMO (sede Palermo) d) **PARADISI** ing.Salvatore	SEZIONE 1 Patrimonio e approvvigionam.ti Personale-Ufficio liquidazione e) **BARBARO** dr.Giovanni (*)	SEZIONE 1 Traffico d) **LI VIGNI** ing. Nicolò	
SEZIONE 2 Amministrazione-Cassa	SEZIONE 2 Gestione e manut.ne impianti di automazione (sede PALERMO) d) **FAZIO** ing.Mauro	SEZIONE 2 Amministrativa-Cassa d) **CRAPANZANO** dr. Alfio	SEZIONE 2 Controllo concessioni d) **DI CHIARA** ing. Nicola	
BENEDUCE dr.Pasquale in aspettativa per motivi di famiglia	SEZIONE 3 Manut.ne opere edili ed impianti tecn.ci-Protezione impianti TLC (sede PALERMO) d) **PUGLISI** ing.Roberto	SEZIONE 3 AA.GG. e legali e) **MANGIONE** dr.ssa Lilla (*)		
	SEZIONE 4 Manutenzione cavi (sede PALERMO) d) **GUARINO** ing.Domenico			
	SEZIONE 5 Eserc.zio e manut.ne comp.le di Catania (sede CATANIA) - Deposito cavi sottomarini d) **CANNAVARO** ing.Antonio			
	SEZIONE 6 Esercizio circuiti intern.li			

1) Coord. Sez. I e V
2) funzionario addetto
(*)art.42 legge n.797/1981

NOTE

a) primo dirigente
b) ispett. generale
c) direttore divisione
d) vice dirigente
e) cons. amm.vo

ISPETTORATO TELEFONICO STATALE DELLA V ZONA - NAPOLI

CONSIGLIERI APPLICATI PRESSO L'ISPETTORATO TELEFONICO STATALE DELLA V ZONA - NAPOLI

REPARTO 1°	REPARTO 2°	REPARTO 3°	REPARTO 4°
SEZIONE 1 **BROCCOLETTI** dr.Ermelinda P.T.(1)	SEZIONE 1	SEZIONE 1 **BALZANO** ing.Giovanni (2) **MAZZARELLA** ing.Gianni (2) **SPENA** ing. Sergio (2)	SEZIONE 1
SEZIONE 2	SEZIONE 2 **PEDAGNA** ing.Francesco (2)	SEZIONE 2 (**BARI**) **DI MAURO** dr. Nicola (1)	SEZIONE 2 **RUSSO** ing.Franco (2)
SEZIONE 3		SEZIONE 3 (sede **Catanzaro**) **MAZZARA** ing.Vincenzo (3)	SEZIONE 3 (sede **Catania**)
		SEZIONE 4	
		SEZIONE 5 **SOMMELLA** ing.Gennaro (2) **MARRA** ing. Raffaele (4)	
		SEZIONE 6 **GIULIANA** ing.Calogero (3)	

VIGGIANO dr.Filippo (1)
distaccato U.I.Napoli

NOTE

1) consigliere amm.vo
2) " TLC
3) " OCIT
4) " informatica

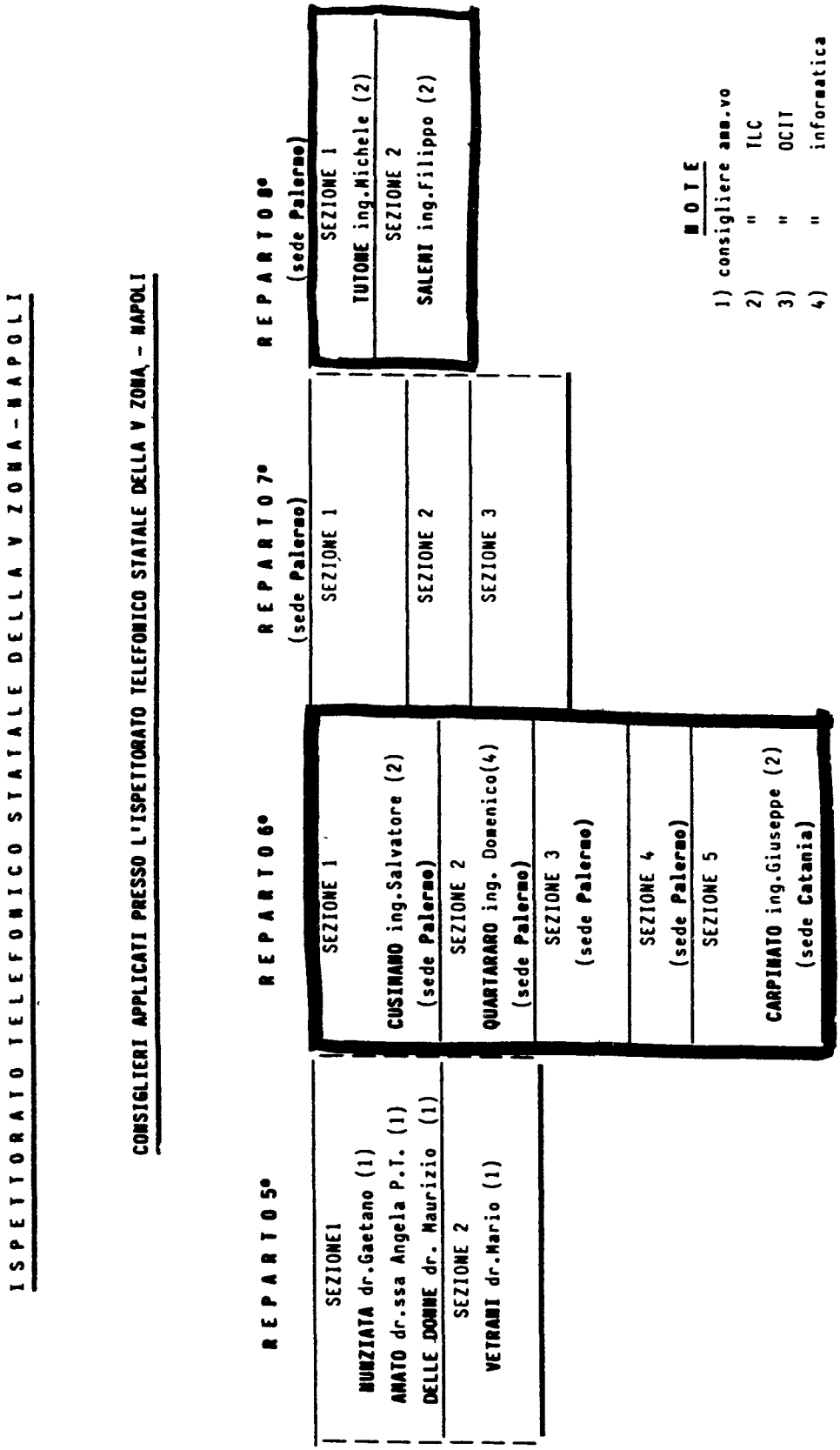
ISPETTORATO TELEFONICO STATALE DELLA V ZONA - NAPOLI
CONSIGLIERI APPLICATI PRESSO L'ISPETTORATO TELEFONICO STATALE DELLA V ZONA - NAPOLI
REPARTO 5°
SEZIONE1
MUNZIATA dr.Gaetano (1)
AMATO dr.ssa Angela P.T. (1)
DELLE DONNE dr. Maurizio (1)
SEZIONE 2
VETRANI dr.Mario (1)
REPARTO 6°
SEZIONE 1
CUSIMANO ing.Salvatore (2)
(sede Palermo)
SEZIONE 2
QUARTARARO ing. Domenico(4)
(sede Palermo)
SEZIONE 3
(sede Palermo)
SEZIONE 4
(sede Palermo)
SEZIONE 5
CARPINATO ing.Giuseppe (2)
(sede Catania)
REPARTO 7°
(sede Palermo)
SEZIONE 1
SEZIONE 2
SEZIONE 3
REPARTO 8°
(sede Palermo)
SEZIONE 1
TUTONE ing.Michele (2)
SEZIONE 2
SALEMI ing.Filippo (2)
NOTE
1) consigliere ass.vo
2) " ILC
3) " OCIT
4) " informatica

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere, in relazione alla vicenda dell'aereo «Argo 16», caduto a Venezia il 23 novembre 1973, e alla trasmissione «Telefono giallo», andata in onda il 24 febbraio 1989, se dal *dossier* sul caso, esistente presso i servizi segreti, risulti:

1) quali siano le cause per cui il colonnello Minerva, amministratore dei servizi segreti, e il capitano La Bruna restarono in Libia dopo la consegna dei terroristi e se questo mancato ritorno sull'«Argo 16» fu dovuto al fatto che circolavano voci di un possibile attentato all'aereo dopo che la visita era stata smascherata a Malta;

2) chi ordinò il dirottamento dell'aereo a Malta, visto che la destinazione era Tripoli e visto che il capitano La Bruna ha dichiarato nella trasmissione «Telefono giallo» di non essere stato messo al corrente, alla partenza da Roma, del dirottamento;

3) chi aveva l'autorità di ordinare questo dirottamento, se si trattò del colonnello Minerva (il quale aveva peraltro solo mansioni amministrative e non operative) o se si trattò di un ordine impartito via radio al comandante dell'aereo, oppure di un ordine in busta chiusa per il comandante, consegnatogli alla partenza;

4) chi preordinò l'arrivo a Malta e l'accoglienza ufficiale da parte delle autorità locali all'equipaggio, ai terroristi e agli accompagnatori e chi stabilì la grottesca idea del pranzo in comitiva dell'allegra brigata nel ristorante sul mare, dove furono fotografati (alla faccia della segretezza dell'operazione) o anzi meglio rifotografati (secondo quanto ha sostenuto il capitano La Bruna: egli infatti ha affermato nella trasmissione sopraddetta che la comitiva venne già fotografata allo sbarco dall'aereo);

5) se l'equipaggio dell'aereo era al corrente dei doni che Gheddafi fece ai servizi segreti, secondo quanto ha affermato il generale Viviani nella sua intervista a «Panorama» del 18 dicembre 1986, nella quale si dice: «Gheddafi riconoscente mandò preziosi regali agli uomini dei servizi, collane e gioielli per le loro signore, che non poterono rifiutare per non offendere il colonnello».

6) se i servizi segreti erano al corrente dei doni che Gheddafi elargì e in base a quali valutazioni tali doni furono accettati;

7) per quali motivi l'«Argo 16» (e gli altri aerei in uso ai servizi segreti) facevano frequentemente scalo a Malta, come è risultato nel corso della trasmissione, quali erano i rapporti con Malta, anche in fatto di terrorismo, che cosa imbarcavano e sbarcavano a Malta e se l'equipaggio era al corrente di questi traffici;

8) se siano state avanzate ipotesi secondo cui l'eventuale attentato all'«Argo 16» sarebbe stato effettuato per sopprimere dei testimoni che si sarebbero potuti rivelare scomodi, così come accadde per il direttore di «OP», Pecorelli, dopo la pubblicazione del *dossier* M-FO-BIALI, contenente tutti gli elementi sul traffico d'armi con la Libia e se le stesse persone che avevano interesse a sopprimere Pecorelli potevano avere interesse a sopprimere l'equipaggio dell'«Argo 16»;

9) se sia stata riscontrata l'affermazione fatta nel corso della trasmissione secondo cui il maresciallo Schiavoni, membro dell'equipaggio dell'«Argo 16», si era costruito una porta blindata in casa.

Per conoscere infine se le risposte ad interrogazioni fornite dai Ministri della difesa *pro tempore* onorevole Forlani e onorevole Ruffini, rispettiva-

mente nel 1975 e nel 1978, secondo cui «l'Aereonautica militare ha categoricamente smentito di avere programmato o effettuato le operazioni di trasporto con aereo militare di terroristi arabi cui fa riferimento l'interrogante» e «si riconferma che nessun velivolo dell'Aereonautica militare ha effettuato la missione di trasporto di terroristi arabi cui fa riferimento l'interrogante» non dimostrino che:

a) le Forze armate hanno fornito informazioni completamente false, mettendo così in forse la credibilità stessa delle istituzioni;

b) due Ministri della difesa sono stati presi in giro, facendo loro rispondere in modo del tutto contrario alla verità ad interrogazioni parlamentari;

c) vi è stata una gravissima mancanza di rispetto nei riguardi del Parlamento italiano.

(4-03011)

(9 marzo 1989)

RISPOSTA. – Si risponde per il Governo.

Sulla vicenda alla quale si riferisce l'onorevole interrogante è in corso, come noto, un procedimento penale.

Tutta la documentazione della quale disponeva l'amministrazione militare, fatta eccezione per quella coperta dal segreto di Stato, è stata rimessa all'autorità giudiziaria procedente.

In attesa delle decisioni del magistrato, si ritiene doveroso non esprimere giudizi del Governo o, comunque, commettere i fatti.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(6 settembre 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere in base a quali ragionamenti possa sussistere un dubbio di interpretazione riguardo alla locuzione «archivi militari» e in base a quali ragionamenti venga avanzata l'ipotesi secondo cui l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963 non sembri contemplare, come facenti parte degli istituti archivistici, gli archivi degli Stati maggiori e delle unità militari (che sono versati agli uffici storici delle rispettive armi), dato che:

1) gli Stati maggiori sono organi alla diretta (anzi direttissima) dipendenza del Ministro della difesa e quindi organi assolutamente «centrali» del Ministero della difesa;

2) le operazioni militari i cui risultati e le cui direttive sono rintracciabili proprio negli archivi storici degli Stati maggiori costituiscono la materia assolutamente centrale delle indagini storiche, materia essenziale che quindi verrebbe sottratta proprio agli archivi di Stato, dove invece, secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963 dovrebbe essere versato;

3) qualora non venisse versata questa materia agli archivi di Stato, si creerebbero proprio quelle insormontabili difficoltà che i ricercatori storici hanno finora lamentato. Si tratta di documentazioni che risalgono addirittura a 120 anni orsono e sulle quali non può essere imposto più alcun segreto o alcuna riservatezza, pena il ridicolo;

4) qualora non venisse versata questa materia agli archivi di Stato, questi verrebbero in possesso solo di documentazioni di scarsissima rilevanza per gli storici e il decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963 rimarrebbe, come purtroppo è rimasto, inapplicato.

L'interrogante chiede altresì di conoscere, qualora si accettasse la paradossale idea che gli Stati maggiori non dipendano dal Ministro della difesa, come suoi organi centrali, da chi si ritenga che gli Stati maggiori dipendano. È pur vero, infatti, che il nome di un Capo di Stato maggiore della difesa risultò nelle liste della loggia P2 di Gelli (organismo non militare, ma civile) e quindi forse qualcuno potrebbe pensare ad una dipendenza non dal Ministro della difesa ma ciò non toglie il legame assolutamente diretto esistente tra Ministro della difesa e Capi di Stato maggiore (e quindi reparti operativi). Perciò non pare sussistere alcun dubbio circa il fatto che gli archivi degli Stati maggiori siano da considerarsi sotto ogni riguardo «archivi militari» e quindi rientrino nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, costituendone anzi ovviamente il tema fondamentale.

(4-03068)

(16 marzo 1989)

RISPOSTA. – Si risponde a nome del Governo.

L'onorevole interrogante evidentemente auspica il versamento all'Archivio di Stato del materiale conservato negli archivi storici delle Forze armate nonchè l'accesso al materiale stesso per tutti i ricercatori.

Al riguardo si fa presente che il trasferimento indiscriminato di materiale storico non appare consigliabile, atteso che fatti di controversa interpretazione, una volta divulgati, sono ancora suscettibili di incidere nell'ambito delle esistenti relazioni internazionali, mentre non sembra sussistano interessi di tipo culturale tali da portare a sacrificare le accennate perduranti esigenze di riservatezza.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(11 agosto 1989)

POLLICE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e della difesa.* – Premesso:

che all'interrogazione 4-02425, concernente gli uffici storici militari, il Ministro per i beni culturali e ambientali ha risposto che gli stessi sono stati costituiti con regio decreto 16 luglio 1853 per l'Esercito, con regio decreto 29 agosto 1913 per la Marina e con decreto ministeriale 14 maggio 1927 e 15 dicembre 1928 per l'Aeronautica;

che il periodico «Punto critico», che da tempo conduce una inchiesta sugli uffici storici militari, scrive sul n. 14 dell'8 aprile 1989 che la citazione del regio decreto del 1853 riguardante l'Esercito non è esatta in quanto inesistente nella raccolta legislativa dell'anno 1853, mentre per i decreti ministeriali dell'Aeronautica risulta impossibile ogni verifica, scrive il periodico, non avendo il Ministro citato le *Gazzette Ufficiali* sulle quali sono stati pubblicati,

si chiede di conoscere:

se quanto scrive «Punto critico» sia esatto ed in tal caso con quale legge, pubblicata su quale *Gazzetta Ufficiale*, sia stato istituito l'ufficio storico dell'Esercito e su quali *Gazzette ufficiali* siano stati pubblicati i decreti ministeriali relativi all'istituzione dell'ufficio storico dell'Aeronautica;

se non si ritenga di dover nel frattempo intervenire perchè la Marina versi agli Archivi dello Stato tutta la documentazione in suo possesso, rilevato che, sempre come scrive «Punto critico», l'articolo 1 del regio decreto del 1913 stabilisce che all'ufficio storico della Marina «saranno affidati studi di carattere storico» escludendo quindi l'affidamento e la conservazione di ogni altro genere di documentazione, con ciò ripristinando lo spirito del legislatore che volle su tutti gli atti la competenza dell'Archivio dello Stato.

(4-03221)

(18 aprile 1989)

RISPOSTA. – L'ufficio storico dell'Esercito trae le sue origini dall'ufficio militare istituito con l'ordine del giorno n. 712 del 16 luglio 1853 a firma del comandante dell'allora Corpo reale di Stato maggiore.

L'ufficio storico dell'Aeronautica militare è stato istituito con decreto ministeriale 14 maggio 1927 e pubblicato nella dispensa n. 16 del Giornale ufficiale del Ministero dell'aeronautica, edizione 1927.

L'ufficio storico della Marina militare è stato istituito con regio decreto 29 agosto 1912, n. 1123.

Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato», si stabiliscono le competenze e le sedi degli Archivi di Stato, ai quali devono essere versati tutti i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni da parte degli organi legislativi, giudiziari ed amministrativi dello Stato.

Nell'articolo 25 si precisa che presso gli uffici centrali, regionali e provinciali dell'amministrazione dello Stato e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali sono costituite delle commissioni di sorveglianza dei rispettivi archivi, preposte alla conservazione dei documenti ed al loro successivo versamento agli Archivi di Stato. Sono esclusi esplicitamente il Ministero degli affari esteri e quello della difesa, significando che essi procedono a propria cura alla conservazione dei propri documenti. Tale eccezione è ripetuta nell'articolo 27, quando si parla di scarto di documenti degli uffici dello Stato.

Gli enti della Difesa, non dovendo versare documenti agli Archivi di Stato per dettato degli articoli già citati 25 e 27, li versano agli archivi delle Forze armate.

Le norme sull'accessibilità ai documenti previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963 riguardano gli Archivi di Stato specificati al relativo articolo 3, e tra essi non figurano gli archivi storici delle Forze armate, anche se certamente dello Stato.

L'ufficio storico della Marina militare ha sempre consentito agli studiosi ed ai ricercatori una larga accessibilità al proprio archivio storico, compatibilmente con le catalogazioni esistenti dei documenti posseduti.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(8 settembre 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* – Per conoscere se siano a conoscenza che qualche tempo fa alcuni ufficiali superiori, fra i quali i colonnelli Italiano e Porru, appartenenti al comando trasmissioni del SISMI, sono stati invitati a presentare le dimissioni in quanto era stato accertato che avevano creato, a nome delle rispettive consorti, una società che forniva al servizio segreto militare apparecchiature di interesse, necessarie, in genere, agli uffici nei quali prestavano la loro opera i relativi consorti.

Se ciò dovesse essere vero e provato, si chiede di conoscere:

da quanto durasse il rapporto illecito, considerato che alcuni degli ufficiali erano al servizio fin dai tempi del SIFAR;

se attualmente il SISMI continui a servirsi dell'opera della suddetta società, o dei singoli ufficiali, per procacciarsi quanto gli occorre;

se l'allontanamento, senza l'adozione neanche di un provvedimento disciplinare, sia la soluzione corretta ed ottimale del problema e se non si ritenga che vi siano state delle omissioni, se non delle connivenze;

quali accorgimenti siano stati adottati per evitare che fatti così incresciosi abbiano a ripetersi.

(4-03223)

(18 aprile 1989)

RISPOSTA. – Si risponde a nome del Governo.

Il tenente colonnello Armando Porru ed il tenente colonnello Tindaro Italiano, rispettivamente in data 1° aprile e 22 aprile 1985, hanno presentato domanda di collocamento a riposo avendo maturato 40 anni di servizio utile a pensione.

Non risulta che i predetti ufficiali e le rispettive consorti, la signora Elisabetta Boccacci, insegnante di materie letterarie presso il liceo scientifico «A. Righi» di Roma e la signora Francesca Italiano, farmacista, abbiano svolto altra attività oltre a quella professionale.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(5 agosto 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Considerata l'intransigenza disciplinare del comandante dell'aeroporto «Burlot» di Vigna di Valle (sede del prestigioso museo aereo), che ha recentemente denunciato alla magistratura militare per violata consegna un sottufficiale colpevole di aver iniziato un'ispezione alle 24,05 anzichè alle 24, si chiede al Ministro della difesa di sapere:

1) quali provvedimenti, almeno cautelari, il suddetto comandante abbia adottato nei confronti del sottufficiale responsabile della mensa aeroportuale, mesi fa denunciato da una lavoratrice della stessa mensa e dagli organi sindacali per aver licenziato la donna che non aveva voluto essere «carina» con lui;

2) come il suddetto comandante giustifichi la cifra annua di un miliardo e duecento milioni spesi per la mensa, che risulta tuttora gestita

dallo stesso sottufficiale, proprietario, peraltro, di alcuni immobili sul lago di Bracciano;

3) se, infine, il suddetto comandante abbia spiegato, se mai se lo sia chiesto, cosa avvenga nei bagni della base, visto che la manutenzione degli impianti igienici costa oltre 10 milioni al mese.

(4-03224)

(18 aprile 1989)

RISPOSTA. – Sull'operato del comandante dell'aeroporto di Vigna di Valle, in ordine al quale l'onorevole interrogante pone quesiti a proposito di episodi recentemente accaduti, si chiarisce quanto segue.

La denuncia presentata dal comandante medesimo alla procura militare della Repubblica di Roma in data 3 agosto 1988 nei confronti del maresciallo di seconda classe Midolo Vincenzo è da ricondursi ad un comportamento omissivo del sottufficiale. Egli, comandato di servizio quale «maresciallo di giornata» dalle 8,30 del 1° agosto alle 8,30 del giorno successivo, aveva ricevuto l'ordine di effettuare alcune ispezioni notturne, tra le quali una alla ronda, da eseguirsi alle ore 1,20 in un determinato punto del percorso.

Il comandante, avendo personalmente constatato che il maresciallo Midolo, tra le 0,45 e le 1,35, non era stato visto in prossimità dell'area ove avrebbe dovuto aver luogo l'ispezione, si recava nella stanza riservata al sottufficiale e lo sorprendeva addormentato. Di fronte alla immediata contestazione della mancanza, l'interessato ammetteva di non aver eseguito l'ispezione.

In ordine all'episodio denunciato dalle signore Stefania Fabbri e Antonietta D'Ascenzi circa presunti comportamenti illeciti posti in essere dal maresciallo Riezzo Cosimo, si informa che il comandante dell'aeroporto in questione ha immediatamente interessato la procura militare della Repubblica di Roma redigendo un rapporto datato 15 novembre 1988.

Il predetto rapporto risulta sia stato successivamente inviato al pretore di Roma, competente in materia.

Si è avuta, poi, notizia che il maresciallo Riezzo ha sporto querela contro le menzionate signore.

Nei confronti del sottufficiale non sono stati adottati provvedimenti cautelativi in quanto non sono emersi elementi tali da avallare i presunti illeciti denunciati.

Va infine rilevato che non era nella facoltà del sottufficiale, in veste di addetto alla mensa dell'aeroporto di Vigna di Valle, licenziare personale dipendente da una ditta esterna.

In ordine alla gestione mensa, si precisa che, ai sensi delle apposite istruzioni, il funzionamento della mensa stessa è affidato ad un organo direttivo (ufficiale direttore di mensa) e ad organi esecutivi (sottufficiale alla cucina; commissione viveri; consegnatario del materiale).

La mensa preleva i generi che costituiscono la razione dal locale magazzino viveri. L'ufficiale direttore di mensa e il servizio amministrativo hanno la gestione dell'economia dei viveri e del miglioramento del vitto, nonchè delle eventuali integrazioni di vitto, il cui ammontare mensile è di circa lire 18.700.000.

Presso la mensa aeroportuale il servizio confezionamento, porzionamento e distribuzione dei 1.241 pasti giornalieri, preparati con i generi forniti dal magazzino viveri, nonchè il servizio per la pulizia dei locali, attrezzature e

stoviglie sono stati dati in appalto a ditta privata con contratto del 18 novembre 1988, stipulato dal Ministero della difesa, per un importo annuo di lire 1.381.388.520 IVA esclusa.

Detta somma non è gestita dall'ente, ma è utilizzata a mezzo ordinativi tratti sulla Tesoreria provinciale dello Stato.

In merito, infine, alla manutenzione degli impianti igienici, si chiarisce che sull'aeroporto di Vigna di Valle, oltre alla presenza quotidiana del personale dipendente, pari a circa 700 persone, transita un numero di candidati ai concorsi che oscilla tra le 400 e le 500 unità al giorno, per un totale di 1.100-1.200 presenze nelle 24 ore.

Inoltre, è da considerare la presenza del personale in missione per attività elicotteristica e per supporto al centro di selezione, nonchè i 100.000 visitatori che nell'anno affluiscono presso il museo storico con sede sull'aeroporto.

La manutenzione ordinaria dei servizi igienici viene espletata dal personale del servizio impianti, mentre saltuari interventi di svuotamento e disostruzione delle fogne vengono affidati ad apposita ditta. Per tale tipo di intervento nel corso dell'anno 1988 sono state effettuate sei chiamate per una spesa di lire 4.739.600, mentre dall'inizio dell'anno sino ad oggi la ditta ha effettuato due interventi per una spesa di lire 1.750.000.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(11 agosto 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere se sia previsto che venga eseguita una esercitazione interforze della NATO nei mesi di maggio e giugno 1989, esercitazione che dovrebbe interessare anche l'aeroporto civile di Tessera (Venezia), occupandone una parte.

(4-03275)

(27 aprile 1989)

RISPOSTA. – Nel mese di maggio e nel mese di giugno non vi sono state esercitazioni NATO interessanti l'aeroporto civile di Venezia-Tessera.

Nel mese di settembre 1989 il predetto aeroporto sarà invece interessato da una esercitazione NATO che prevede, tra l'altro, il rischieramento della Forza mobile della NATO.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(11 agosto 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere per quali motivi il vicebrigadiere dei carabinieri Gianluca Francesconi è stato da poco trasferito da Montegranaro (Ascoli Piceno) al comando stazione di Arcevia (Ancona) e soprattutto su pressione di chi, considerato che il medesimo era da pochissimo tempo arrivato alla stazione dei carabinieri di Montegranaro e che nell'ambiente di questo comune corre unanime la voce d'un «trasferi-

mento punitivo» per aver il militare in discorso osato indagare su una vicenda poco chiara che interessava l'amministrazione cittadina di quel comune.

(4-03350)

(9 maggio 1989)

RISPOSTA. – Il trasferimento del vicebrigadiere Francesconi Gian Luca dalla stazione di Montegranaro a quella di Arcevia non è stato disposto a seguito di pressioni di chicchessia ma in relazione ad esigenze di carattere operativo, addestrativo e di governo del personale.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(11 agosto 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere se vi sia stato, da parte del generale di squadra aerea Corrado Melillo, in servizio a Bruxelles presso il Comando europeo della NATO, un intervento che poteva ostacolare la nomina di un ammiraglio italiano a presidente del Comitato militare della NATO.

(4-03414)

(23 maggio 1989)

RISPOSTA. – Nulla risulta circa il comportamento attribuito dall'onorevole interrogante al generale di squadra aerea Corrado Melillo.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(6 settembre 1989)

POZZO, FILETTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere quali esiti abbiano avuto le seguenti denunce presentate alla procura della Repubblica di Aosta ed a quella di Torino:

a) esposto sugli abusi relativi alle assegnazioni straordinarie dei buoni-benzina, concessi in esenzione fiscale alla Valle d'Aosta (esposto inoltrato in data 23 giugno 1984 e corredato di documentazione);

b) denuncia sulle manifestazioni denominate «Incontri nella Bella Epoque», pagate dalla regione Valle d'Aosta ed organizzate presso la casa da gioco di St. Vincent, dove si configurava uno spreco plateale di pubblico denaro e una notevole distrazione di fondi (denuncia presentata in data 3 ottobre 1985, completa di documentazione);

c) denuncia sulla violazione della convenzione Sitav-Saiset-regione, concretizzatasi nella sperimentazione del gioco americano «punto e banco» e nelle conseguenti sottrazioni operate dalla società Saiset presso il Casinò di St. Vincent, grazie a «prese d'atto» illegittime della giunta regionale (denuncia inoltrata in data 3 luglio 1985);

d) denuncia relativa agli abusi di potere del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, dottor Augusto Rollandin, perpetrati con

decreto n. 1543 del 3 ottobre 1985, nei confronti del commissario regionale presso la casa da gioco di St. Vincent, geometra Eraldo Manganone (denuncia inoltrata in data 1° gennaio 1986);

e) denuncia relativa all'operato del comitato di gestione dell'USL e della giunta regionale della Valle d'Aosta, per aver indebitamente iscritto alcuni funzionari non aventi diritto in posizione apicale negli ultimi ruoli nominativi regionali e per aver omesso di ottemperare alle disposizioni ministeriali (Ministero del tesoro, Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per la funzione pubblica) ed alla diffida del rappresentante del Tesoro in seno al collegio dei revisori dei conti (denuncia presentata in data 24 agosto 1987);

l'interrogante chiede inoltre di sapere cosa intenda fare il Ministro di grazia e giustizia in modo che la procura della Repubblica di Aosta proceda all'esame delle denunce e degli esposti documentati sopra menzionati che da anni attendono riscontro giudiziario, lasciando sbigottita la popolazione locale per l'inerzia dei magistrati aostani.

(4-01345)

(24 marzo 1988)

RISPOSTA. – Dalle informazioni assunte presso la procura generale della Repubblica di Torino sull'esito delle denunce elencate nell'interrogazione, risulta quanto segue:

a) esposto sugli abusi relativi alle assegnazioni straordinarie dei buoni benzina concessi in esenzione fiscale alla Valle d'Aosta, registrato al n. 117/C/84 PM Aosta e n. 294/C/84 GI.

In data 30 novembre 1984, sulle conformi richieste del pubblico ministero, il giudice istruttore ha decretato non doversi promuovere l'azione penale;

b) denuncia sulle manifestazioni denominate «Incontri nella Bella Epoque», pagate dalla regione Valle d'Aosta ed organizzate presso la casa da gioco di Saint Vincent, registrata al n. 438/C/85 PM.

In data 16 settembre 1986 è stata trasmessa al giudice istruttore con richiesta di non doversi promuovere l'azione penale. Il giudice istruttore, pur non rilevando allo stato estremi di reato nei fatti denunciati da Domenico Alosi, ha tuttavia svolto accertamenti diretti ad una più adeguata individuazione delle scelte organizzative compiute in relazione alle manifestazioni oggetto di doglianza, in considerazione dei costi rilevanti per esse sostenuti e dei conseguenti oneri per la regione Valle d'Aosta.

In data 18 ottobre 1988, all'esito di tali accertamenti, il giudice istruttore di Aosta ha pronunciato decreto di archiviazione;

c) denuncia inoltrata il 3 luglio 1985 sulla violazione della convenzione SITAV-SAISET regione.

Fa parte del procedimento relativo alla nota inchiesta sul *casinò* di Saint Vincent, incardinato presso la procura della Repubblica di Torino (n. 279/82 RG PM). Il dibattimento si è svolto davanti alla IV sezione del tribunale di Torino e si è concluso con sentenza emessa in data 31 gennaio 1989, con la quale, in parziale accoglimento della richiesta del pubblico ministero, è stata affermata la responsabilità della maggior parte degli imputati. La procura della Repubblica ha proposto gravame, riservandosi di formulare i motivi dopo la lettura della motivazione della sentenza;

d) denuncia relativa agli abusi di potere del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta dottor Augusto Rollandin, registrata al n. 557/C/85 PM e 50/C/86 GI.

In data 9 maggio 1986, sulle conformi richieste del pubblico ministero, il giudice istruttore ha decretato non doversi promuovere l'azione penale;

e) denuncia relativa all'operato del comitato di gestione dell'USL e della giunta regionale della Valle d'Aosta, registrata al n. 334/C/87 PM.

In data 11 settembre 1987 è stata trasmessa per competenza alla pretura di Aosta che l'ha caricata al n. 835/C/87. In data 16 settembre 1987 il pretore ha decretato non doversi promuovere l'azione penale.

Quanto sopra premesso, non sussistono le condizioni per iniziative di competenza di questo Ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(7 settembre 1989)

ROSATI. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

se sia in grado di fornire notizie sulle proporzioni della carneficina nucleare provocata nel cuore dell'Europa, ad Est e ad Ovest, dalla catena di esplosioni atomiche avvenute – per fortuna soltanto in modo simulato – nel corso della esercitazione NATO detta «Vintex 89» svoltasi, secondo quanto riferisce «Il Corriere della Sera», dal 24 febbraio al 9 marzo 1989;

se ritenga plausibile che nella realtà, in circostanze corrispondenti a quelle simulate, possa verificarsi quanto accaduto nella simulazione stessa e cioè che la decisione di usare le armi nucleari sia stata adottata dagli Stati Uniti in modo unilaterale e senza attendere l'esito della prevista consultazione con gli alleati;

se attribuisca la decisione suddetta ad errore di valutazione oppure a meccanica applicazione della vigente dottrina militare e se non consideri indispendabile affrettarne l'aggiornamento;

se in base alla simulazione il prezzo dell'immane disastro sia stato sufficiente a bloccare il conflitto e se siano da preventivare nuovi ed ancor più sconvolgenti interventi nucleari, senza neppure diritto di consultazione per gli europei;

se, in definitiva, non consideri provvidenziale e tempestiva la rivelazione della notizia dell'esercitazione segreta, del suo esito e delle proteste, tra cui quelle italiane, che ne sarebbero seguite e se non debba trarsene materia per rafforzare, anche in campo militare, la coscienza della definitiva insopportabilità della guerra nucleare e la conseguente necessità di applicare ragione e fantasia a studiare nuovi scenari difensivi garantiti da sempre più rassicuranti misure di fiducia.

(4-03386)

(16 maggio 1989)

RISPOSTA. – L'esercitazione «Wintex-Cimex '89» si è svolta in applicazione delle procedure di consultazione della NATO.

Gli eventi e le indicazioni che ne sono stati tratti non possono essere divulgati.

Nessun intervento – convenzionale o nucleare che sia – avviene al di fuori del processo di consultazione.

Il principio della dissuasione, perseguito dall'Alleanza con una adeguata combinazione di sistemi convenzionali e nucleari da mantenere aggiornati ove necessario, risponde all'esigenza vitale di allontanare lo spettro dell'aggressione.

L'ipotesi di «nuovi scenari» va inquadrata in un aggiornamento delle valutazioni relative alla minaccia da definire collegialmente in ambito NATO.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(12 settembre 1989)

SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CALLARI GALLI, TEDESCO TATÒ. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la pubblicazione su un giornale locale dell'interrogatorio, avvenuto il 13 marzo 1989, ad una bambina undicenne di Teramo vittima di una violenza sessuale ha suscitato indignazione e sconcerto;

che il processo si sta svolgendo a porte chiuse;

che la pubblicazione di questo interrogatorio è particolarmente grave e odiosa, visto l'ambiente sociale in cui vive la bambina;

considerato che i minorenni vittime di violenza devono essere maggiormente rispettati nelle aule dei tribunali e dall'informazione,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda aprire un'indagine per verificare se l'autorità giudiziaria abbia assunto le doverose iniziative per accertare eventuali responsabilità penali e comunque assumere le iniziative del caso al fine di garantire effettività, anche attraverso la rigorosa operatività del divieto di pubblicità, al diritto dei minorenni al rispetto della propria personalità.

(4-03038)

(14 marzo 1989)

RISPOSTA. – In relazione alla vicenda che forma oggetto dell'interrogazione, si rende noto quanto segue.

All'udienza del 13 marzo 1989, davanti al tribunale di Teramo, è stato celebrato il dibattimento nel procedimento penale a carico di alcune persone imputate di atti di libidine violenta in danno di una bambina di anni 11.

Il presidente disponeva che il dibattimento si svolgesse a porte chiuse.

Nell'aula dell'udienza erano presenti soltanto i difensori delle parti ed altri procuratori legali, oltre ai carabinieri di servizio.

Sul quotidiano «Il Centro» del giorno successivo veniva pubblicato un articolo di cronaca che riproduceva nei dettagli la verbalizzazione dell'esame della minore.

In relazione all'accaduto venivano svolte immediate indagini tramite la squadra di polizia giudiziaria dei carabinieri dirette all'identificazione della persona o delle persone che avevano fornito al cronista del predetto quotidiano il contenuto del verbale delle dichiarazioni rese dalla giovanissima persona offesa.

Le indagini davano esito negativo.

Nei confronti dell'autore dell'articolo di cronaca veniva subito iniziato procedimento penale per il reato previsto dall'articolo 684 del codice penale in relazione all'articolo 164, n. 3, del codice di procedura penale, procedimento i cui atti venivano trasmessi il 18 marzo 1989 al procuratore della Repubblica di Pescara per competenza territoriale.

Risulta che gli uffici giudiziari di Teramo, in relazione all'esigenza del rispetto della personalità dei minori, hanno sempre operato disponendo i provvedimenti idonei previsti dalla legge, in particolare avvalendosi del potere di disporre che i dibattimenti nei procedimenti concernenti reati sessuali in danno di minori, come nel caso in esame, si svolgano a porte chiuse.

Tale strumento, peraltro, che è l'unico accordato dalla legge in tali casi, non dà la garanzia assoluta che notizie relative a fatti, soggetti e verbali siano diffuse o rese pubbliche da persone legittimamente ammesse nell'aula di udienza.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(16 agosto 1989)

SCARDAONI. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che il signor Mondino Carletto, nato a Pietra Ligure (Savona) il 9 marzo 1937, già in servizio presso la USL n. 5 Finalese (Savona) in qualità di operatore tecnico, ha presentato domanda per collocamento a riposo con decorrenza dal 1° marzo 1985 (posizione n. 7631002);

che il suddetto ha presentato istanza volta ad ottenere la liquidazione del trattamento di quiescenza spettantegli ai sensi di legge, corredata della relativa documentazione, in data 4 giugno 1985,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica pensionistica.

(4-02964)

(1° marzo 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo si precisa che, con nota del 26 maggio 1989, è stato comunicato al signor Carletto Mondino che è in corso di conferimento la pensione a lui spettante di annue lorde lire 4.920.000 a far data dal 1° marzo 1985 (oltre l'indennità integrativa speciale), comprensiva del periodo di anni 15 e mesi 2, ammesso a ricongiunzione ai sensi della legge n. 29 del 1979, per il quale è dovuto il contributo di lire 827.545 da pagarsi in un'unica soluzione, mediante incameramento totale delle intere prime rate di pensione.

Questa amministrazione è, pertanto, in attesa della adesione del signor Carletto Mondino per poi procedere alla emissione del decreto definitivo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PAVAN

(31 agosto 1989)

TRIGLIA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con decreto del 23 novembre 1988 veniva improvvisamente disposta la chiusura della casa circondariale di Casale Monferrato (Alessandria);

che tale decisione ha sollevato enorme stupore, stanti le spese di miliardi fatte negli ultimi anni per risanare e ammodernare il carcere, nonchè per la sistemazione di un immobile ad esso contiguo, destinato a quanti usufruiscono dell'istituto della semi-libertà, immobile che da poco è stato ristrutturato a nuovo e non ancora utilizzato;

che proprio la chiusura delle case circondariali come quella di Casale Monferrato penalizza fortemente l'attuazione dell'ordinamento penitenziario in direzione del recupero sociale del condannato e dell'assistenza del detenuto, ordinamento che prevede un trattamento imperniato sul principio della individualizzazione;

che dette condizioni di trattamento erano – per capacità di direzione, professionalità degli agenti di custodia e presenza di volontariato – sicuramente e largamente assicurate nella casa circondariale di Casale Monferrato;

che la determinazione adottata dal Ministero ha sollevato la reazione negativa del presidente e del procuratore della Repubblica del tribunale di Casale Monferrato, nonchè quella del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori;

che in data 19 dicembre 1988 il consiglio comunale della città ha approvato all'unanimità un ordine del giorno in cui si chiede di sospendere la decisione adottata in vista di un riesame complessivo della condizione degli istituti di pena decentrati,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, nell'immediato, il Ministro in indirizzo non giudichi opportuno sospendere il provvedimento, in attesa dell'acquisizione di elementi informativi da parte del Parlamento, per accertare la sussistenza reale delle motivazioni addotte nel decreto di soppressione;

se, invece, stante la forte reazione di tutti i centri sede di case circondariali soppresse, non ritenga di revocare il decreto del 23 novembre 1988.

(4-02681)

(5 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto forma oggetto dell'interrogazione, si osserva che la soppressione di alcuni istituti penitenziari, disposta con decreto ministeriale 23 novembre 1988, è correlata all'esigenza di procedere sul piano generale ad una razionalizzazione delle risorse edilizie e ad una migliore distribuzione del personale dell'amministrazione penitenziaria, tenuto conto della generale tendenza verso una progressiva diminuzione della popolazione detenuta, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore delle leggi n. 663 del 1986 e n. 330 del 1988, nonchè del ridotto grado di utilizzazione a livello penitenziario dei complessi oggetto del provvedimento medesimo.

D'altro lato, il citato decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti in data 9 febbraio 1989, è inteso a conseguire anche notevoli economie di costi gestionali, nonchè a permettere un più conveniente impiego del

personale sia civile che militare anche in vista della imminente entrata in funzione di alcuni nuovi istituti in via di consegna all'amministrazione penitenziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(16 agosto 1989)

VIGNOLA. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918, per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero della difesa per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

- anno finanziario 1986

cap. 7002	L.	940.000.000
cap. 8001	L.	20.000.000.000
cap. 8152	L.	1.840.000.000

- anno finanziario 1987

cap. 7231	L.	1.950.000.000
cap. 8001	L.	17.400.000.000
cap. 8101	L.	1.100.000.000

(4-02244)

(12 ottobre 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento ai quesiti posti dall'onorevole interrogante in ordine ai capitoli di spesa relativi all'attuazione del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, si unisce un prospetto nel quale sono specificate le somme erogate.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(5 agosto 1989)

CAPITOLO 7002

Esercizio finanziario 1986: impegno di lire 1.161.120.000

La Spezia. Stadio Montagna - Ristrutturazione dello stadio - Importo lire 1.161.120.000

Esercizio finanziario 1987: impegno di lire 3.216.892.341

Roma. Ristrutturazione ex caserma Piave - Importo lire 2.750.000.000
Brindisi, costruzione piscina coperta (1° atto aggiuntivo) - Importo lire 143.039.106

Brindisi. Costruzione piscina coperta (2 atti aggiuntivi) - Importo lire 323.853.235

Esercizio finanziario 1988: impegno lire 439.311.015

La Spezia. Stadio Montagna 1 AA - Importo lire 411.915.015
La Spezia. Complessi sportivi, mauntenzione e riordino - Importo lire 81.396.000

CAPITOLO 7231

Esercizio finanziario 1986: impegno di lire 4.022.000.000

Treviso. Opere di adeguamento elettrico - Importo lire 2.000.000.000
Ciampino. Impianto captazione acqua - Importo lire 215.000.000
Monte Terminillo. Sostituzione trasformatori - Importo lire 550.000.000
Castel di Decima. Rifacimento rete elettrica (media tensione - bassa tensione) - Importo lire 477.000.000
Capodichino. Ristrutturazione rete elettica (media tensione) - Importo lire 521.000.000
Capo Palinuro. Costruzione deposito carburanti per gruppi elettrogeni - Importo lire 43.000.000
Roma Eur. Potenziamento impianto condizionamento aria - Importo lire 127.000.000
Pratica di Mare. Costruzione manufatto deposito gas elio - Importo lire 89.000.000

Esercizio finanziario 1987: impegno di lire 2.710.000.000

Ciampino. Rifacimento rete idrica - Importo lire 600.000.000
Capodichino. Ricostruzione inceneritore rifiuti - Importo lire 860.000.000
Elmas. Rifacimento rete elettrica (media tensione - bassa tensione) - Importo lire 1.250.000.000

CAPITOLO 8001 (Costruzione alloggi di servizio)

Esercizio finanziario 1986: importo di lire 20.215.573.000

Taranto - Importo lire 3.450.000.000; Cagliari - Importo lire 184.000.000; Palermo - Importo lire 525.000.000; Bari Palese - Importo lire 870.000.000; Crotone - Importo lire 830.000.000; Trapani Birgi - Importo lire 1.918.000.000; Napoli - Importo lire 1.860.000.000; Caserta - Importo lire 243.020.000; Taranto San Vito - Importo lire 75.982.150; Pantelleria - Importo lire 1.078.548.000; Amendola - Importo lire 1.166.893.260; Catania - Importo lire 1.897.659.000; Cagliari - Importo lire 360.000.000; Taranto - Importo lire 86.255.000; Crotone - Importo lire 187.405.110; Cagliari - Importo lire 251.073.000; Taranto - Importo lire 86.255.595; Bari - Importo lire 179.000.000; Frosinone - Importo lire 2.856.000.000; Augusta - Importo lire 917.082.000; Potenza - Importo lire 1.193.400.000.

Esercizio finanziario 1987: importo di lire 14.154.700.000

Quartu S. Elena - Importo lire 1.180.000.000; Napoli - Importo lire 1.326.000.000; Salerno - Importo lire 2.297.200.000; Napoli - Importo lire 1.326.000.000; Cagliari - Importo lire 116.450.000; Selargius -

Importo lire 18.586.000; Caserta - Importo lire 127.640.000; Taranto - Importo lire 4.061.737.000; Augusta - Importo lire 1.137.000.000; La Maddalena - Importo lire 153.400.000; Martina Franca - Importo lire 1.683.000.000; Grazzanise - Importo lire 107.387.000.

La somma residua di lire 3.245.294.000 sarà impegnata per esigenze del Sud.

VISIBELLI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che si rileva che, per essere ammessi nel Corpo degli agenti di custodia in qualità di «ausiliari», l'ufficio II della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena richiede ancora che la domanda di ammissione e la relativa documentazione siano prodotte in «bollo» da lire 5.000;

che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, a norma della legge 23 agosto 1988, n. 370, domande di tal genere ed i relativi documenti non dovrebbero essere soggetti all'imposta di bollo;

che per accedere agli altri Corpi di polizia (Guardia di finanza, carabinieri) non è più richiesta la documentazione in bollo;

che il numero degli aspiranti, in maggioranza provenienti dal Sud e dalle famiglie meno abbienti, è di gran lunga superiore ai posti disponibili in organico,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda far conoscere i motivi per i quali, in evidente violazione della citata normativa, dalla direzione generale degli istituti di prevenzione e pena sia ancora richiesta, per l'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia, la domanda di ammissione e la relativa documentazione in bollo;

se non ritenga di accertare i responsabili del citato illecito e di perseguirli nelle sedi competenti, avendo gli stessi arrecato danni economici a numerosi giovani disoccupati.

(4-03043)

(14 marzo 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto forma oggetto dell'interrogazione, si comunica che il competente ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena di questo Ministero non richiede più in bollo, dal 1° gennaio 1989 e ai sensi della legge n. 23 dell'8 agosto 1988, n. 370, nè le istanze nè la relativa documentazione per il reclutamento nel Corpo degli agenti di custodia.

È da precisare che per il 1° e 2° contingente ausiliario di questo anno, con partenze rispettivamente a marzo e luglio 1989, gli interessati hanno prodotto istanza in carta da bollo, in quanto i termini ultimi di presentazione delle medesime erano, rispettivamente, per il 1° contingente 1989 l'8 giugno 1988 e per il 2° contingente 1989 il 18 settembre 1988, secondo le date fissate dallo Stato maggiore per l'Esercito.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(16 agosto 1989)

ZANELLA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

1) che la circolare del 20 dicembre 1986 del Ministro della difesa prevede, per gli obiettori di coscienza, la precettazione in base alla richiesta nominativa delle sedi periferiche;

2) che in data 8 marzo 1989 il Ministro della difesa, rispondendo alla Camera dei deputati ad un'interrogazione, ha affermato che solo «casi di enti convenzionati che risultano saturi» possono «costringere all'assegnazione ad altri enti, possibilmente simili e prossimi»;

3) che l'ultimo elenco, fornito in data 17 febbraio 1988, dalla Caritas italiana al Ministro della difesa, prevede per la Caritas Tarvisina (Treviso) la necessità di 64 obiettori di coscienza;

4) che la Caritas Tarvisina si è, da tempo, opportunamente munita delle strutture logistiche per far fronte all'incremento del numero di obiettori impiegabili;

5) che da più parti si afferma che numerosi obiettori «precettati d'autorità» svolgerebbero mansioni non rientranti nelle aree vocazionali espresse e non corrispondenti ai corsi ed ai periodi di tirocinio teorico-pratico frequentati in previsione del loro impiego,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a verità quanto affermato ai punti 3) e 5) della presente interrogazione;

se non si ritenga opportuno soddisfare le richieste formulate dalla Caritas Tarvisina;

quali siano i motivi che stanno alla base del diniego (nei fatti) opposto alle domande della Caritas Tarvisina, pur dando atto che in questo ultimo periodo la situazione pare destinata alla normalizzazione.

(4-03163)

(11 aprile 1989)

RISPOSTA. – L'ultimo elenco approvato delle sedi periferiche prevede per la Caritas Tarvisina l'assegnazione di 41 obiettori di coscienza (come da richiesta della Caritas Italiana in data 24 febbraio 1987).

L'elenco del 17 febbraio 1988, che prevede per l'ente suddetto 64 posti, non è stato ancora approvato in quanto sono in corso accertamenti relativi alle strutture logistiche ed ai centri operativi.

Quanto alle cosiddette «precettazioni d'autorità», si chiarisce che non ne vengono più fatte, venendo i giovani assegnati nel rispetto delle aree vocazionali espresse, anche nei casi in cui, per indisponibilità di posti presso gli enti desiderati, sono inviati altrove.

Si precisa, inoltre, che il Ministero della difesa ha stipulato una convenzione unica con la Caritas Italiana e non con le Caritas Diocesane.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(3 agosto 1989)

ZUFFA, ONORATO, BATTELLO, SALVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che su esposto di un esponente del Movimento per la vita la magistratura ha avviato una inchiesta oltre un mese e mezzo fa su un caso di aborto dopo i novanta giorni avvenuto nell'ospedale di Sant'Antonino di Fiesole;

che è stata inviata comunicazione giudiziaria sia al medico che ha eseguito l'intervento sia alla donna che l'ha subìto, la quale, secondo notizie stampa, è già stata interrogata ben quattro volte;

che il magistrato che conduce l'inchiesta ha ordinato l'acquisizione «a fini comparativi» delle cartelle cliniche relative a tutti gli aborti terapeutici avvenuti nell'ospedale dal 1980 in poi;

che è stata sporta denuncia contro ignoti da parte del presidente della unità sanitaria competente per la illecita diffusione di notizie riguardanti la cartella clinica sul caso di aborto terapeutico succitato, nonchè per la successiva sottrazione di novanta cartelle ecografiche, fatti gravissimi per i quali finora le indagini non sono approdate ad alcun risultato;

che contemporaneamente è stata avviata dalla pretura una inchiesta sulle certificazioni di urgenza che, secondo la denuncia dello stesso esponente del Movimento per la vita, risultano percentualmente più incidenti a Firenze che nel resto della Toscana;

che per la succitata inchiesta i carabinieri hanno cominciato ad indagare in alcuni consultori fiorentini, interrogando gli operatori socio-sanitari sul loro comportamento in merito all'espletamento dei compiti relativi all'articolo 5 della legge sull'aborto;

che rischia di essere seriamente turbato il clima di tranquillità delle strutture sanitarie fiorentine e di fiducia nelle stesse da parte dell'utenza e per la campagna politica del Movimento per la vita, tendente a criminalizzare le donne e gli operatori non obiettori, e per i ripetuti interventi nelle strutture stesse delle forze dell'ordine, a seguito delle molteplici inchieste avviate,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, quanto all'inchiesta avviata dalla pretura, il suo carattere di indagine indiscriminata sulle modalità di applicazione di una legge non esuli dai compiti istituzionali del potere giudiziario, che devono essere sempre riferiti a specifiche ipotesi di reato;

se non ritenga che comunque anche l'inchiesta riferita al singolo caso (che, nella sua specificità, non tollera comparazioni di alcun genere, tali da prestarsi comunque ad allargamenti indiscriminati delle indagini), non debba essere condotta nell'assoluto rispetto delle regole che impongono segretezza istruttoria e tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti, sì da evitare che una conclamata volontà di garantire la lettera della legge si trasformi in un ostacolo alla piena applicazione della legge stessa, creando così un clima di paura e sfiducia tra le donne e gli operatori.

(4-03055)

(15 marzo 1989)

RISPOSTA. – Sui fatti che formano oggetto dell'interrogazione, le informazioni fornite dal procuratore generale di Firenze consentono di precisare quanto segue.

A seguito di esposto di Casini Carlo, presentato in data 30 gennaio 1989 alla procura della Repubblica di Firenze, quell'ufficio ha intrapreso con rito sommario l'attività istruttoria volta a verificare la conformità alle disposizio-

ni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194, di una interruzione terapeutica della gravidanza eseguita in data 29-30 dicembre 1988 presso l'ospedale di Sant'Antonino di Fiesole, su donna incinta di due gemelli, uno dei quali affetto da anencefalia.

La violazione delle anzidette disposizioni è punita come delitto dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge citata.

In tale sede è stata svolta istruttoria anche in ordine alla violazione da parte di ignoti (denunciata con esposto del presidente dell'unità sanitaria locale 10/G dell'area fiorentina alla locale procura della Repubblica in data 9 febbraio 1989) del dovere di segreto posto a tutela dei fatti svoltisi all'interno della citata struttura ospedaliera.

A seguito della verifica della documentazione esistente presso l'ospedale (cartella clinica ed allegati) veniva spedita comunicazione giudiziaria al medico ostetrico ginecologo che aveva redatto la certificazione prevista dalla prima parte del citato articolo 7 ed eseguito la somministrazione dei preparati farmacologici volti a cagionare l'interruzione della gravidanza.

Essendo emerso che, nella fattispecie, l'interruzione della gravidanza non era stata preceduta dalla consulenza specialistica, peraltro facoltativa, per la valutazione del «grave pericolo per la salute psichica» della gestante, il magistrato disponeva per l'accertamento se di tale facoltà, ed in caso positivo in quale percentuale, si erano avvalsi nei precedenti casi di aborto terapeutico i medici del reparto e, segnatamente, il medico destinatario della comunicazione giudiziaria.

Si è trattato, pertanto, di una acquisizione processuale rilevante sotto l'esclusivo profilo della necessità di chiarire se il medico si era discostato dal criterio operativo del ricorso alla consulenza psichiatrica specialistica, e, in caso positivo, di appurare se le ragioni di ciò, nel caso di specie, potevano essere quelle addotte in sede processuale dal medico medesimo.

Tale accertamento processuale non ha pertanto comportato alcun allargamento indiscriminato delle indagini, tanto che non è stata avviata alcuna attività istruttoria in ordine ai precedenti aborti terapeutici.

È da escludere, poi, che vi sia stata violazione, da parte del magistrato e più in generale da parte del personale addetto all'ufficio procedente, dell'obbligo del segreto istruttorio in ordine al procedimento penale di cui trattasi.

Il magistrato predetto in una sola occasione ha fornito, personalmente, una precisazione agli organi di informazione, e ciò per smentire la notizia, assolutamente infondata e pubblicata con notevole risalto dalla stampa, che egli avesse deliberato di interrogare tutte le donne che presso l'ospedale in questione si erano sottoposte, dall'entrata in vigore della legge in poi, ad interventi di interruzione terapeutica della gravidanza.

Nella realtà, infatti, non una sola di tali persone è stata esaminata nè dal magistrato nè dal personale di polizia giudiziaria che ha collaborato nelle indagini.

Si precisa, inoltre, che presso la pretura di Firenze pende procedimento n. 3038 B 89, iscritto come «Atti relativi» e pertanto senza l'individuazione di alcun imputato, instaurato a seguito di stralcio disposto dalla locale procura della Repubblica sull'avvenuta segnalazione di un dato statistico abnorme delle interruzioni di gravidanza d'urgenza in Firenze rispetto alla media nazionale, con possibile conseguente violazione della procedura di cui

all'articolo 5 della legge n. 194 del 1978, penalmente sanzionabile ai sensi dell'articolo 19 della stessa legge.

L'indagine in questione – il cui avvio appariva necessitato, in presenza di una *notitia criminis* – si trova nella fase degli accertamenti preliminari. La polizia giudiziaria, nella procedura in esame, non è stata incaricata di eseguire sequestri o altre attività, ma unicamente di acquisire copia degli atti inviati *ex* articolo 11 della legge n. 194 del 1978 dagli enti ospedalieri. In tali atti, come previsto dalla legge, non è fatta menzione dell'identità delle donne, le quali mantengono pertanto l'anonimato.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(9 settembre 1989)